

**RELAZIONE TECNICA PROPEDEUTICA
ALLA RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE
PARTECIPATE PUBBLICHE AI SENSI
DELL'ARTICOLO 20 DEL D.LGS. 175/2016**

ARTICOLO 20 T.U.S.P.: RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE SOCIETA'

L'art. 20 del TUSP dispone che, entro il 31 dicembre di ogni anno, le amministrazioni pubbliche che detengono partecipazioni, dirette o indirette, in società, devono effettuare, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle proprie partecipazioni. Per espressa previsione dell'art. 26, comma 11, alla razionalizzazione periodica si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31/12/2017.

Vengono individuati precisi indicatori gestionali, organizzativi ed operativi che necessitano di adozione di misure di razionalizzazione (dismissione, aggregazione...):

- 1) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie consentite, previste dall'art. 4 del TUSP o da altre disposizioni particolari;
- 2) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- 3) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- 4) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro, Ai sensi dell'art. 26, comma 12-quinquies del TUSP, tale soglia è ridotta a 500.000 mila euro fino all'adozione dei piani di razionalizzazione riferiti alle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2019;
- 5) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- 6) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- 7) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite.

Il processo di razionalizzazione, nella sua formulazione periodica, rappresenta pertanto il punto di sintesi di una valutazione complessiva della convenienza dell'Ente a mantenere in essere la partecipazione societaria rispetto a possibili altre soluzioni.

RICOGNIZIONI ATTUATE IN PASSATO DAL COMUNE DI RUSSI

1. Ricognizioni ai sensi dell'art. 3, commi 27 e 28 della legge n. 244/2007 (Finanziaria 2008)

Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 72 del 28 luglio 2009 ad oggetto “Ricognizione delle società partecipate ai sensi dell'art. 3, comma 27 della legge 24/12/2007 n. 244” veniva effettuata una prima ricognizione delle partecipazioni societarie direttamente detenute dall'Ente con il conseguente mantenimento di tutte le partecipazioni allora possedute.

Successivamente alla prima ricognizione, la legislazione e la giurisprudenza in materia di partecipazione degli enti locali in società di capitali, di gestione dei servizi pubblici locali e dei servizi strumentali sono state oggetto di continui e non sempre univoci cambiamenti che hanno modificato, a più riprese, il quadro di riferimento nel tentativo di dare risposta alla crescente esigenza di contenimento della spesa pubblica, di tutela della concorrenza e delle regole del mercato nonché a necessità di limitare l'utilizzo delle società partecipate quale strumento per eludere l'applicazione della normativa relativa al patto di stabilità interno, ai vincoli in tema di assunzione di personale o di indebitamento, alle procedure ad evidenza pubblica.

In particolare, oltre all'art. 3 comma 27 della L. 244/2007, hanno assunto rilievo per il Comune di Russi anche i seguenti dettati normativi ed i numerosi pareri della Corte dei Conti che si sono stratificati nel tempo e che hanno dettato precisi orientamenti:

- l'art. 14 comma 32 del D.L. 78/2010 convertito con [legge 30 luglio 2010, n. 122](#) e sue successive modificazioni contenute nel decreto “Milleproroghe” del dicembre 2010 e nell'articolo 20 comma 13 del DL 98/2011 convertito in L. 111/2011 (ad oggi abrogato a opera del comma 380 della legge di stabilità per l'anno 2014), che recava un imperativo e specifico divieto per gli Enti Locali con popolazione inferiore ai 30.000 abitanti, di costituire nuove società di capitali, imponendo la messa in liquidazione ovvero la cessione delle quote di partecipazione detenute, entro il termine del 30/09/2013, per le società connotate da un percorso di consolidata diseconomicità registrata nel triennio 2010-2012;
- l'art. 4 del D.L. 06-07-2012, n. 95 (ad oggi abrogato a opera del comma 381 della legge di stabilità per l'anno 2014) che prevedeva, entro il 31 dicembre 2013, lo scioglimento delle società ovvero l'alienazione, con procedure di evidenza pubblica, delle partecipazioni detenute in società (in house) controllate direttamente o indirettamente che erogavano servizi a favore delle Amministrazioni pubbliche, che avessero conseguito nell'anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di pubbliche amministrazioni superiore al 90 per cento;
- la Deliberazione n. 9/2012/PAR della Corte dei Conti Sezione regionale del controllo per l'Emilia – Romagna, che riprendeva e precisava i concetti espressi dall'art. 3 comma 27 L. 244/2007 in tema di

partecipazioni vietate (attività di produzione di beni e servizi non inerenti con le proprie finalità istituzionali) e dall'art. 14 comma 32 del D.L. 78/2010.

Alla luce delle evoluzioni normative sopra enunciate, si è ritenuto opportuno procedere ad un aggiornamento della prima ricognizione.

2. Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 30 settembre 2013 ad oggetto “Ricognizione delle società partecipate ai sensi dell'art. 14 comma 32 decreto-legge del 31 maggio 2010 n. 78 convertito dalla legge 30 luglio 2010 n. 122 e successive modifiche” per tutte le partecipazioni societarie direttamente detenute dall'Ente è stata nuovamente effettuata l'attività di verifica dei presupposti previsti dall'art. 3 comma 27 della Legge Finanziaria 244/2007, nonché di quanto previsto dall'art. 14 comma 32 del D.L. 78/2010 convertito con legge 30 luglio 2010, n. 122 e dall'art. 4 D.L. 95/2012.

L'esito della nuova rilevazione aveva dato luogo alla conferma del mantenimento delle partecipazioni detenute dall'ente ad eccezione delle seguenti per le quali era stata approvata la dismissione:

- a) Start Romagna S.p.A.;
- b) S.TE.P.R.A. società consortile mista;
- c) Banca Popolare Etica soc. coop. per azioni.
- d) La Romagnola Promotion s.r.l.

- a) Per Start Romagna S.p.A. è stata indetta regolare licitazione privata per l'alienazione delle quote possedute sulla base della deliberazione G.C. n. 118 del 02/09/2014, conclusasi con l'esito di gara deserta. Tale dismissione era stata deliberata ai sensi dell'art. 14 comma 32 del D.L. 78/2010 convertito con legge 30 luglio 2010, n. 122, successivamente abrogato.
- b) Per S.TE.P.R.A. società consortile mista è in corso la procedura di liquidazione ai sensi dell'art. 2484 C.C. come deliberato nell'Assemblea dei soci nella seduta straordinaria del 23 luglio 2013.
- c) Per Banca Popolare Etica soc. coop. per azioni si è concluso l'iter di dismissione nel corso dell'anno 2014 con l'alienazione delle quote di proprietà dell'ente.
- d) Per La Romagnola Promotion s.r.l. la dismissione era stata deliberata ai sensi dell'art. 14 comma 32 del D.L. 78/2010 convertito con legge 30 luglio 2010, n. 122, oggi abrogato. Tale dismissione non più obbligatoria ai sensi di tale norma, verrà poi stabilita con il successivo piano di razionalizzazione.

3. Il Piano Operativo di Razionalizzazione delle società partecipate del Comune di Russi ai sensi dell'art. 1 comma 611 della Legge di Stabilità per l'anno 2015 è stato approvato dal Sindaco in data 24/03/2015 e recepito dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 14 del 31/03/2015 immediatamente eseguibile, trasmesso alla Corte dei Conti - Sezione regionale di Controllo per l'Emilia Romagna in data 01/04/2015 e contestualmente pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale del Comune di Russi.

In seguito a tale piano operativo sono state messe in atto le seguenti operazioni:

a) RAVENNA HOLDING S.P.A.

Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 68 del 30 novembre 2015 ad oggetto "Conferimento di partecipazioni in Ravenna Holding S.p.A" si è provveduto al conferimento delle partecipazioni nelle società di *public utilities* che agiscono sul territorio provinciale in Ravenna Holding S.p.A. e precisamente:

- Romagna Acque – Società delle Fonti S.p.A.;
- Start Romagna S.p.A.;
- Hera S.p.A.;

Tale manovra ha consentito di dare una attuazione efficace al piano di razionalizzazione degli organismi partecipati posto in essere, nel quale è stato previsto il mantenimento delle partecipazioni, Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A., Start Romagna S.p.A., Tper S.p.A. ed Hera S.p.A., in quanto società ritenute fondamentali per lo svolgimento delle funzioni istituzionali degli enti soci, perseguendo comunque un obiettivo di maggiore razionalizzazione.

Con tale operazione il Comune ha infatti ottenuto l'obiettivo di **riduzione delle società partecipate** conferendo azioni di tre società e ricevendo azioni della medesima categoria delle azioni già in circolazione della società Ravenna Holding S.p.A., diminuendo quindi di due unità il numero di partecipazioni dirette. Con l'operazione di aumento di capitale della società che ha visto l'ingresso del Comune di Russi e della provincia di Ravenna, la Società ha ampliato ulteriormente le proprie funzioni a livello territoriale, fungendo da strumento per l'esercizio coordinato fra loro dei poteri di indirizzo e controllo sulle partecipate di un numero maggiore di Enti e di conseguenza ha ampliato la possibilità per il Comune di Russi di realizzare un'azione amministrativa coordinata ed unitaria nonché un'organizzazione efficiente, efficace ed economica nell'ordinamento dell'ente e con la quale interviene nelle società partecipate anche di servizi pubblici e partecipa, quale espressione diretta del Comune medesimo, negli organismi costituiti per il controllo congiunto delle società partecipate in tutti i casi in cui tali organismi siano previsti da convenzioni, accordi,

patti parasociali o atti contrattuali in generale sottoscritti da una pluralità di enti locali o nell'interesse dei medesimi.

b) AGENZIA MOBILITA' ROMAGNOLA - A.M.R. SRL CONSORTILE

In attuazione degli atti di indirizzo della Regione Emilia Romagna, che ha definito come ambito territoriale ottimale per la gestione del trasporto pubblico locale l'ambito Romagna, sulla base di uno studio effettuato su incarico del coordinamento degli Enti Locali romagnoli, si è concluso il percorso deliberativo da parte degli Enti Locali romagnoli che ha portato alla costituzione di una Agenzia per la mobilità unica romagnola, attraverso lo scorporo di rami d'azienda per le funzioni di Agenzia da parte delle Società consortili ATR di FC e AM di RN e il successivo riassorbimento di tali rami da parte di AmbRa s.r.l.; con conseguente trasformazione di AmbRa s.r.l. in AMR (Agenzia Mobilità Romagna) s.r.l. consortile.

c) ANGELO PESCARINI SCUOLA ARTI E MESTIERI SOC. CONS. A R.L.

La decisione assunta ai fini della razionalizzazione era quella di mantenimento e di avvio di una progressiva privatizzazione, volta alla riduzione delle quote a carico dei bilanci pubblici.

Nel corso del 2015 è stato modificato lo statuto, che prevedeva la totale partecipazione pubblica, al fine di consentire l'ingresso nella compagine sociale ad enti privati.

d) DELTA 2000 SOC. CONS. A R.L.

L'esercizio 2015 vede confermati gli interventi di razionalizzazione predisposti dalla società, come indicati nel piano trasmesso ai soci per conoscenza e controllo. È in corso di sottoscrizione l'aumento di capitale della società, al fine di poter essere conforme alle prescrizioni dimensionali previste per la partecipazione ai bandi europei, oltre che per consentire l'ampliamento della base sociale.

e) LEPIDA S.C.P.A.

La società strumentale degli enti locali, sta subendo, a partire dal 2013 un processo di forte crescita ed espansione, sia come attività gestite per conto degli enti soci, che da un punto di vista strutturale. Gli utili d'esercizio sono stati interamente destinati ad autofinanziamento.

f) TE.AM. S.R.L.

Il piano predisposto nel mese di marzo 2015, prevedeva il mantenimento della partecipazione, ma nel contempo di continuare il processo di razionalizzazione iniziato nel 2011, con l'obiettivo di ridurre ulteriormente le spese di funzionamento della società.

g) LA ROMAGNOLA PROMOTION S.R.L.


In sede di predisposizione del piano di razionalizzazione redatto nel mese di marzo 2015, era stata individuata la volontà di dismissione della partecipazione, ma non erano ancora state definite le modalità di attuazione, da valutarsi anche alla luce del risultato dell'esercizio 2014.

Alla luce dei risultati economici conseguiti la stessa è stata posta in liquidazione, fase conclusasi nel marzo 2018.

Con la delibera di Consiglio Comunale n. 51 del 28/09/2017 è stato adottato il **piano di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie del Comune di Russi, ai sensi dell'articolo 24 del D.lgs. 175/2016**, con il quale si è stabilito il mantenimento delle partecipazioni del Comune di Russi, ad eccezione delle due società per le quali era già stato avviato il processo di liquidazione, ovvero S.TE.P.RA. società consortile mista e La Romagnola Promotion s.r.l., la cui liquidazione è stata conclusa in data 21/12/2017.

L'assetto partecipativo del Comune di Russi è stato confermato con la deliberazione C.C. n. 93 del 19/12/2019 ad oggetto. "Revisione periodica delle partecipazioni al 31/12/2018 ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 175/2016", con la quale si è evidenziato come non vi fossero interventi di razionalizzazione da adottare, successivamente inviata alla Sezione regionale di Controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 20, comma 3 del TUSP, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro, tramite il Portale Partecipazioni, ai sensi dell'art. 20, comma 3, del TUSP, secondo le modalità stabilite ai sensi del DM 25 gennaio 2015 e a tutte le società partecipate dirette.

Le partecipazioni societarie del Comune di Russi al 31/12/2020 sono pertanto desumibili dalla rappresentazione grafica che segue.



Per quanto riguarda l'assetto di **Ravenna Holding S.p.A.**, considerata la complessità e la natura stesse della società, si vanno di seguito ad analizzare aspetti specifici della stessa, anche in seguito ad alcuni rilievi fatti da Corte dei Conti relativamente ai piani di razionalizzazione straordinaria di altri enti così.

L'art. 20 comma 1 del D.Lgs. n. 175/2016 ha posto a carico delle amministrazioni pubbliche, titolari di partecipazioni societarie, l'obbligo di effettuare annualmente con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo ove ricorrano i presupposti (di cui al comma 2 del medesimo articolo), un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Il suddetto piano, ai sensi del comma 3, dovrà essere adottato entro il 31 dicembre di ogni anno e trasmesso alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente. In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazione approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti (comma 4).

La prima ricognizione periodica ha preso a riferimento, in base al comma 11 dell'articolo 26 del TUSP, la situazione al 31/12/2017, ponendosi evidentemente in continuità crono-logica con la revisione straordinaria precedentemente effettuata ai sensi dell'art. 24 del medesimo decreto, che doveva prendere a riferimento la situazione del settembre 2016 (entrata in vigore del D.Lgs 175/2016).

Nel mese di dicembre 2020 i soci hanno provveduto ad approvare la ricognizione periodica con la situazione aggiornata al 31/12/2019. Appare oggi conseguente pertanto prendere a riferimento per "*l'analisi dell'assetto complessivo delle società*" (art. 20) una situazione cristallizzata al 31/12/2020. Per quanto riguarda gli aspetti di carattere economico-patrimoniale-finanziario, le informazioni sono pertanto attinte dai bilanci 2020 (ultimi approvati disponibili) fornendo eventuali informazioni su fatti successivi solo se rilevanti. In generale si è ritenuto opportuno fornire le informazioni più aggiornate, e rendicontare le azioni già intraprese, specie se attivate in attuazione di progetti illustrati in sede di ricognizione straordinaria, o in relazione ai rilievi della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti su tale documento. Si segnala peraltro che, al momento di redazione del presente documento.

Nel corso del 2021 sono pervenute le deliberazioni n. 9/2021/VSGO del 03.02.2021 e 131/2021/VSGO del 08.06.2021 relative rispettivamente le ricognizioni ordinarie delle partecipazioni societarie al 31/12/2017, al 31/12/2018, al 31/12/2019 dei Comuni di Faenza e di Ravenna.

Alla luce delle disposizioni dell'art. 20 del TUSP in materia di ricognizione periodica, e alla ratio della norma, si fornisce un quadro aggiornato sulle azioni intraprese e sui risultati ottenuti, pur avendo ritenuto gli Enti soci di Ravenna Holding non necessario adottare un vero e proprio piano di razionalizzazione, in sede di approvazione della revisione "straordinaria" o delle successive revisioni "ordinarie".

La presente relazione tecnica si pone l'obiettivo di ricostruire in modo sistematico la situazione delle società partecipate direttamente o indirettamente dal Comune di Ravenna.

L'analisi si articola in una premessa di inquadramento, in una parte generale relativa al "gruppo Ravenna Holding" e alle altre società partecipate, nonché in schede tecniche predisposte al fine di fornire le informazioni utili per l'aggiornamento e il monitoraggio sulle singole società, pur in assenza di un vero e proprio piano di razionalizzazione ai sensi dell'articolo 24, ritenuto non necessario.

Le schede relative alle singole società forniscono un aggiornamento sui dati economico-patrimoniali, focalizzando in particolare l'analisi sulla verifica aggiornata e puntuale della eventuale presenza di situazioni di criticità ai sensi dell'articolo 20, comma 2.

Da un punto di vista metodologico si sottolinea come le schede relative alle società richiamino per gli aspetti strutturali quanto già evidenziato in sede di revisione straordinaria, e in particolare l'analisi ivi effettuata per

ciascuna società, che ha verificato dettagliatamente la sussistenza dei requisiti di stretta necessità rispetto alle finalità perseguite dall'ente e lo svolgimento, da parte della medesima, di una delle attività consentite dall'articolo 4. La ricognizione è stata a suo tempo effettuata in modo puntuale e ha analizzato l'attività svolta dalle singole società a beneficio della comunità di riferimento, tenendo conto del contesto territoriale e del settore specifico di attività. Sono già state valutate quindi, e vengono assunte in questa come sede confermate, le motivazioni che giustificano la scelta dell'utilizzo dello strumento societario, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria.

Il consolidamento delle scelte allora effettuate e confermate nel 2020, viene nella presente relazione supportato da analisi e ricostruzioni aggiornate quando utile o pertinente, tenendo conto in particolare di eventuali modifiche del contesto normativo o giurisprudenziale, nonché dei rilievi formulati nel tempo dalla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti.

Per quanto riguarda il "perimetro" della ricognizione, si sono ricomprese tutte le partecipazioni dirette anche se di ridotta entità, quelle indirette (ai sensi dell'art. 20 comma 1 e per come definite dall'art. 2 comma 1 lettera g) e anche, per completezza dell'analisi, le società quotate HERA S.p.A. e TPER S.p.A. (dal 2017). Rispetto alla ricognizione straordinaria si conferma l'ampliamento del perimetro di analisi, già introdotto con la revisione ordinaria 2018 tenendo conto dei rilievi effettuati dalla Corte dei Conti.

Si segnala che risulta ultimata nel 2019 la revisione degli statuti delle società soggette a controllo pubblico, a norma dell'articolo 26 del TUSP. Nel corso del 2019 in particolare erano stati adeguati gli statuti delle società START Romagna S.p.A. e SAPIR S.p.A., pur trattandosi di società caratterizzate dall'assenza di controllo pubblico, anche al fine di valorizzare la partecipazione degli enti pubblici soci, singolarmente intesa e complessivamente detenuta.

Per tutte le società oggetto di analisi è stata aggiornata, con particolare attenzione, la verifica circa l'eventuale presenza di una situazione di controllo, secondo la peculiare definizione dell'art. 2, comma 1, lett. b).

E' stata valutata in maniera specifica l'eventuale sussistenza di controllo pubblico di cui all'art. 2, comma 1 lett. m) ricorrente per *"le società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi della lettera b)"*. L'analisi è stata aggiornata con particolare riguardo per le società ipoteticamente riconducibili alla condizione di controllo "congiunto" da parte di più soggetti pubblici. Tale fattispecie risulta di più complessa ricostruzione, ed è stata oggetto di numerose pronunce e orientamenti di vari soggetti istituzionali. La ricostruzione è stata effettuata tenendo in particolare considerazione i più recenti o consolidati orientamenti giurisprudenziali.

Si rimanda alle schede relative alle società SAPIR (per cui la stessa Sezione di Controllo ha preso atto dell'assenza di controllo pubblico) e START ROMAGNA, già individuate in passato come degne di particolare attenzione in quanto potenzialmente interessate dalla fattispecie, per una analisi specifica e puntuale dei singoli casi, anticipando alcune considerazioni aggiornate di inquadramento in questo ambito.

Richiamando integralmente quanto esposto nelle relazioni annuali precedenti, già in sede di ricognizione al 31/12/2019 si era rilevato che erano intervenute ulteriori pronunce giurisprudenziali, di segno sostanzialmente convergente con le precedenti in qualche caso particolarmente nette, e contrarie ad una interpretazione estensiva della nozione di controllo pubblico congiunto. Oltre alle già note sentenze del Tar Veneto (n. 363 – 373 e altre del 2018) e del Consiglio di Stato (n. 578/2019 del

13/12/2018) sulla medesima vicenda “Ascopiave”, e alle n. 694 e 695 del 2019 del Tar Marche sull’oggetto specifico, assumevano particolare rilievo le sentenze (16/2019 e 25/2019) delle Sezioni riunite della Corte dei conti in sede giurisdizionale. Si citavano poi Corte dei Conti Sez. Riunite in sede di Controllo 20.06.2019 n. 11, e Corte dei Conti Sez. Controllo Umbria 2.10.2019, n. 76, e Tar Lazio Sez. I 19.4.2019, n. 511.

Le Sezioni riunite in sede giurisdizionale, in particolare, con la sentenza 25/2019 ribadiscono i netti concetti già enunciati nella sentenza 16/2019 sui presupposti per l'attribuzione dello status di società a controllo pubblico ex Dlgs 175/2016. La partecipazione pubblica diffusa, frammentata e maggioritaria, non costituisce in sé, secondo la Corte, prova o presunzione legale (ma mero indice presuntivo) dell'esistenza di un coordinamento tra i soci pubblici, e quindi di un controllo pubblico, che deve essere invece accertato in concreto sulla base di elementi formali. Dunque la partecipazione maggioritaria di più Pubbliche Amministrazioni non può di per sé giustificare l'affermazione di un coordinamento di fatto né può tradursi automaticamente in «controllo». L'interesse pubblico che ciascuna amministrazione deve perseguire non può, secondo le sezioni riunite, dirsi compromesso dall'adozione di differenti scelte gestionali o strategiche, che possono far capo a ciascun socio pubblico in relazione agli interessi locali o alle finalità in concreto realizzate attraverso la società quale soggetto unitario. Il coordinamento tra le amministrazioni socie - tale da comportare una precostituzione della volontà assembleare e dunque configurarsi come «controllo pubblico» - deve risultare da norme di legge o statutarie o da patti parasociali che, richiedendo il consenso unanime o maggioritario, determinino la capacità congiunta delle Pubbliche Amministrazioni di incidere sulle decisioni finanziarie e strategiche della società.

La Corte esclude poi l'esistenza di un obbligo per gli enti proprietari di provvedere alla gestione in modo associato e congiunto in assenza di norme che dettino quest'obbligo espressamente.

Le implicazioni delle sentenze delle sezioni Unite sono importanti. Si conferma tra l'altro la presenza di letture divergenti all'interno della magistratura contabile e si disattendono radicalmente le letture estensive dell'atto di orientamento del 15 gennaio 2018 della Struttura di monitoraggio del MEF.

Ciò che più rileva è che viene con forza affermato che il controllo pubblico ha connotazione dinamica, e quindi implica un dominio esercitato in concreto sull'attività gestionale, e non è desumibile dalla mera partecipazione al capitale, e dunque deve essere pesato alla luce dell'effettivo assetto societario. Se la maggioranza pubblica fa capo a più amministrazioni cumulativamente considerate, il controllo richiede, ritiene la Corte, anche l'elemento positivo del coordinamento formalizzato (sulla base di legge, statuto o patti parasociali), il solo idoneo a determinare l'orientamento delle scelte strategiche della società.

Gli sviluppi più recenti (2020-2021) evidenziano ulteriori sentenze e pareri di giurisdizione amministrativa e contabile a conferma di quanto sostenuto da Sezioni Riunite, Sede Giurisdizionale Sent. n.16 del 22.05.2019 e n.25 del 29.07.2019.

Tra queste, Consiglio di Stato, Sez. III, Sent. n.1564 del 3.03.2020, che conferma l'orientamento di Sez. V, Sent. n. 578 del 23.01.2019).

Sul punto specifico della natura dell’*“orientamento”* del MEF di cui all’art. 15 del D.Lgs. n. 175/2016 pubblicato il 15.1.2018 si è espressa con chiarezza TAR Lazio Sez. II n. 9883/2021 stabilendo che tale tipologia di atto è paragonabile ad una *“circolare interpretativa”* e, tra le stesse priva *“di efficacia vincolante e contenuto prescrittivo”*.

Analoga posizione è assunta anche da Corte dei Conti, Sez. Contr. Veneto, del. n.18/2021/PAR del 29.01.2021.

Rilevante appare la presa di posizione del T.A.R Emilia Romagna con la sentenza n. 858 del 28.12.2020 (che conferma pienamente TAR Marche n. 82/2019). Nelle società partecipate da più amministrazioni pubbliche il controllo pubblico non sussiste in forza della mera sommatoria dei voti spettanti alle amministrazioni socie. Dette società sono a controllo pubblico solo allorché le amministrazioni socie ne condividono il dominio, perché sono vincolate - in forza di previsioni di legge, statuto o patto parasociale - ad esprimersi all'unanimità, per l'assunzione delle "decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale". Non è sufficiente desumere il controllo pubblico dalla mera astratta possibilità per i soci pubblici di far valere la maggioranza azionaria in assemblea.

Alla luce del contesto sopra rilevato, pur confermando la qualificazione di alcune società a partecipazione pubblica (e fermo restando che in queste società il Comune di Ravenna non dispone da solo del controllo di tali società), appare comunque opportuno proseguire nella progressiva estensione, per quanto possibile e compatibile, in via di autovincolo di istituti caratteristici delle società a controllo pubblico, laddove compatibili nei diversi contesti e quindi da adattarsi in differenti concrete modalità (ad es. sito "*Società Trasparente*", regolamento assunzioni; sistema anticorruzione).

Si assume in tal modo volontariamente un indirizzo che porta a ridurre sul piano fattuale le differenze tra i diversi tipi di società, assimilando progressivamente la società partecipazione pubblica a quella a controllo pubblico.

Nel caso delle società miste poi, anche in caso di maggioranza pubblica in assemblea (ed eventualmente anche nei componenti designati nel C.d.A.), e in ipotesi anche se in capo ad un'unica Amministrazione, l'effettiva condizione del controllo pubblico sarà esclusa in presenza di clausole statutarie o di patti parasociali che stabiliscano maggioranze qualificate la cui formazione imponga l'apporto dei soci privati. Si richiamano sul punto le citate per l'autorevolezza Corte dei Conti Sez. Riunite in Sede Giurisdizionale in speciale composizione n. 16/2019 ed inoltre Corte dei Conti Sez. Riunite in sede di Controllo n. 11/2019, nonché Corte dei Conti Sez. Controllo Umbria n. 76/2019, Tar Lazio Sez. I n.511/2019, Tar Marche n. 694 e 695 del 2019.

Le menzionate sentenze evidenziano che nelle società miste, costituite con gara a c.d. "*doppio oggetto*", la rilevante influenza sulla gestione del socio privato, per come desunta da determinati indicatori e garantita da statuto e/o patti parasociali, condizione pacificamente ricorrente in concreto se si analizzano con tale lente lo Statuto ed il patto parasociale di AZIMUT, comportando la definizione di società "*a partecipazione maggioritaria pubblica*" (come definito, per un caso del tutto analogo, da Corte dei Conti Sez. Riunite in Sede Giurisdizionale in speciale composizione n. 16/2019).

Tali condizioni sussistono per Azimut S.p.a. ab origine dal momento della sua configurazione come società mista in data 01.07.2012. La constatazione della mancanza del controllo pubblico è stata in ogni caso oggetto di precedente ricognizione, di cui dà atto peraltro la deliberazione della Sezione Regionale della Corte dei Conti n. 131/2021/VSGO.

Si evidenzia la rilevanza dell'adozione nel corso del 2021 del primo Bilancio di Sostenibilità di Ravenna Holding S.p.a. e del gruppo. La società non è normativamente tenuta all'adozione del report, ma ha ritenuto di adottarlo in via di autolimitazione.

Il Bilancio è pubblicato sul sito della società alla Sezione “*Società trasparente*” al link “*Bilanci*” e quindi può essere visionato nei dettagli.

All'interno del report vengono descritte, tra le altre, le implicazioni in termini di efficientamento e di contenimento dei costi che Ravenna Holding ha progressivamente attuato negli anni grazie alla propria organizzazione specifica.

Rispetto alla prima fase della holding, infatti, a partire dal 2013 sono state progressivamente centralizzate in capo alla capogruppo tutte le attività comuni (Affari Generali, Societari, Amministrazione e Controllo, Servizi Informativi, ecc.), concentrando le singole società del gruppo ristretto sulle attività operative.

Questa struttura organizzativa ha dato luogo a complessive sinergie ed economie di spesa sul gruppo, così come evidenziato nel report di sostenibilità.

La centralizzazione assicura altresì uniformità di comportamenti nel gruppo, di fondamentale importanza data la complessità della legislazione nei vari settori presidiati (cimiteriali, sosta, disinfezione, verde, tributi, farmacie, onoranze funebri).

Costituisce in ogni caso fondamentale strumento per controllare adeguatamente le società e la loro attività, sia ai fini civilistici sia come supporto fondamentale degli enti locali nell'ambito dei controlli di cui all'art. 147 quater del TUEL.

Nell'ambito di tale attività, Ravenna Holding S.p.a. e per essa i suoi enti soci hanno inteso significativamente implementare un forte presidio anticorruzione del gruppo, al fine di prevenire in generale fenomeni di “mala gestio”.

Fra il 2019 e il 2020 Ravenna Holding ha assunto il coordinamento attuativo dei sistemi 231/anticorruzione per tutte le società del gruppo. Sono stati predisposti rilevanti adeguamenti dei modelli 231 e PTPCT, in una logica di perseguire omogeneità e unitarietà di comportamenti, pur tenendo conto delle specificità di ogni società.

La holding ha disposto che tutti gli organi amministrativi riapprovino annualmente a scadenze fisse predefinite, la documentazione del modello 231, anticorruzione, privacy, in modo da disporre con certezza di valutazione aggiornate dei rischi e delle misure da implementare. La centralizzazione comporta anche in capo alla holding la somministrazione dei corsi di formazione anticorruzione per tutto il personale delle società e la garanzia dei flussi informativi – sulla base di procedure adottate -verso gli organi di controllo (OdV, RPCT, ecc.) di tutte le società. La struttura organizzativa del gruppo societario è tale quindi da costituire la prima e più rilevante misura di contenimento della spesa delle società del gruppo ristretto. La capillarità dell'attività svolta all'interno delle varie società, le procedure ed i protocolli adottati, gli esiti degli audit e le misure correttive che emergono per l'adizione, costituiscono “*sistema*” consolidato che consente di garantire funzionalità ed efficienza gestionale, modulando progressivamente organizzazione, procedure, azioni, comportamenti in un equilibrato rapporto tra costi (e la loro struttura) e ricavi.

Si sottolinea al riguardo significativamente come Azimut S.p.a. abbia acquisito del mese di ottobre 2021 la certificazione ISO 37001 anticorruzione, come obiettivo posto da Ravenna Holding S.p.a. e dagli enti locali, in considerazione della natura della società (a partecipazione privata) e della sua oggettiva complessiva dell'attività (multiservizi). In considerazione del forte presidio di coordinamento della capogruppo dei sistemi integrati 231/anticorruzione che assicurano alle società del gruppo in modo omogeneo ed in continuo i necessari adeguamenti calati nella specialità delle singole società, la

capogruppo ha ritenuto di sottoporre a certificazione la società più complessa, anche come riscontro sul gruppo dei sistemi adottati.

Ciò premesso, con riferimento alla data del 31/12/2020 (le quote societarie evidenziate sono quelle detenute a tale data), la presente relazione ha riguardato le società facenti capo al gruppo Ravenna Holding, così rappresentate:

- **RAVENNA HOLDING SPA**, holding capogruppo partecipata dai Comuni di Ravenna (77,08%), Cervia (10,08%), Faenza (5,17%), Russi (0,66%) e dalla Provincia di Ravenna (7,01%), società soggetta alla direzione e coordinamento da parte del Comune di Ravenna e al controllo analogo congiunto da parte di tutti i soci ai sensi della “Convenzione ex art. 30 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 fra gli enti locali soci di Ravenna Holding S.p.A. per la configurazione della società quale organismo dedicato per lo svolgimento di compiti di interesse degli enti locali e l’esercizio del controllo analogo congiunto sulla società stessa e sulle società partecipate operanti secondo il modello in house providing”;
- **ASER SRL**, controllata al 100% da Ravenna Holding S.p.A.;
- **AZIMUT SPA**, società mista pubblico-privata controllata (civilisticamente con le particolarità sopra evidenziate) da Ravenna Holding S.p.A. (59,80%);
- **RAVENNA ENTRATE SPA**, società in house providing controllata al 100% da Ravenna Holding S.p.A.;
- **RAVENNA FARMACIE SRL**, società in house providing controllata al 92,47% da Ravenna Holding S.p.A.; soggetta al controllo analogo congiunto da parte di tutti i soci ai sensi della “Convenzione ex articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) fra gli enti Locali soci di Ravenna Farmacie S.r.l. e Ravenna Holding S.p.A. per la conferma e la piena attuazione della configurazione della società quale organismo dedicato allo svolgimento di compiti di interesse degli enti locali e l’esercizio di un controllo analogo congiunto sulla società”;
- **ROMAGNA ACQUE – SOCIETA’ DELLE FONTI SPA**, società in house providing partecipata da Ravenna Holding S.p.A. (29,13%) soggetta al controllo analogo congiunto da parte di tutti i soci ai sensi della “Convenzione ex art. 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) fra gli enti soci di Romagna Acque – Società delle Fonti S.p.A., per l’esercizio del controllo analogo congiunto su Romagna Acque – Società delle Fonti S.p.A.”. Romagna Acque detiene una partecipazione nella società PLURIMA S.P.A. del 32,28%, che viene analizzata nella presente relazione;
- **START ROMAGNA SPA**, società a partecipazione pubblica (Ravenna Holding S.p.A. 24,51%);
- **SAPIR SPA**, società a partecipazione pubblica (Ravenna Holding S.p.A. 29,16 %);

- **TPER SPA** partecipata da Ravenna Holding S.p.A. (0,04%); la società nel 2017 ha emesso strumenti finanziari negoziati nel mercato regolamentato;
- **HERA SPA**, società quotata in borsa, partecipata da Ravenna Holding S.p.A. (4,98%).

CONCLUSIONI – PRESENTAZIONE SCHEDE

Si anticipano in forma sintetica le conclusioni delle analisi relative agli aspetti di maggior rilievo richiesti dal TUSP e diffusamente trattati nelle schede tecniche definite con i soci.

Progr.	Ragione sociale	Partecipazione in controllo di Ravenna Holding S.p.A.	Test Art. 4	Test Art. 20 comma 2	Detenibilità
Dir	Ravenna Holding S.p.A.		Art. 4 co. 2 lett. d) Art. 4 co. 5	NO	SI
Ind	ASER - Azienda Servizi Romagna S.r.l.	SI	Art. 4 co. 2 lett. a)	NO	SI
Ind	AZIMUT S.p.A.	SI**	Art. 4 co. 2 lett. c)	NO	SI
Ind	Ravenna Entrate S.p.A.	SI	Art. 4 co. 2 lett. d)	NO	SI
Ind	Ravenna Farmacie S.r.l.	SI	Art. 4 co. 2 lett. a)	NO	SI
Ind	Romagna Acque - Società delle fonti S.p.A.	NO*	Art. 4 co. 2 lett. a)	NO	SI
Ind	Plurima S.p.A.	NO	Art. 1 co. 4 lett. a) Art. 4 co. 2 lett. a) e b)	Art.1 co. 4 società a partecipazione pubblica di diritto singolare	SI
Ind	SAPIR S.p.A.	NO	Art. 4 co. 3 Art. 4 co. 2 lett. a)	NO	SI
Ind	Start Romagna S.p.A.	NO	Art. 4 co. 2 lett. a)	NO	SI
Ind	HERA S.p.A.	NO	Art. 4 co. 2 lett. a)	NO	SI
Ind	TPER S.p.A.	NO	Art. 4 co. 2 lett. a)	NO	SI

* *Controllo analogo congiunto*

** *Controllo civilistico (NON controllo ai sensi del TUSP).*

**RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE
PARTECIPAZIONI PUBBLICHE
ARTICOLO 20 D.LGS 175/2016**

PARTECIPAZIONI DIRETTE

RAVENNA HOLDING S.P.A.

Progressivo società partecipata:	1
Denominazione società partecipata:	Ravenna Holding S.p.a.
Tipo partecipazione:	Diretta
Attività svolta:	Strumento organizzativo degli enti soci mediante il quale l'ente locale partecipa nelle società, anche di servizio pubblico locale, rispondenti ai modelli previsti dalla normativa interna e comunitaria, al fine di garantire l'attuazione coordinata ed unitaria dell'azione amministrativa nonché un'organizzazione efficiente, efficace ed economica nell'ordinamento dell'ente locale, nel perseguimento degli obiettivi di interesse pubblico di cui l'ente stesso è portatore.

Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4):

La società:

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)	X
Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)	X

Per le motivazioni relative al rispetto dei vincoli di scopo di cui al comma 1 dell'articolo 4 del TUSP (D.Lgs. 175/2016), e la riconducibilità ad una delle attività di cui ai commi 2 e seguenti, si richiamano le considerazioni già indicate nella revisione straordinaria delle partecipazioni ai sensi dell'articolo 24 dello stesso TUSP, riprese anche nei successivi piani di razionalizzazione periodica delle partecipazioni (con riferimento alla situazione al 31/12/2017, al 31/12/2018 e al 31/12/2019) predisposti ai sensi dell'art. 20 del Dlgs 175/2016.

Ad integrazione delle richiamate analisi, si evidenzia che il citato D.Lgs. 175/2016, all'art. 4 comma 5, legittima esplicitamente le società capogruppo, avvalorando il modello della holding già in uso nella prassi amministrativa per la partecipazione indiretta da parte dell'ente locale. Tale espressa previsione rafforza la certezza che sia assolto per tali società il c.d. vincolo di scopo di cui all'art. 4 comma 1 del TUSP. Il secondo comma dello stesso articolo richiede che l'oggetto sociale sia riconducibile a determinati settori (c.d. vincolo di attività) ed enuncia alcuni casi espressi in cui tale correlazione si verifica "ex lege" (tra i quali quello di cui alla lettera d) per quanto qui di interesse).

Tale elencazione peraltro non può considerarsi esaustiva, tanto che i commi successivi al 2 dello stesso articolo 4 prevedono altre fattispecie di attività specificamente ammesse.

Il comma 5 dell'art. 4 prevede appunto una disposizione specifica relativa alle società holding, e potrebbe autonomamente far ritenere che le società "che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie di enti locali" assolvono al vincolo di scopo, e costituiscono, in quanto tali, partecipazioni legittimamente detenibili dagli enti locali.

Le holding partecipate dagli enti locali hanno un oggetto sociale tipico e pare oggi superata le tesi in base alla quale esse rappresentano meri mezzi indiretti di gestione delle attività delle società partecipate. Dunque la holding di partecipazione degli enti locali pare correttamente

inquadabile come una società con oggetto di prevalente natura finanziaria che produce servizi per la gestione delle partecipazioni, con un proprio oggetto autonomo svincolato da quello delle proprie partecipate. (in tal senso si veda anche il documento del Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti Esperti Contabili "Holding degli enti locali, attività finanziaria e modelli di governance" 2010).

La natura servente (strumentale) della società holding non dipende da contratti di affidamento in house per la prestazioni di servizi, ma è insita nella stessa società in quanto nell'oggetto sociale dello statuto si prevede la detenzione e gestione delle partecipazioni sociali.

La partecipazione alla società holding per gli enti soci è tra l'altro funzionale all'attuazione dello schema del c.d. in house a cascata pluri partecipato, rappresentando la società capogruppo il luogo dell'esercizio del controllo analogo congiunto anche sulle società "figlie", in quanto gli enti partecipando agli organismi di tale società assumono in modo coordinato le decisioni sugli obiettivi, sulle strategie e sulle operazioni più importanti che compiranno anche le società indirettamente controllate caratterizzate da tale modello di governance.

Il TUSP individua e definisce in varie disposizioni il ruolo delle società holding, codificando la possibilità di partecipazione indiretta, che si verifica quando una società è partecipata per il tramite di una società od organismo controllati da parte di una Pubblica Amministrazione.

Si richiamano in particolare i seguenti aspetti:

- viene definito il modello dell'in house cosiddetto "a cascata", cioè dell'affidamento in house a società partecipata tramite una holding. Esplicitamente il controllo analogo infatti "può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione partecipante";
- il divieto di costituire nuove società da parte di quelle che autoproducono beni o servizi strumentali "non si applica alle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie di Enti locali, salvo il rispetto degli obblighi previsti in materia di trasparenza dei dati finanziari e di consolidamento del bilancio degli enti partecipanti".

La struttura di governance incentrata sulla Holding può rappresentare anche un'efficace modello di attuazione del sistema di controllo delle partecipate previsto anche nell'art. 147 quater del TUEL.

Il percorso di razionalizzazione delle partecipazioni, nel più ampio processo su scala romagnola, e l'ingresso nella compagine societaria prima dei Comuni di Cervia e Faenza (2011), poi della Provincia di Ravenna e del Comune di Russi (2015), hanno innovato significativamente la struttura e la governance della Società, ampliandone la sfera di azione (holding pluripartecipata). Le operazioni straordinarie avvenute a partire dal 2011, in una logica di semplificazione e razionalizzazione, hanno modificato la struttura patrimoniale (con la fusione per incorporazione di due società dotate di ingente patrimonio immobiliare in particolare relativamente a reti idriche) ed economica rispetto alla sua costituzione.

Ravenna Holding è società pienamente rispondente al modello c.d. "in house", essendo presenti i tre requisiti del:

- a) capitale totalmente pubblico;
- b) esercizio di un controllo analogo da parte degli Enti soci, con influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni importanti della società;
- c) maggior parte dell'attività svolta in relazione alla sfera dei soci.

La società svolge il 100% della propria attività per il perseguimento delle finalità istituzionali degli Enti Soci.

Lo statuto societario è stato modificato nel corso del 2018 per adeguarne le previsioni al Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al D.Lgs. 175/2016 e s.m.i., effettuandone una revisione organica e complessiva, con l'inserimento di prescrizioni dirette a

rafforzare l'efficacia degli strumenti fondamentali di governance e di controllo sulle società partecipate e valorizzare la partecipazione pubblica.

La revisione statutaria è stata accompagnata dall'aggiornamento della convenzione ex articolo 30 del TUEL, per ragioni di coordinamento ai fini dell'efficace disciplina della governance relativa all'esercizio del controllo analogo, anche congiunto, sulle società partecipate operanti secondo il modello *in house providing* nonché, più in generale, ai fini dell'esercizio attraverso Ravenna Holding di poteri di indirizzo e controllo su tutte le società del Gruppo.

La Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, in sede di esame della ricognizione straordinaria delle partecipazioni degli enti soci di Ravenna Holding S.p.A., con delibera n 90/2018/VCGO adunanza del 10/4/2018 relativa alla ricognizione straordinaria del Comune di Ravenna ha rilevato il mancato pieno adeguamento delle disposizioni statutarie concernenti l'organo amministrativo, che prevedevano che la società potesse essere amministrata indifferentemente da un amministratore unico o da un organo collegiale composto da cinque membri (di cui tre nominati dal Comune di Ravenna), alle previsioni di cui all'art.11, commi 2 e 3, del T.U. n. 175 del 2016, secondo le quali la regola dell'amministratore unico può essere derogata sulla base di una motivata delibera assembleare sussistendo specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto dell'esigenza di contenimento dei costi.

L'art. 16 3° comma del D.Lgs. n. 175/2016 prevede che l' 80% del fatturato sia svolto nello svolgimento dei compiti affidati dagli enti locali. L' art. 4 dello Statuto tratta per converso le attività fino al 20% residuo da autorizzarsi dall'Assemblea al fine di conseguire economie di scala o recuperi di efficienza. Si tratta unicamente di due prospettive diverse, fermo restando che entrambe sono integrate dall'art. 16 del D.Lgs. n. 175/2016. Potrà nel caso essere disposta variazione in sede della prossima modifica statutaria utile.

REQUISITI ARTICOLO 20, COMMA 2 TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ PUBBLICHE

Riferimento esercizio 2020

Numero medio dipendenti	17
Numero amministratori	5
di cui nominati dall'Ente	3
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0

Costo del personale	€ 1.044.882,00
Compensi amministratori	€ 139.260,00
Compensi componenti organo di controllo (compreso società di revisione)	€ 56.902

RISULTATO D'ESERCIZIO	Bil. Civilistico	Bil. Consolidato
2020	14.009.144	10.776.222
2019	14.586.513	16.565.402
2018	12.622.412	14.714.741
2017	9.975.080	11.068.118
2016	10.474.851	13.785.678
2015	13.339.810	14.855.474

FATTURATO	Bil. Civilistico	Bil. Consolidato
2020	2.001.237	102.102.290
2019	20.637.352	108.458.834
2018	18.321.706	104.181.239
FATTURATO MEDIO	13.653.432	104.914.121

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, comma 2

La società non ricade in nessuna delle ipotesi indicate dall'art. 20, comma 2, lett. a) - g), in quanto:

- a) la società rientra in una delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a);
- b) la società non è priva di dipendenti e il numero degli amministratori non è superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b);
- c) la società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c);
- d) il fatturato medio è superiore al milione di euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d);
- e) la società non ha prodotto perdite nei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e);
- f) non si rileva la "necessità di contenimento dei costi funzionamento" (art. 20, co. 2, lett. f) in quanto la società continua a garantire il pieno equilibrio economico-gestionale. In applicazione dell'art. 19 comma 5 si è consolidato un meccanismo di definizione e assegnazione di indirizzi e obiettivi specifici, coerenti con le singole fattispecie societarie e relativi anche alla gestione del personale, alla Holding e alle società operative, assegnati direttamente dagli enti locali soci e recepiti/previsti nei budget delle società.
- g) non si rileva la necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g).

Sostenibilità economico-finanziaria

Dall'analisi dei dati e degli indici di bilancio dell'ultimo triennio emerge una situazione patrimoniale - finanziaria solida ed equilibrata; un indebitamento netto bilanciato; una buona capacità dell'impresa di fronteggiare i propri impegni finanziari disponendo di adeguati mezzi; risultati economici positivi e una buona redditività.

Tabella riassuntiva dei dati dei bilanci degli ultimi quattro esercizi:

Conto Economico riclassificato	2017	2018	2019	2020
Dividendi	10.861.588	10.854.384	10.730.406	15.013.163
Proventi da gestione delle reti	3.071.161	3.092.695	3.051.678	3.042.533
Altri ricavi e proventi	1.416.313	1.567.483	1.952.337	1.940.559
Valore della produzione	15.349.062	15.514.562	15.734.421	19.996.255
Acquisti	-10.507	-10.186	-12.046	-14.293
Servizi e godimento beni di terzi	-487.952	-497.440	-488.596	-469.958
Oneri diversi di gestione	-179.209	-236.313	-291.068	-244.855
Totale costi operativi esterni	-677.668	-743.939	-791.710	-729.106
Valore Aggiunto	14.671.394	14.770.623	14.942.711	19.267.149
Costo del personale compreso distacchi	-1.048.953	-1.032.148	-1.309.287	-1.374.146
EBITDA = Margine operativo lordo	13.622.441	13.738.475	13.633.424	17.893.003
Ammortamenti e acc.ti	-3.618.171	-3.676.153	-3.683.686	-3.666.542
EBIT = Risultato operativo	10.004.270	10.062.322	9.949.738	14.226.461
Gestione finanziaria	-263.185	-178.517	-151.902	-256.189
Risultato ante gestione straordinaria ed imposte	9.741.085	9.883.805	9.797.836	13.970.272
Proventi straordinari	0	2.696.421	4.894.979	0
Totale gestione straordinaria	0	2.696.421	4.894.979	0
Risultato ante imposte	9.741.085	12.580.226	14.692.815	13.970.272
Imposte dell'esercizio	233.995	42.186	-106.302	38.872
Risultato netto	9.975.080	12.622.412	14.586.513	14.009.144

Risulta necessario richiamare l'emergenza sanitaria globale dovuta al propagarsi del Covid-19 che ha colpito l'economia italiana e il nostro territorio dal mese di febbraio 2020.

Si rileva che, ad oggi, tale emergenza non ha comportato per la società e per il gruppo rilevanti ripercussioni sia sugli aspetti operativi aziendali, che sugli impatti finanziari ed economici.

Ravenna Holding dalla sua costituzione nel 2005 ha distribuito dividendi agli azionisti (inclusa la proposta relativa al bilancio 2020) per oltre 115 milioni di euro, pari a oltre l'82% dell'utile prodotto, oltre a 35 milioni di euro per la riduzione volontaria del capitale (2015 - 2018), per un totale erogato che supera i 150 milioni di euro.

Le previsioni per il triennio 2021-2023 aggiornate, approvate dall'assemblea dei soci in data 9 luglio 2021, si palesano in miglioramento generalizzato rispetto al Piano approvato a febbraio, nonostante la distribuzione di dividendi in misura molto significativa deliberata con l'approvazione del bilancio 2020 (12,9 milioni di euro), e la conferma di rilevanti investimenti.

Nel Piano triennale 2021-2023 aggiornato, il Cash Flow generato dalla gestione corrente, per l'anno 2021 è superiore ai 16 milioni di euro, per il 2022 superiore ai 14 milioni di euro e il 2023 superiore ai 13 milioni di euro.

Il piano 2021-2023 aggiornato, prevede risultati economici pienamente soddisfacenti, assicurando al contempo la piena sostenibilità della posizione finanziaria. La Società si conferma in grado di garantire, nel rispetto dei presupposti delineati nel Piano approvato, oltre che i vantaggi finanziari ed economici di una gestione coordinata delle partecipazioni degli Enti Soci, anche importanti investimenti.

L'utile netto previsto per il 2021 supera i 12 milioni di euro, quello stimato per il 2022 si approssima agli 11 milioni di euro ed il risultato 2023 risulta superiore ai 9 milioni di euro.

Mantenimento della partecipazione:

La holding garantisce ai soci enti locali qualità e coordinamento nella gestione amministrativa e finanziaria delle partecipazioni, e la possibilità di impartire indirizzi alle società operative e verificarne il rispetto. Il sistema di controllo sulle società partecipate (oggi rafforzato dal testo unico) pur rimanendo in capo a "strutture proprie degli enti locali che ne sono responsabili", si avvale del un ruolo operativo fondamentale della holding.

La holding rappresenta, pertanto, un efficace strumento per la programmazione e il controllo delle partecipate degli enti locali in quanto:

- opera con meccanismi di governance attuati con il controllo analogo e pertanto l'ente locale non perde proprie prerogative per effetto dell'allungamento della catena di comando ma, il caso del modello romagnolo forlivese ne è un esempio, ne perfeziona le modalità di attuazione;
- provvede a elaborazioni a supporto dell'ente locale, che risulta quindi agevolato nell'esercizio di un dovere/potere che rimane di esclusiva competenza delle strutture interne di quest'ultimo: si pensi al bilancio consolidato, il controllo accentrato della finanza di gruppo, l'accentramento nella holding delle funzioni di staff delle controllate.

La presenza della holding capogruppo consente un approccio più efficace per integrare gli strumenti di governo societario con i nuovi adempimenti, come previsti dall'art. 6 del TUSP, che se appaiono ispirati a corretti principi di governance societaria, rappresentano altresì sfide importanti, in particolare per le realtà di non grandi dimensioni, e richiedono professionalità specifiche non sempre disponibili.

Appare evidente il ruolo fondamentale che la società capogruppo può esercitare. La presenza della holding consente di dare attuazione ai sempre più numerosi e complessi adempimenti normativi in modo coordinato, eventualmente con la centralizzazione di alcune attività, fornendo supporto e assistenza alle società figlie in materie di non agevole gestione. Tale opportunità può rappresentare un fattore determinante in termini di efficacia ed effettività,

risultando più semplice presidiare tali problematiche in maniera centralizzata e in una logica di gruppo, con personale che può essere qualificato e aggiornato.

Si evidenzia a tal proposito il fondamentale ruolo di Ravenna Holding e l'importanza dell'attività tesa a dare attuazione anche in tutte le società del gruppo ristretto, alle procedure per il pieno rispetto delle norme pubblicistiche, con il presidio in particolare delle attività legate al modello organizzativo ex D.Lgs 231/2001, alla trasparenza e alla prevenzione della corruzione. In particolare il presidio dell'attività contrattuale approcciato in una prospettiva di gruppo, è centrale in una logica di prevenzione dei fenomeni corruttivi, e si relaziona quindi strettamente con le azioni ed i protocolli previsti all'interno del Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 e del Piano Anticorruzione sia della società capogruppo che delle controllate.

Il bilancio consolidato della Holding costituisce in particolare uno strumento molto utile, consentendo in prospettiva una notevole semplificazione a servizio dell'ente locale socio nel presentare la situazione patrimoniale, finanziaria e reddituale del «Gruppo Ente Locale» come unica entità distinta dalla pluralità dei soggetti giuridici che la compongono, attraverso un unico documento che sintetizza gli andamenti economico-patrimoniali di tutte le società nel perimetro di consolidamento. La redazione di un consolidato della capogruppo previene, anche grazie alla grande solidità patrimoniale e finanziaria, eventuali impatti sui bilanci degli Enti.

Conclusione:

- Il D.Lgs. 175/2016 (TUSP), all'art. 4 comma 5, legittima esplicitamente la presenza delle holding. L'attività della società Ravenna Holding S.p.A. è in ogni caso direttamente riconducibile ad una delle categorie indicate nell'articolo 4 comma 2 del TUSP e necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente.
- La società Ravenna Holding S.p.A. non ricade in nessuna delle ipotesi indicate dall'art. 20, comma 2, lett. a) - g), pertanto non si ravvisa la necessità di individuare azioni di riassetto per la sua razionalizzazione.

Posto, pertanto, il rispetto dei parametri sopra indicati si prevede di mantenere la partecipazione societaria.

TE.AM S.r.l

Progressivo società partecipata:	2
Denominazione società partecipata:	TE.AM. S.r.l.
Tipo partecipazione:	Diretta
Attività svolta:	Società degli assets - Amministrazione e gestione reti ed impianti servizio idrico integrato, ed impianti connessi; gestione canile intercomunale.

Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4):

La società:

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)	X
Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)	X

Società a partecipazione pubblica

Società a capitale totalmente pubblico vincolato, in quanto costituita a seguito del conferimento da parte degli enti soci delle reti del servizio idrico integrato.

Le reti di proprietà sono gestite con affidamento ad HERA S.p.A., regolato attraverso apposita convenzione da parte dell'Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (ATERSIR) ai sensi dell'articolo 16 comma 1 del D.lgs 175/2016. La società, inoltre, sempre sulla base di convenzione con ATERSIR ha finanziato, iscrivendole a patrimonio, investimenti nel settore idrico e dei rifiuti (realizzazione di isole ecologiche).

Tutte le tariffe ed i canoni percepiti, in relazione agli assets (sia di provenienza dal patrimonio degli enti locali, che realizzati direttamente da TE.AM.) affidati al gestore sono determinati da ATERSIR e dall'Autorità nazionale per L'Energia Elettrica, il Gas ed il Servizio Idrico (AEEGSI) trattandosi di servizio pubblico che trova remunerazione nelle tariffe dell'utente finale del servizio.

TE.AM. è inoltre affidatario del servizio di gestione del Canile intercomunale degli enti locali soci ad eccezione del Comune di Russi. Oltre l'80% del fatturato è pertanto relativo ai servizi per gli enti locali soci.

REQUISITI ARTICOLO 20, COMMA 2 TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ PUBBLICHE

Riferimento esercizio 2020

Numero medio dipendenti	0
Numero amministratori	1
di cui nominati dall'Ente	1
Numero componenti organo di controllo	0
di cui nominati dall'Ente	0

Costo del personale (voce B9 Bilancio)	€ 0,00
0Compensi amministratori	€ 0,00
Compensi componenti organo di controllo (compreso società di revisione)	€ 0,00

	2020	2019	2018
CAPITALE SOCIALE	€ 110.000,00	€ 110.000,00	€ 110.000,00
CAPITALE NETTO	€ 85.207.478,00	€ 85.441.277,00	€ 85.671.738,84
UTILE/PERDITA	-€ 233.799,00	-€ 230.463,00	-€ 218.324,18

FATTURATO	
2017	€ 1.145.908,92
2018	€ 1.154.460,56
2019	€ 1.107.757,00
2020	€ 1.030.464,00
COSTO DELLA PRODUZIONE	
2017	€ 1.373.279,32
2018	€ 1.376.248,13
2019	€ 1.351.881,00
2020	€ 1.107.757,00

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, comma 2

La società è da considerarsi ad interesse generale, ai sensi dell'articolo comma 2 lettera a) D.Lgs. 175/2016.

La società è priva di dipendenti e l'amministratore unico, privo di compenso, sono attribuite le competenze svolte dai dipendenti e al gestione è svolta dal personale dell'unione dei Comuni della Bassa Romagna senza nessun compenso aggiuntivo, nell'ottica di razionalizzazione dei costi.

La società nel mese di dicembre 2011, su impulso degli enti locali soci, ha modificato il proprio assetto di governance ed è stata trasformata da Società per azioni a società a responsabilità limitata, forma giuridica ritenuta più idonea alle dimensioni societarie. Tale scelta, oltre che dettata dalla volontà di modificare la governance, con un rafforzamento del controllo analogo da parte dei soci pubblici, è stata determinata dall'esigenza di ottenere una forte razionalizzazione dei costi, stante il fatto che i ricavi derivanti dalla gestione dell'attuale core business (società degli assets - Servizio idrico integrato) sono fissati per legge.

Per quanto riguarda le reiterate perdite, le cui cause e le azioni intraprese sono illustrate nella nota integrativa e nello stesso piano di revisione straordinaria si evidenzia, che è in fase di avanzamento, il progetto di fattibilità e sostenibilità di aggregazione in unico ente degli assets del servizio idrico dell'area romagnola, in quanto la problematica della scarsa o nulla redditività di tali cespiti è comune, in modo più o meno evidente, a tutte le società che detengono tali reti idriche originariamente di proprietà comunale.

Viste le considerazioni fatte si è valuta la possibilità di mantenimento della società.

DELTA 2000 Soc. Cons. A R.L.

Progressivo società partecipata:	3
Denominazione società partecipata:	DELTA 2000 Soc. Cons. A R.L.
Tipo partecipazione:	Diretta
Attività svolta:	L'attività della società è finalizzata all'ideazione, attuazione, coordinamento, gestione e rendicontazione tecnico-economica di azioni e progetti riferiti a programmi economici territoriali, al servizio degli Enti Locali, delle Associazioni, degli operatori e dell'intera collettività. I principali ambiti di intervento sono agricoltura e pesca, ambiente e territorio, turismo e cultura, industria e artigianato, risorse umane, cooperazione territoriale, progetti integrati.

Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4):

La società:

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)	X
È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)	X

Società misto pubblica a prevalente partecipazione pubblica

DELTA 2000 Soc. cons. a r.l. è un Gruppo di Azione Locale e come tale ricade nell'applicazione dell'art. 4 co. 6 ai sensi del quale è fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'art. 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013 e dell'art. 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15.5.2015. Si ritiene la partecipazione indispensabile per l'esercizio delle funzioni istituzionali dell'ente in quanto la società si inserisce nel quadro della evoluzione delle strategie comunitarie, nazionali e regionali, che prevedono la differenziazione delle politiche, quale strumento operativo di supporto agli Enti pubblici locali e alle imprese del territorio, per svolgere funzioni di animazione, informazione, progettazione, assistenza tecnica e gestione degli interventi a livello locale. In particolare, in estensione a progetti o iniziative assegnate direttamente, partecipa alla concreta attuazione delle politiche di sviluppo con la funzione di migliorare la integrazione tra la fase di progettazione e la fase della gestione, agendo particolarmente sul potenziale endogeno per elevare l'impatto degli interventi programmati.

REQUISITI ARTICOLO 20, COMMA 2 TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ PUBBLICHE

Riferimento esercizio 2020

	2020	2019	2018
CAPITALE SOCIALE	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00
CAPITALE NETTO	€ 240.280,00	€ 233.046,00	€ 226.346,00
UTILE/PERDITA	€ 7.235,00	€ 6.698,00	€ 6.088,00

FATTURATO	
2017	€ 479.182,00
2018	€ 1.296.949,00
2019	€ 943.956,00
2020	€ 721.905,00
COSTO DELLA PRODUZIONE	
2017	€ 453.325,00
2018	€ 1.251.828,00
2019	€ 899.677,00
2020	€ 679.308,00

SPESE DI PERSONALE	
2017	€ 205.539,00
2018	€ 281.373,00
2019	€ 206.611,00
2019	€ 192.208,00

La società non ricade in nessuna delle ipotesi indicate dall'art. 20, comma 2, lett. a) - g), in quanto:

- a) la società rientra in una delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a);
- b) la società non è priva di dipendenti e il numero degli amministratori non è superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b);
- c) la società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c);
- d) il fatturato medio è superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies);
- e) la società non ha prodotto perdite nei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- f) non si rileva la "necessità di contenimento dei costi funzionamento" (art. 20, co. 2, lett. f) in quanto la società continua a garantire l'equilibrio economico-gestionale.
- g) non si rileva la necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, comma 2

I comuni soci hanno deliberato di aderire all'aumento di capitale da sottoscrivere entro il 31/12/2018, portandolo ad un importo massimo di € 200.000, con l'obiettivo di poter avere la rilevanza e la solidità necessaria per la partecipazione ai progetti europei a cui è stata ammessa

Mantenimento della partecipazione

La società è stata costituita in attuazione dell'art 31 del regolamento CE n.13/2013- Gruppo di Azione Locale e come tale ricade nell'applicazione dell'art. 4 co. 6, in sede di revisione straordinaria si è ribadita la possibilità di mantenere la partecipazione. Anche in sede di analisi volta alla predisposizione della revisione ordinaria si rileva il rispetto dei parametri gestionali e di attività che consentono di detenere la partecipazione.

ANGELO PESCARINI SCUOLA ARTI E MESTIERI SOC.CONS. A R.L.

Progressivo società partecipata:	4
Denominazione società partecipata:	ANGELO PESCARINI SCUOLA ARTI E MESTIERI SOC. CONS. A R.L
Tipo partecipazione:	Diretta
Attività svolta:	Progettazione e gestione di iniziative di formazione, iniziale, superiore e continua destinati alla qualificazIone di giovani ed adulti sviluppo sociale ed economico del territorio.

Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26):

La società:

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)	X
Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)	X

Società a totale partecipazione pubblica

La società è a totale partecipazione pubblica e svolge una rilevante parte della sua attività nei confronti di categorie svantaggiate, organizzando corsi per minori in dispersione scolastica, attività rivolte all'accompagnamento, orientamento e costituzione di tirocini aziendali.

L'attività della società è da considerarsi per i motivi sopra brevemente esposti come strettamente necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali di formazione professionale delegata dalla Regione con legge Regionale n.12/2003.

REQUISITI ARTICOLO 20, COMMA 2 TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ PUBBLICHE

Riferimento esercizio 2020

	2020	2019	2018
CAPITALE SOCIALE	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00
CAPITALE NETTO	€ 352.110,00	€ 340.306,00	€ 309.405,00
UTILE/PERDITA	€ 11.801,00	€ 30.902,00	€ 26.276,00

FATTURATO	
2017	€ 3.835.164,00
2018	€ 3.630.866,00
2019	€ 3.672.391,00
2020	€ 3.128.660,00

COSTO DELLA PRODUZIONE	
2017	€ 3.774.373,00
2018	€ 3.560.220,00
2019	€ 3.616.582,00
2020	€ 3.091.099,00

SPESE DI PERSONALE	
2017	€ 1.173.610,00
2018	€ 1.093.878,00
2019	€ 1.404.402,00
2020	€ 1.126.220,00

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, comma 2

La società nel corso degli esercizi dal 2009 ad oggi ha operato una razionalizzazione dei costi di esercizio, volti alla riduzione degli stessi, La società ha operato e sta operando interventi di razionalizzazione, soprattutto per quanto riguarda i costi amministrativi e generali. Lo spostamento della sede legale e la contestuale chiusura di alcune sedi operative, ha determinato è stata effettuata in questa ottica.

Vi saranno degli incrementi sulle attività formative a favore di categorie svantaggiate.

I requisiti di cui all'art.20 risultano essere rispettati

Mantenimento della partecipazione

Non si segnalano particolari azioni da intraprendere, se non il proseguimento degli interventi già in corso di controllo e riduzione dei costi. Vi sono i requisiti per il mantenimento della partecipazione.

Conclusione:

Anche in sede di revisione straordinaria si confermata la possibilità di detenere la partecipazione, avendo la società un ruolo di importanza sociale nei confronti di attività rivolte a categorie svantaggiate, ove strutture private non hanno interesse a operare o possono avere difficoltà.

BASSA ROMAGNA CATERING SPA

Progressivo società partecipata:	5
Denominazione società partecipata:	BASSA ROMAGNA CATERING SPA
Tipo partecipazione:	Diretta
Attività svolta:	Realizzazione e gestione di centri per la produzione di pasti per la ristorazione collettiva - fornitura di pasti agli enti pubblici soci, gestione del servizio di mensa interaziendale del territorio del Comune di Lugo.

Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26):

La società:

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)	X
Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, co. 2, lett. d)	X

Società mista pubblico privata

La società è stata oggetto di importante intervento di razionalizzazione organizzativa e gestionale nel corso del 2014 e 2015 a seguito della gara a doppio oggetto per l'affidamento dei contratti di fornitura dei pasti per le mense scolastiche e per i servizi assistenziali gestiti dall'Unione dei Comuni della Bassa Romagna. Importanti interventi di contenimento dei costi ed incremento del fatturato. La scelta del socio privato è stata fatta conformemente a quanto ora prescrive l'articolo 17 del D.lgs 175/2016

REQUISITI ARTICOLO 20, COMMA 2 TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ PUBBLICHE

Riferimento esercizio 2020

	2020	2019	2018
CAPITALE SOCIALE	€ 774.675,00	€ 774.675,00	€ 774.675,00
CAPITALE NETTO	€ 2.167.234,00	€ 2.083.398,00	€ 2.170.168,00
UTILE/PERDITA	€ 83.836,00	€ 663.231,00	€ 752.375,00

Numero medio dipendenti	101
Numero amministratori	3
di cui nominati dall'Ente	1
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0

Costo del personale	€ 1.167.110,00
Compensi amministratori	€. 50.000,00
Compensi componenti organo di controllo	€.10.500,00

FATTURATO	
2017	€ 9.080.273,00
2018	€ 8.718.598,00
2019	€ 9.005.548,00
2020	€ 6.152.576,00
COSTO DELLA PRODUZIONE	
2017	€ 8.075.124,00
2018	€ 7.661.069,00
2019	€ 8.065.068,00
2020	€ 6.034.235,00

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, comma 2

Gli obiettivi, ed i vincoli gestionali sono stati esplicitati e definiti in sede di affidamento, a seguito della gara a doppio oggetto di cui la società risulta essere aggiudicataria.

I risultati conseguiti nel 2020 confermano la solidità patrimoniale, finanziaria ed economica.

I requisiti di cui all'art.20 risultano essere rispettati

Mantenimento della partecipazione

In sede di revisione straordinaria si è rilevata la conformità a tutti i parametri previsti dall'rt.24 e la possibilità di mantenimento della partecipazione.

La scelta del socio privato è stata fatta conformemente a quanto ora prescrive l'articolo 17 del D. Lgs 175/2016.

Sono rispettati tutti i parametri di cui all'art. 5 del TU, ed in particolare quello di convenienza economica e sostenibilità finanziaria, come evidente dai bilanci della società, che tra l'altro garantisce un costante flusso di dividendi.

Conclusione:

Si conferma il permanere dei requisiti previsti dal D.Lgs 175/2016 necessari per poter detenere la partecipazione

LEPIDA SCPA

Progressivo società partecipata:	6
Denominazione società partecipata:	LEPIDA SCPA
Tipo partecipazione:	Diretta
Attività svolta:	Attività operativa per la pianificazione, lo sviluppo e la gestione delle infrastrutture di telecomunicazione degli Enti Soci e degli Enti collegati alla rete Lepida e per l'erogazione dei servizi telematici inclusi nell'architettura di rete.

Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26):

La società:

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)	X
Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, co. 2, lett. d)	X

La società è indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente in quanto consente la realizzazione, la gestione e la fornitura di servizi di connettività sulla rete regionale a banda larga delle pubbliche amministrazioni anche ai sensi dell'art. 9 comma 1 della L.R. 11/2004 e successive modifiche e integrazioni. La società è quindi strumento esecutivo per l'esercizio delle funzioni e dei compiti regionali e del sistema delle autonomie locali, diretti al perseguimento delle finalità indicate dalla legge regionale n. 11/2004 con particolare riguardo agli articoli 2,3,9,10 e 11 nel quadro delle linee di indirizzo e degli atti di pianificazione e programmazione di cui agli articoli 6 e 7 della legge regionale medesima. Lepida SpA concorre al raggiungimento degli obiettivi strategici, definiti nel Documento di economia e finanza regionale (DEFER), inerenti principalmente l'Agenda Digitale dell'Emilia-Romagna. In particolare, Lepida S.p.a. collabora alla diffusione della banda ultra larga per cittadini, imprese e scuole, alla diffusione di nuovi punti WiFi pubblici e gratuiti di accesso alla rete Internet, alla promozione dei diritti di cittadinanza digitale e supporta la diffusione delle Agende digitali locali in coerenza con la strategia regionale. In particolare si evidenzia che Lepida S.p.a. gestisce reti di telecomunicazioni tra cui la rete in fibra ottica denominata "Rete Lepida" e la rete radiomobile regionale per le emergenze denominata "ERrete". Lepida S.p.a. è inoltre la società di riferimento della Regione e di tutti i suoi Enti Soci per la realizzazione di nuove reti di telecomunicazioni a banda larga e ultra larga. Dette attività di realizzazione e gestione di reti di comunicazione elettronica sono qualificate come di primario interesse generale dal D.lgs. 259/2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche) all'art. 3 comma 2 e possono essere svolte dallo Stato, dalle Regioni, dagli Enti locali o da loro associazioni esclusivamente per il tramite di società controllate o collegate (art. 6 co. 1 D.lgs. 259/2003).

REQUISITI ARTICOLO 20, COMMA 2 TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ PUBBLICHE

Riferimento esercizio 2020

	2020	2019	2018
CAPITALE SOCIALE	€ 69.881.000,00	€ 69.881.000,00	€ 65.526.000,00
CAPITALE NETTO	€ 73.299.833,00	€ 73.235.604,00	€ 68.351.765,00
UTILE/PERDITA	€ 61.229,00	€ 88.539,00	€ 538.915,00

FATTURATO	
2017	€ 29.102.256,00
2018	€ 27.758.119,00
2019	€ 60.821.768,00
2020	€ 60.583.006,00
COSTO DELLA PRODUZIONE	
2017	€ 28.504.066,00
2018	€ 27.093.024,00
2019	€ 60.775.393,00
2020	€ 60.443.130,00

SPESE DI PERSONALE	
2017	€ 4.756.705,00
2018	€ 4.893.578,00
2019	€ 26.052.400,00
2020	€ 26.411.866,00

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, comma 2

In data 12/10/2018 i soci Lepida Spa hanno deliberato la fusione per incorporazione in società consortile per azioni far Lepida Spa e la CUP2000 società consortile per azioni. La fusione avrà effetto dal 1/1/2019 aumento il capitale sociale ma senza variare il valore nominale delle azioni da parte dei comuni aderenti.

la società cercherà di ridurre i costi amministrativi come da progetto di fusione.

I requisiti di cui all'art.20 risultano essere rispettati

Mantenimento della partecipazione

La società ai sensi del D.Lgs 175/2016 può essere mantenuta dagli enti locali soci trattandosi di società strumentale agli enti per la realizzazione, fornitura ed erogazione dei servizi della rete regionale delle pubbliche amministrazioni.

Conclusione:

Si conferma il permanere dei requisiti previsti dal D.Lgs 175/2016 necessari per poter detenere la partecipazione

Agenzia Mobilità Romagnola A.M.R. S.r.l. CONSORTILE

Progressivo società partecipata:	7
Denominazione società partecipata:	A.M.R. S.R.L. CONSORTILE
Tipo partecipazione:	Diretta
Attività svolta:	Svolgimento di tutte le funzioni di "agenzia della mobilità" previste dalle norme di legge vigenti nell'ambito territoriale romagnolo Gestione delle reti relativi al trasporto pubblico locale e attinenti alla mobilità, con finalità di affidarli in gestione a imprese terze assegnatarie del servizio pubblico locale.

Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26):

La società:

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)	X
---	---

Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)	X
--	---

Società a totale partecipazione pubblica

Dal 10/03/2017 si sono fuse per incorporazione 3 agenzie del trasporto pubblico di Ravenna, Forlì - Cesena e Rimini, per fini di razionalizzazione e omogeneità con gli enti gestori del servizio.

REQUISITI ARTICOLO 20, COMMA 2 TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ PUBBLICHE

Riferimento esercizio 2020

	2020	2019	2018
CAPITALE SOCIALE	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00
CAPITALE NETTO	€ 3.340.615,00	€ 3.140.675,00	€ 3.303.486,00
UTILE/PERDITA	€199.942	€-162.813,00	€ 37.131,00

FATTURATO	
2017	€ 51.674.614,00
2018	€ 57.310.062,00
2019	€ 59.151.270,00
2020	€ 62.267.390,00
COSTO DELLA PRODUZIONE	
2017	€ 51.115.432,00
2018	€ 57.261.692,00
2019	€ 59.314.302,00
2020	€ 62.051.297,00

SPESE DI PERSONALE	
2017	€ 1.033.571,00
2018	€ 1.147.040,00
2019	€ 1.208.627,00
2020	€ 1.238.682,00

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, comma 2

Il piano di revisione straordinaria ha confermato, a maggior ragione a seguito dell'intervento di aggregazione, la possibilità di mantenere la partecipazione in quanto è società a scopo di lucro che svolge funzioni previste dall'Agenzia della mobilità.

I requisiti di cui all'art.20 risultano essere rispettati

Mantenimento della partecipazione

La società ai sensi del D.Lgs 175/2016 può essere mantenuta dagli enti locali soci trattandosi di società a scopo di lucro ma che svolge funzioni previste dall'Agenzia di mobilità.

Conclusione:

Si conferma il permanere dei requisiti previsti dal D.Lgs 175/2016 necessari per poter detenere la partecipazione

**RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE
PARTECIPAZIONI PUBBLICHE
ARTICOLO 20 D.LGS 175/2016**

PARTECIPAZIONI INDIRETTE

ASER S.R.L.

Progressivo società partecipata:	1
Denominazione società partecipata:	ASER S.R.L.
Tipo partecipazione:	Indiretta
Attività svolta:	Attività di impresa funebre

Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4):

La società:

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)	X
Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)	X

Per le motivazioni relative al rispetto dei vincoli di scopo di cui al comma 1 dell'articolo 4 del TUSP (D.Lgs. 175/2016), e la riconducibilità ad una delle attività di cui ai commi 2 e seguenti, si richiamano le considerazioni già indicate nella revisione straordinaria delle partecipazioni ai sensi dell'articolo 24 dello stesso TUSP, riprese anche nei successivi piani di razionalizzazione periodica delle partecipazioni (con riferimento alla situazione al 31/12/2017, al 31/12/2018 e al 31/12/2019) predisposti ai sensi dell'art. 20 del Dlgs 175/2016.

In assenza di disposizioni specifiche nella normativa nazionale di settore (D.P.R. n.285/1990), i servizi funerari trovano regolamentazione nella L.R. Emilia-Romagna 29 luglio 2004, n. 19 "Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria", così come modificata dalla L.R. Emilia-Romagna 27 luglio 2005 n. 14.

In particolare l'art. 13, 1° comma, regola l'attività "funebre" definendola un servizio che comprende e assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni: l'attività di trasporto, l'attività di disbrigo delle pratiche amministrative per conto dei familiari e la fornitura di cofani ed accessori.

La Corte giustizia UE fa rientrare esplicitamente l'attività funebre nel suo complesso, comprensiva anche del servizio di "onoranze funebri", tra le attività finalizzate alla soddisfazione di "bisogni di interesse generale" (Corte Giustizia UE, Sez. V, 27/02/2003, n. 373). Tale indirizzo del resto appare coerente con il quadro sovranazionale del settore e con gli indirizzi di riforma dello stesso a livello nazionale, nell'ambito di una produzione giurisprudenziale nazionale poco significativa (in quanto decisamente limitata e parziale).

Appare inoltre evidente la sovrapposibilità dell'orientamento della Corte alla fattispecie di "attività funeraria" di cui all'art. 13 della L.R. Emilia-Romagna n. 19/2014.

In sostanza, l'attività funeraria così come definita nel complesso dei tre elementi presupposti dall'art. 13, 1° comma, della L. R. n. 19/2014, sussistendo come attività tipizzata nella presenza "congiunta" dei tre elementi, appare connotarsi nel suo complesso come attività di servizio pubblico a rilevanza economica, in quanto riguardano attività che non possono avere rilevanza autonoma al di fuori dell'attività funeraria ed appaiono pertanto connotati dal medesimo interesse pubblicistico caratterizzante l'esplicazione del complesso delle attività in materia funeraria (o comunque non possono considerarsi ragionevolmente ad esso estranei).

In quanto attività necessariamente congiunte, nel loro complesso contribuiscono pertanto inscindibilmente all'equilibrio della gestione societaria, consentendo l'esercizio della finalità di calmieramento imposta dagli enti locali ed assicurando lo svolgimento anche delle attività obbligatorie ed istituzionali degli enti locali (ad es. servizi per gli indigenti), che richiederebbero risorse diversamente da individuare nei bilanci degli enti locali.

Aser Srl svolge non svolge servizi cimiteriali e necroscopici, nè direttamente nè attraverso società controllate o collegate, nel pieno rispetto di quanto previsto dall'art. 5 commi 2 e 3 della L. R. n. 19/2004 e dell'art.26 del Regolamento di Polizia Mortuaria Comunale.

Il comma 3° prevede unicamente che i "servizi mortuari delle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate" non possono essere dati in gestione a soggetti esercenti l'attività funebre "anche attraverso società controllate o collegate". La normativa non prevede invece alcun altro caso di rilievo del controllo o collegamento societario. Ravenna Holding S.p.a. non svolge alcuna attività (né il suo Statuto prevede alcunchè) inerenti a servizi funeri, cimiteriali, necroscopici. Tutte le società del gruppo hanno adottato PTPCT. Si evidenzia del resto che nel 2012 AGCM chiese a Ravenna Holding da informazioni in merito ai rapporti di gruppo e tra i due soggetti controllati, attività commerciale di onoranze funebri e gestione dei servizi cimiteriali, senza alcun ulteriore seguito alla luce della risposta inviata.

A differenza delle pubbliche amministrazioni, i costi di una società vanno necessariamente intesi in rapporto alla capacità della stessa di produrre utili. Aser Srl ha prodotto nel quinquennio 2016-2020 utili in ogni annualità (come evidenziato al successivo paragrafo 03.02.). In tale contesto generale gli enti locali adottano obiettivi ed indicatori (sia di carattere economico che operativo) anche in applicazione a quanto disposto dall'art. 19 comma 5° del D.Lgs. n. 175/2016 al fine di valorizzare il rapporto costi/ricavi perseguendo la sana gestione dei servizi secondo criteri di economicità e di efficienza, anche con riferimento al contenimento del costo del personale e tendendo ad un equilibrato rapporto tra costi complessivi ed utile netto. Tra gli indicatori di carattere economico, oltre quelli di redditività (individuati sul EBIDA - MOL, utile netto, Roe), appaiono particolarmente mirati ad una politica di controllo dei costi, quelli di efficienza ed economicità: % di incidenza della somma dei costi operativi esterni (servizi e godimento beni di terzi) e del costo del personale sui ricavi (obiettivo 2019 - 2020 $\leq 52,5$: 2019, 45,14; 2020 44,7); il rapporto costi operativi esterni (servizi e godimento beni di terzi) su utile ante imposte e ante partite straordinarie (obiettivo 2019 - 2020 ≤ 3 : 2019, 1,8; 2020 1,4), il rapporto costi del personale su utile ante imposte e ante partite straordinarie (obiettivo 2019 - 2020 ≤ 4 : 2019, 1,9; 2020 2). Per ognuno di questi indicatori vengono indicati dei parametri soglia che Aser ha pienamente rispettato, evidenziando altresì - come sopra indicato - dati in miglioramento. Su tali presupposti si ritiene ragionevolmente che, nelle condizioni date, non vi sia la necessità di disporre specifiche ed ulteriori misure per il contenimento dei costi (art. 20 comma 2 lett. f del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i.). Gli obiettivi stabiliti dagli enti locali per Aser Srl e la verifica del loro raggiungimento sono consultabili nella documentazione di cui al link "Bilanci" della sezione "Società trasparente" della società.

REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

Condizioni art. 20, co. 2

Riferimento esercizio 2020

Numero medio dipendenti	15,18
Numero amministratori	3
di cui nominati dall'Ente	0 <i>(Le nomine sono effettuate da Ravenna Holding secondo i propri meccanismi di governance con autorizzazione assembleare)</i>
Numero componenti organo di controllo	3 effettivi
di cui nominati dall'Ente	0 <i>(Le nomine sono effettuate da Ravenna Holding secondo i propri meccanismi di governance con autorizzazione assembleare)</i>

Costo del personale (voce B9 Bilancio)	€ 776.988,00
Compensi amministratori	€ 49,00,00
Compensi componenti organo di controllo	€. 20.020

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO	
2018	€. 295.974,00
2019	€ 279.580,00
2020	€. 273.374,00

Importi in euro

FATTURATO	
2018	€ 2.734.787,00
2019	€ 2.838.709,00
2020	€ 2.888.045,00
FATTURATO MEDIO DEL TRIENNIO	€ 2.820.513,67

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2

La società non ricade in nessuna delle ipotesi indicate dall'art. 20, comma 2, lett. a) - g), in quanto:

- la società rientra in una delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a);
- la società non è priva di dipendenti e il numero degli amministratori non è superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b);
- la società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c);
- il fatturato medio è superiore al milione di euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d);
- la società non ha prodotto perdite nei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e);
- non si rileva la "necessità di contenimento dei costi funzionamento" (art. 20, co. 2, lett. f) in quanto la società continua a garantire il pieno equilibrio economico-gestionale. In applicazione dell'art. 19 comma 5 si è consolidato un meccanismo di definizione e

assegnazione di indirizzi e obiettivi specifici, coerenti con le singole fattispecie societarie e relativi anche alla gestione del personale, alla Holding e alle società operative, assegnati direttamente dagli enti locali soci e recepiti/previsti nei budget delle società.

- g) non si rileva la necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g).

Sostenibilità economico-finanziaria

La società nell'ultimo quadriennio:

- ha chiuso i bilanci in utile e prodotto un cash flow positivo;
- ha ottenuto risultati positivi, rispettando gli obiettivi per quanto riguarda i principali indicatori economico-patrimoniali e gestionali assegnati.

Tabella riassuntiva dei dati dei bilanci degli ultimi quattro esercizi:

Conto Economico riclassificato	2017	2018	2019	2020
Valore della produzione	2.538.203	2.734.787	2.838.709	2.888.045
Acquisti	-616.603	-654.520	-701.151	-752.919
Servizi e godimento beni di terzi	-627.363	-714.195	-783.521	-743.550
Oneri diversi di gestione	-99.991	-107.012	-91.556	-95.167
Totale costi operativi esterni	-1.343.957	-1.475.727	-1.576.228	-1.591.636
Valore Aggiunto	1.194.246	1.259.060	1.262.481	1.296.409
Costo del personale (compreso distacchi)	-749.757	-755.056	-788.648	-776.988
EBITDA = Margine operativo lordo	444.489	504.004	473.833	519.421
Ammortamenti e acc.ti	-84.438	-80.546	-70.158	-135.218
EBIT = Risultato operativo	360.051	423.458	403.675	384.203
Gestione finanziaria	-4.833	-1.212	-572	-357
Risultato ante gestione straordinaria ed imposte	355.218	422.246	403.103	383.846
Totale gestione straordinaria	0	0	0	0
Risultato ante imposte	355.218	422.246	403.103	383.846
Imposte dell'esercizio	-83.244	-126.272	-123.523	-110.472
Risultato netto	271.974	295.974	279.580	273.374

Risulta necessario richiamare l'emergenza sanitaria globale dovuta al propagarsi del Covid-19 che ha colpito l'economia italiana e il nostro territorio dal mese di febbraio 2020.

Si rileva che tale emergenza non ha comportato per la società rilevanti ripercussioni sia sugli aspetti operativi aziendali, che sugli impatti finanziari ed economici. L'attività aziendale è stata esercitata regolarmente, senza sospensioni, grazie agli adeguamenti organizzativi adottati, in quanto esplicitamente rientrante tra quelle consentite dal DPCM 22.03.2020, adottato per contrastare e contenere il diffondersi del virus. I servizi offerti sono stati ritenuti essenziali e a servizio della collettività valorizzando appieno la missione "pubblicistica" della società.

Risultano confermabili sostanzialmente i risultati della programmazione economica pluriennale che derivano dalle valutazioni, formulate con ragionevole prudenza, e verificate in considerazione della particolare situazione emergenziale.

La società nei budget 2021-2023 ha previsto di chiudere l'esercizio 2021 con un utile pre-imposte pari a circa 206 mila euro e un utile netto pari a 126 mila euro. Per gli anni successivi le previsioni evidenziano un utile in lieve diminuzione.

Con riferimento alla sostenibilità finanziaria si ritiene che la presenza della società capogruppo Ravenna Holding S.p.A. possa far ritenere il rischio finanziario assai remoto, in quanto i rapporti finanziari sono gestiti prevalentemente con essa attraverso il cash pooling, improntato all'ottimale gestione delle disponibilità finanziarie del gruppo societario.

Nell'insieme la gestione del Cash Pooling consente di evitare possibili squilibri finanziari riconducibili alle singole realtà aziendali facenti parte del gruppo, attraverso una gestione unitaria della situazione finanziaria del medesimo gruppo in capo alla controllante Ravenna Holding S.p.A..

A riprova di quanto sopra indicato si evidenzia che in data 3 novembre 2020 l'Assemblea dei Soci ha deliberato di distribuire un dividendo straordinario per 600.000 Euro al fine di soddisfare le esigenze prospettate dagli Enti Soci di Ravenna Holding S.p.A. in difficoltà a causa dell'intervenuta emergenza sanitaria legata al COVID-19. Il Socio Unico Ravenna Holding S.p.A. ha evidenziato l'esigenza di ricorrere in particolare alla distribuzione di riserve di utile disponibili, previa effettuazione delle opportune verifiche circa la piena sostenibilità dell'operazione dal punto di vista finanziario e operativo (in particolare previsioni di investimento).

La distribuzione del dividendo straordinario è stato prelevato dalle riserve di utile e è stato messo in pagamento nell'esercizio 2020; considerata la positiva situazione di liquidità della società si evidenzia che la stessa è rimasta tale anche dopo l'operazione. Non si evidenziano criticità neppure potenziali nella situazione finanziaria della società.

Mantenimento della partecipazione:

La L.R. 19/2004 ammette esplicitamente la possibilità di gestire con "impresa pubblica" l'attività funeraria (art. 1 comma 2 lett. c; art. 13 2° comma; art. 5 ultimo comma). Ai sensi dell'art. 5 ultimo comma "I Comuni hanno facoltà di assumere ed organizzare attività e servizi accessori, da svolgere comunque in concorso con altri soggetti imprenditoriali, quali l'attività funebre". Al paragrafo "Cnetsto intreno" del PTPCT 2021-2022-2023

Riguardo all'esplicita motivazione per cui gli enti locali hanno sempre mantenuto la partecipazione, si cita per tutte (dato l'analogo contenuto dei vari provvedimenti assunti degli enti locali che si sono succeduti nel tempo) quanto già indicato nella deliberazione del Consiglio Comunale di Ravenna n. 132 PG 76255 del 20.07.2009:

"... la gestione delle onoranze funebri, come quella dei cimiteri, sebbene riconducibili a normative diverse in relazione all'intervento dell'ente locale, coinvolgono il sentimento collettivo della "pietas" verso i defunti, che ogni società civile ha nel tempo sviluppato in quanto primario.

L'ente locale per dare risposta ai bisogni della collettività, può intervenire nel settore delle onoranze funebri, non per garantire i servizi che, diversamente, l'imprenditore privato sia in grado di effettuare, ma per un effetto mirato sulle dinamiche economiche dei prezzi, fungendo da catalizzatore per mitigarne l'innalzamento e sopperendo quindi all'impossibilità di prevedere in via normativa tariffe sociali contingentate per i meno abbienti, ed in ogni caso per evitare forme di discutibile speculazione che inevitabilmente influenzerebbero l'intero mercato; la scelta di svolgere tale attività è conseguente alla valutazione sulle caratteristiche di oggettiva rilevanza ed interesse sociale, poiché l'ente locale interviene per offrire un servizio al pubblico al fine di evitare politiche dirette o indotte di riduzione di prezzi".

Come statutariamente previsto, Aser S.r.l. applica tariffe calmierate approvate dai Comuni. Nonostante ciò, riesce ad ottenere significativi risultati di bilancio, nonché in termini di economicità, efficacia ed efficienza, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di gestione del personale (avendo adottato il regolamento ex art. 19 2° comma del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i.) ed operando nell'ambito di una rigorosa cornice "pubblicistica" - su

disposizione degli enti locali - assunta anche in via di autolimitazione (pur non potendo applicare direttamente la normativa in materia di contratti pubblici, Aser ha adottato in via di autovincolo un proprio regolamento interno che sostanzialmente replica, per quanto compatibile, quelli delle altre società del pubblico sottoposte al regime pubblicistico, integrato dalle misure adottate nell' "Area Contratti" del PTPCT). Nell'ambito degli indirizzi e del coordinamento assicurato dalla capogruppo, Aser adotta e mantiene puntualmente aggiornato un sistema 231/anticorruzione/privacy (prevedendo passaggi in Cda a scadenze fisse annue), con formazione continua del personale. La normativa in materia di trasparenza risulta adottata in modo integrale.

Si consideri inoltre che, come statutariamente previsto:

a) Aser Srl assume fra l'altro, con oneri a proprio carico, i servizi per gli indigenti (valore ultimo triennio circa €. 30.000,00 annui);

b) rileva altresì la destinazione di risorse ad iniziative di carattere sociale, sulla base di convenzioni con ASP in corso da diversi anni (con destinazione dell' 1% del fatturato societario).

La presenza di Aser Srl, in base alle scelte ed indirizzi delle amministrazioni locali, rappresenta una scelta "indispensabile per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali degli enti locali," e oggettivamente a tal fine infungibile rispetto a qualsiasi altra opzione nello specifico contesto.

Conclusione:

- Si ritiene che la società ASER S.r.l. sia riconducibile ad una delle categorie indicate nell'articolo 4 del TUSP e svolga attività necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente.

- La società ASER S.r.l. non ricade in nessuna delle ipotesi indicate dall'art. 20, comma 2, lett. a) - g), pertanto non si ravvisa la necessità di individuare azioni di riassetto per la sua razionalizzazione.

Posto, pertanto, il rispetto dei parametri sopra indicati si prevede di mantenere la partecipazione societaria.

RAVENNA FARMACIE S.R.L.

Progressivo società partecipata:	2
Denominazione società partecipata:	RAVENNA FARMACIE S.R.L.
Tipo partecipazione:	Indiretta
Attività svolta:	Gestione del servizio farmaceutico per i Comuni soci e attività di commercio al dettaglio e all'ingrosso ad esso connesso.

Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4):

La società:

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)	X
Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)	X

Per le motivazioni relative al rispetto dei vincoli di scopo di cui al comma 1 dell'articolo 4 del TUSP (D.Lgs. 175/2016), e la riconducibilità ad una delle attività di cui ai commi 2 e seguenti, si richiamano le considerazioni già indicate nella revisione straordinaria delle partecipazioni ai sensi dell'articolo 24 dello stesso TUSP, riprese anche nei successivi piani di razionalizzazione periodica delle partecipazioni (con riferimento alla situazione al 31/12/2017, al 31/12/2018 e al 31/12/2019) predisposti ai sensi dell'art. 20 del Dlgs 175/2016.

Il servizio di assistenza farmaceutica è costantemente riconosciuto dalla giurisprudenza tra i "servizi pubblici locali a rilevanza economica".

Al riguardo si richiama alla sentenza Corte dei Conti Sezione Controllo Campania 28.09.2016 n. 330, che contiene una ampia ricognizione dell'evoluzione giurisprudenziale del servizio.

"...In sintesi, la ratio della gestione pubblica delle farmacie (con i corollari in termini di forma e prelazione di cui all'art. 9 della Legge Mariotti) è quella di rendere possibile agli enti locali il "preferenziale" controllo e gestione diretta di un proprio servizio istituzionale, sì da favorire, sia pure in condizione di efficienza, l'erogazione della massima gamma di servizi riducendo i margini meramente lucrativi d'impresa, in coerenza con la finalità pubblica insita nel servizio farmaceutico. Pertanto la sottrazione al "mercato" delle sedi mediante la prelazione comunale si giustifica in quanto il servizio di farmacia comunale si connota di tratti pubblicistici, di matrice assistenziale e sanitaria, la cui cura concreta richiede l'intervento della pubblica amministrazione nella gestione dell'attività; ...".

Sulla stessa linea si pone la recente sentenza del Consiglio di Stato, Sez. III, 3/2/2017 n. 474 "La gestione delle farmacie comunali da parte degli enti locali è collocata come modalità gestoria "in nome e per conto" del S.S.N., ...deve ritenersi che l'attività di gestione delle farmacie comunali costituisca esercizio diretto di un servizio pubblico, trattandosi di un'attività rivolta a fini sociali ai sensi dell'art. 112 D.Lgs. n. 267 del 2000. La procedura per l'individuazione dell'affidatario non riguarda perciò l'affidamento del servizio, la cui "concessione/autorizzazione rimane in capo al Comune", come precisa lo stesso disciplinare di gara", con conseguente applicazione del termine ordinario di impugnazione."

La società Ravenna Farmacie opera nello schema e presenta i requisiti relativi al c.d. In House Providing.

Appare pacifica la possibilità da parte dei Comuni di gestire i servizi "prelazionati" con società "in house", in quanto pienamente rispettosa del vincolo di concentrazione tra titolarità e gestione del servizio (Corte dei Conti Sezione Controllo Campania 28.09.2016 n. 330).

Ravenna Farmacie S.r.l., in quanto società "in house" degli enti locali, è la "forma" aggiornata e tipizzata che consente "all'ente locale un diretto e concomitante controllo sulla gestione" prelaionata garantendo il "principio di non separabilità della titolarità dalla gestione".

La società come da Statuto ed in conformità alla precedente normativa, svolge un'attività integrata di esercizio e gestione di farmacie comunali e commercio al dettaglio e all'ingrosso, mediante gestione di un magazzino, di medicinali e prodotti affini.

L'attività di distribuzione all'ingrosso di medicinali - consentita espressamente dall'art. 100 comma 1 bis del D.Lgs. n. 219/2006 e s.m.i. per le "società che gestiscono farmacie comunali" - è da considerarsi come strettamente strumentale a quella di gestione delle farmacie comunali, partecipando alle medesime finalità "sociali" connesse alla tutela dell'interesse primario alla tutela della salute e configurandosi quindi del pari come attività di "servizio pubblico".

La sentenza T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater, Sent. 11.11.2016, n. 11241, nel confermare la mancanza di vincoli alla concentrazione farmacista - grossista di cui all'art 1 bis della L. n. 219/2006 (confermata da TAR Sicilia-Catania Sez. IV 24.01.2017, n. 144), fornisce sinteticamente il peculiare inquadramento dell'attività di distribuzione all'ingrosso di farmaci, delineandone i vicoli di evidente interesse pubblicistico.

Sotto tale profilo, appare significativo che tale "concentrazione" avvenga in capo ad una società pubblica, assicurando in tal modo concretamente le condizioni sopra evidenziate riguardo alle farmacie comunali gestite dalla società nei territori degli enti locali soci.

Attualmente la società esercita la propria attività attraverso n. 16 farmacie nei Comuni di Ravenna, Cervia, Alfonsine, Fusignano e Cotignola.

E' presente sul territorio comunale di Ravenna con n. 10 farmacie (su n. 47 complessive) e con n. 3 (su n. 12 complessive) a Cervia, n. 1 (su n. 3) ad Alfonsine, n. 1 (su n. 2) a Fusignano, n. 1 (su n. 2) a Cotignola.

La distribuzione territoriale evidenzia la finalità "sociale" di servire in modo capillare l'interesse delle comunità locali, anche in aree commercialmente poco attraenti (ad es. Porto Corsini, Lido Adriano, Fornace Zarattini, Ponte Nuovo Ravenna, la succursale estiva di Tagliata di Cervia). Si tratta di una quota significativa di sedi sul totale delle farmacie gestite, con inevitabili effetti sui complessivi risultati di gestione, che ragionevolmente solo una titolarità e gestione "pubblica" comunale può assicurare.

Si conferma pertanto l'assoluta centralità sul territorio provinciale dell'attività di Ravenna Farmacie S.r.l., per la capillarità delle farmacie anche in aree commercialmente non appetibili, che non sarebbe ragionevolmente fungibile mancando oggettivamente un'alternativa che garantisca il medesimo livello di copertura sul territorio.

Tutte le farmacie comunali gestite da Ravenna Farmacie prestano il servizio Farma CUP a supporto di Azienda USL Romagna, presidiando aree in cui non esistono CUP USL o ove tale servizio è stato progressivamente ridotto. Sono circa 195.000 le prestazioni erogate annualmente. L'organizzazione di Ravenna Farmacie risulta pertanto oggettivamente essenziale per tale attività.

Ravenna Farmacie è inoltre l'unico esercente attività farmaceutica che presta un servizio notturno nella città di Ravenna.

In conclusione, la presenza di Ravenna Farmacie Srl, nello specifico contesto territoriale e tenuto conto del quadro normativo attuale, rappresenta una scelta non solo "strettamente necessaria per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali degli enti locali," ma oggettivamente a tal fine infungibile, con attività da inquadrarsi come "servizio di interesse generale di rilevanza economica" ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lett. h) d.lgs. 175/2016.

Gli affidamenti in house a Ravenna Farmacie S.r.l. risalgono a molti anni prima dell'adozione del sistema di iscrizione delle amministrazioni affidanti ex art. 192 del D.Lgs. n. 175/2016, motivo per il quale si ritiene che non debba essere presentata istanza ad Anac in quanto tale disposizione è riferita ai nuovi affidamenti effettuati a partire dalla data in cui scatta l'obbligo di iscrizione.

ANAC ha infatti disposto che a partire dal 30 ottobre 2017 scattasse l'obbligo di iscrizione per i soggetti intenzionati ad affidare nuovi servizi in house, nel rispetto dei principi nazionali e comunitari di tutela del legittimo affidamento e di certezza del diritto, nonché del principio generale del tempus regit actum. Nelle Linee Guida n. 7 Anac (delib. 951/2017) si precisa che (9.3.) "fino alla data di cui al punto 9.2., ovvero al 30 ottobre 2017, i soggetti di cui al punto 3 possono continuare ad effettuare affidamenti in house, sotto la propria responsabilità e nel rispetto delle disposizioni cui all'art. 5 e 192 del Codice dei Contratti Pubblici". Sul punto si può richiamare a riscontro la circolare Utilitalia 00906/GL del 5.10.2017 al paragrafo "9. Entrata in vigore".

A differenza delle pubbliche amministrazioni, i costi di una società vanno necessariamente intesi in rapporto alla capacità della stessa di produrre utili. Ravenna Farmacie Srl ha prodotto nel quinquennio 2016-2020 utili in ogni annualità. In tale contesto generale gli enti locali adottano obiettivi ed indicatori (sia di carattere economico che operativo) anche in applicazione a quanto disposto dall'art. 19 comma 5° del D.Lgs. n. 175/2016 al fine di valorizzare il rapporto costi/ricavi perseguendo la sana gestione dei servizi secondo criteri di economicità e di efficienza, anche con riferimento al contenimento del costo del personale e tendendo ad un equilibrato rapporto tra costi complessivi ed utile netto. Tra gli indicatori di carattere economico, oltre quelli di redditività (individuati sul EBITDA - MOL, utile netto, Roe), appaiono particolarmente mirati ad una politica di controllo dei costi, quelli di efficienza ed economicità: % di incidenza della somma dei costi operativi esterni (al netto di oneri di gestione e service) e del costo del personale (compreso i distacchi) su ricavi: obiettivo 2020 <= 16,5 risultato 15,26%. Il parametro è stato introdotto per la società nel 2020 e sarà quindi riscontrato nell'andamento nelle annualità successive. Per quanto riguarda il contenimento dei costi di struttura di Ravenna Farmacie si deve tenere conto delle sinergie organizzative del gruppo impostate da Ravenna Holding S.p.a. (ampie informazioni al riguardo sono contenute nel Bilancio di Sostenibilità 2020, pubblicato sul sito della società alla sezione "Società trasparente" link "Bilanci"). Il monitoraggio del personale evidenzia che il numero di dipendenti nel 2020 è in leggera riduzione rispetto al 2019 (il livello appare comunque contenuto per i farmacisti rispetto alla stessa pianta organica). Su tali presupposti si ritiene ragionevolmente che, nelle condizioni date, non vi sia la necessità di disporre specifiche ed ulteriori misure per il contenimento dei costi (art. 20 comma 2 lett. f del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i.). Gli obiettivi stabiliti dagli enti locali per Ravenna Farmacie Srl e la verifica del loro raggiungimento sono consultabili nella documentazione di cui al link "Bilanci" della sezione "Società trasparente" della società.

REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
Condizioni art. 20, co. 2

Riferimento esercizio 2020

Numero medio dipendenti (e)	178
Numero amministratori	5
di cui nominati dall'Ente	1
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	

Costo del personale	€ 8.179.930,00
Compensi amministratori	€ 34.858,00
Compensi componenti organo di controllo	€ 39.374,00

RISULTATO D'ESERCIZIO	
2018	€ 624.582,00
2019	€ 599.341,00
2020	€ 310.359,00

FATTURATO	
2018	€ 68.176.381,00
2019	€ 69.892.556,00
2020	€ 69.431.292,00
FATTURATO MEDIO	€ 69.166.743,00

SUSSISTENZA DELLE CONDIZIONI DI CUI ALL'ART.20, CO.2

La società non ricade in nessuna delle ipotesi indicate dall'art. 20, comma 2, lett. a) - g), in quanto:

- a) la società rientra in una delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a);
- b) la società non è priva di dipendenti e il numero degli amministratori non è superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b);
- c) la società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c);
- d) il fatturato medio è superiore al milione di euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d);
- e) la società non ha prodotto perdite nei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e) per società che non gestiscono un servizio di interesse generale);
- f) non si rileva la "necessità di contenimento dei costi funzionamento" (art. 20, co. 2, lett. f) in quanto la società continua a garantire il pieno equilibrio economico-gestionale. In applicazione dell'art. 19 comma 5 si è consolidato un meccanismo di definizione e assegnazione di indirizzi e obiettivi specifici, coerenti con le singole fattispecie societarie e relativi anche alla gestione del personale, alla Holding e alle società operative, assegnati direttamente dagli enti locali soci e recepiti/previsti nei budget delle società.
- g) non si rileva la necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g).

SOSTENIBILITA' ECONOMICA FINANZIARIA

La società ne'ultimo triennio:

- ha chiuso i bilanci in utile e prodotto un cash flow positivo;
- ha ottenuto risultati positivi, rispettando gli obiettivi per quanto riguarda i principali indicatori economico-patrimoniali e gestionali assegnati.

Tabella riassuntiva dei dati dei bilanci degli ultimi quattro esercizi:

Conto Economico riclassificato	2017	2018	2019	2020
Valore della produzione	70.361.845	68.176.381	69.431.292	69.892.556
Acquisti	-56.440.556	-54.116.955	-54.923.367	-55.926.798
Servizi e godimento beni di terzi	-3.537.640	-3.546.803	-3.869.521	-4.048.458
Oneri diversi di gestione	-281.540	-238.357	-228.666	-242.894
Totale costi operativi esterni	-60.259.736	-57.902.115	-59.021.554	-60.218.150
Valore Aggiunto	10.102.109	10.274.266	10.409.738	9.674.406
Costo del personale compreso distacchi	-8.302.388	-8.237.541	-8.371.870	-8.179.930
EBITDA = Margine operativo lordo	1.799.721	2.036.725	2.037.868	1.494.476
Ammortamenti e acc.ti	-1.067.658	-1.166.577	-1.184.806	-1.120.064
EBIT = Risultato operativo	732.063	870.148	853.062	374.412
Gestione finanziaria	14.496	17.602	6.946	36.895
Risultato ante imposte	746.559	887.750	860.008	411.307
Imposte dell'esercizio	-184.066	-263.168	-260.667	-100.948
Risultato netto	562.493	624.582	599.341	310.359

Risulta necessario richiamare l'emergenza sanitaria globale dovuta al propagarsi del Covid-19 che ha colpito l'economia italiana e il nostro territorio già dal mese di febbraio 2020.

Si rileva che tale emergenza non ha comportato per la società rilevanti ripercussioni sia sugli aspetti operativi aziendali, che sugli impatti finanziari ed economici. L'attività aziendale è stata esercitata regolarmente, senza sospensioni, grazie agli adeguamenti organizzativi adottati, in quanto esplicitamente rientrante tra quelle consentite dal DPCM 22.03.2020, adottato per contrastare e contenere il diffondersi del virus. I servizi offerti sono stati ritenuti essenziali e a servizio della collettività valorizzando appieno la missione "pubblicistica" della società.

Risultano confermabili sostanzialmente i risultati della programmazione economica pluriennale che derivano dalle valutazioni, formulate con ragionevole prudenza, e verificate in considerazione della particolare situazione emergenziale.

I risultati degli esercizi 2021-2023 saranno influenzati dalla ipotizzata graduale ripresa economica del mercato farmaceutico e dalla capacità dell'azienda di ampliare e migliorare nel tempo il fatturato dell'area distributiva all'ingrosso, confidando altresì sul mantenimento del positivo trend di vendite delle Farmacie nell'area extra SSN, anche grazie agli investimenti effettuati negli ultimi anni ed a quelli previsti a budget.

Nonostante le incertezze sulla situazione generale e sugli eventi e cambiamenti che potrebbero manifestarsi nel prossimo triennio nel settore farmaceutico, non vi sono informazioni che possono far ritenere compromessi gli equilibri di bilancio. E' previsto per il triennio 2021-2023 che la società sarà di raggiungere risultati positivi.

Con particolare riferimento alla sostenibilità finanziaria si ritiene che la presenza della società capogruppo Ravenna Holding S.p.A. possa far ritenere il rischio finanziario assai remoto, in quanto i rapporti finanziari sono gestiti prevalentemente con essa attraverso il cash pooling, improntato all'ottimale gestione delle disponibilità finanziarie del gruppo societario.

Nell'insieme la gestione del Cash Pooling consente di evitare possibili squilibri finanziari riconducibili alle singole realtà aziendali facenti parte del gruppo, attraverso una gestione unitaria della situazione finanziaria del medesimo gruppo in capo alla controllante Ravenna Holding S.p.A..

Con riferimento alla situazione finanziaria della società, ove non riconducibile ai rapporti con la controllante, questa è gestita tramite relazioni con istituti di credito ed è regolata ad ordinarie condizioni di mercato, ritenute appropriate in considerazione delle capacità finanziarie e delle caratteristiche.

Mantenimento della partecipazione:

"...le farmacie, pubbliche e private, sono articolazioni del SSN, deputate ad erogare un servizio pubblico essenziale (l'assistenza farmaceutica), la cui disciplina fondamentale rimane affidata allo Stato; alle regioni spetta l'organizzazione concreta in termini di pianificazione, programmazione e correlati effetti finanziari, mentre la materiale erogazione e titolarità degli esercizi può essere assunta anche a livello locale, mediante i comuni (in tal caso costituendo un servizio pubblico locale)." (Corte dei Conti Sezione Controllo Campania con delibera del 28.09.2016 n. 330)

La distribuzione territoriale di Ravenna Farmacie S.r.l. evidenzia la finalità "sociale" di servire in modo capillare l'interesse delle comunità locali, anche in aree commercialmente poco attraenti. Si tratta di una quota significativa di sedi sul totale delle farmacie gestite, con inevitabili effetti sui complessivi risultati di gestione, che ragionevolmente solo una titolarità e gestione "pubblica" comunale può assicurare.

Ad esplicita dimostrazione che riguardo allo specifico servizio farmaceutico titolarità e gestione restano inseparabili in capo al Comune, si osserva che ad esempio il Consiglio Comunale di Ravenna detta indirizzi precisi atti a sostenere la vocazione "pubblicistica" di Ravenna Farmacie Srl.

Pertanto, si deve considerare che:

- la vocazione di servizio pubblico ha determinato che la società mantenesse la ubicazione di alcune farmacie in zone della città di Ravenna ed in comuni limitrofi che non possono garantire margini economici in linea con quelle delle farmacie private;
- che nonostante il suddetto obbligo di servizio pubblico e le difficoltà che il settore sta registrando in termini di riduzione dei fatturati anche a seguito a limitazioni della spesa sanitaria e della sempre maggior presenza di forme più diffuse di distribuzione (nuove farmacie, parafarmacie) la società ha registrato risultati soddisfacenti che hanno consentito un equilibrio economico e finanziario.

Da quanto esposto emergono le circostanze in base alle quali per i soci Pubbliche Amministrazione della società, il mantenimento della stessa nella forma sociale consente una positiva valutazione della convenienza, in quanto viene comunque loro riconosciuto un rendimento sul capitale a fronte di servizi svolti sul territorio, anche se non perfettamente in linea con i rendimenti delle farmacie private (almeno attesi), a causa degli obblighi di servizio descritti.

In conclusione, la presenza di Ravenna Farmacie S.r.l., nel contesto specifico rappresenta una scelta essenziale per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali degli enti locali, da inquadrarsi come servizio pubblico locale ed in particolare come "servizio di interesse generale di rilevanza economica" ai sensi dell' articolo 2, comma 1, lett. h) d.lgs. 175/2016.

Conclusione:

- Si ritiene che la società Ravenna Farmacie S.r.l. sia riconducibile ad una delle categorie indicate nell'articolo 4 del TUSP e che svolga attività necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente.
- La società Ravenna Farmacie S.r.l. non ricade in nessuna delle ipotesi indicate dall'art. 20, comma 2, lett. a) - g), pertanto non si ravvisa la necessità di individuare azioni di riassetto per la sua razionalizzazione.

Posto, pertanto, il rispetto dei parametri sopra indicati si prevede di mantenere la partecipazione societaria.

RAVENNA ENTRATE S.P.A.

Progressivo società partecipata:	3
Denominazione società partecipata:	RAVENNA ENTRATE S.P.A.
Tipo partecipazione:	Indiretta
Attività svolta:	Servizi di riscossione e gestione per il Comune di Ravenna delle entrate tributarie, patrimoniali e delle sanzioni amministrative elevate dal Corpo di Polizia Municipale.

Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4):

La società:

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)	X
Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, co. 2, lett. d)	X

Per le motivazioni relative al rispetto dei vincoli di scopo di cui al comma 1 dell'articolo 4 del TUSP (D.Lgs. 175/2016), e la riconducibilità ad una delle attività di cui ai commi 2 e seguenti, si richiamano le considerazioni già indicate nella revisione straordinaria delle partecipazioni ai sensi dell'articolo 24 dello stesso TUSP, riprese anche nei successivi piani di razionalizzazione periodica delle partecipazioni (con riferimento alla situazione al 31/12/2017, al 31/12/2018 e al 31/12/2019) predisposti ai sensi dell'art. 20 del Dlgs 175/2016.

La società ha per oggetto attività a favore di enti pubblici locali riferiti direttamente o indirettamente alla gestione dei tributi locali, entrate patrimoniali ed assimilate.

Ad integrazione delle richiamate analisi, si evidenzia che in data 20/12/2016, il Consiglio Comunale di Ravenna con atto n. 167/183311 ha deliberato l'avvio del procedimento di conformazione della società al modello "in house providing".

La modalità di affidamento prescelta è quella dell'in house providing c.d. "a cascata" per il tramite di Ravenna Holding S.p.A.

Con successivo atto del Consiglio Comunale n. 44/67315 del 20/04/2017, il Comune di Ravenna ha approvato il nuovo Statuto di Ravenna Entrate e il disciplinare di affidamento del servizio "In House".

Dal 28/4/2017 Ravenna Entrate S.p.A. opera come società "in house" a totale partecipazione pubblica, soggetta all'attività di direzione, coordinamento e controllo ai sensi dell'art. 2497-bis C. C. da parte di Ravenna Holding S.p.A. che ne detiene il 100% del capitale sociale.

Il modello in house consente di mantenere nella società RAVENNA ENTRATE S.p.A. le funzioni di accertamento, liquidazione e riscossione dei tributi ed entrate patrimoniali, del Comune di Ravenna.

Il Comune di Ravenna con deliberazione del Consiglio Comunale n. 119 del 16/10/2018, ha confermato la sussistenza delle ragioni e dei requisiti economici previsti per l'affidamento in house del servizio, approvando un nuovo contratto di servizio, decorrente dal 1/1/2019 ed avente durata di 9 anni.

Ravenna Entrate S.p.A. opera in via esclusiva per lo svolgimento dei compiti ad essa assegnati dall'Ente affidante, esercitando le attività previste dallo Statuto.

Il nuovo modello gestionale offre la possibilità, anche in una prospettiva di razionalizzazione ed efficientamento su scala territoriale più ampia, di assolvere eventualmente in futuro tali funzioni anche per altri Comuni, a cominciare dagli altri azionisti di Ravenna Holding S.p.A..

Tale possibilità potrà maturare, in base alle autonome valutazioni di ciascun Ente, in relazione alle scadenze degli affidamenti per ciascuno in essere.

L'art. 19 dello Statuto societario in caso di nomina di organo amministrativo collegiale prevede delibera motivata dell'Assemblea. La Corte rileva che in tal caso l'art. 11 comma 4 del TUSP prevede di tenere conto "delle esigenze di contenimento dei costi". Inoltre la medesima disposizione prevede che in caso di organo amministrativo collegiale il rispetto dell'equilibrio di genere (l'art. 19 dello Statuto stabilisce che il Cda sia costituito "per almeno un terzo dei suoi componenti dal genere meno rappresentato"). Si evidenzia che al momento risulta nominato un Amministratore Unico, per cui quanto sopra evidenziato non appare - nell'attuale contesto - applicabile. Fermo restando che gli enti, laddove dovessero determinarsi in futuro per un organo collegiale, terranno in ogni caso in conto le disposizioni legislative sopraindicate, verrà comunque conformato lo statuto societario alla prima occasione utile.

A differenza delle pubbliche amministrazioni, i costi di una società vanno necessariamente intesi in rapporto alla capacità della stessa di produrre utili. Ravenna Entrate Spa ha prodotto nel quinquennio 2016-2020 utili in ogni annualità. In tale contesto generale gli enti locali adottano obiettivi ed indicatori (sia di carattere economico che operativo), anche in applicazione a quanto disposto dall'art. 19 comma 5° del D.Lgs. n. 175/2016, al fine di valorizzare il rapporto costi/ricavi perseguendo la sana gestione dei servizi secondo criteri di economicità e di efficienza, anche con riferimento al contenimento del costo del personale e tendendo ad un equilibrato rapporto tra costi complessivi ed utile netto. Tra gli indicatori di carattere economico, oltre quelli di redditività (individuati sul EBITDA - MOL, utile netto, Roe), appaiono particolarmente mirati ad una politica di controllo dei costi, quelli di efficienza ed economicità: % di incidenza della somma dei costi operativi esterni (servizi e godimento beni di terzi) e del costo del personale sui ricavi (obiettivo 2019 $\leq 92\%$ risultato $89,3\%$, obiettivo 2020 $< 95\%$ risultato 86%). Per quanto riguarda il contenimento dei costi di struttura di Ravenna Entrate nell'ambito delle sinergie organizzative del gruppo impostate da Ravenna Holding S.p.a., si evidenziano gli effetti particolarmente rilevanti - data la sua struttura - per Ravenna Entrate S.p.a. (oltre all'Amministrazione Contabilità; Affari Generali, Affari Societari, Servizi Informatici, ecc., si pensi nello specifico ad es. al raccordo assicurato dalla struttura di Affari Generali di Ravenna Holding S.p.a. per le procedure esecutive, con abbattimento del ricorso ad affidamenti esterni). Su tali presupposti si ritiene ragionevolmente che, nelle condizioni date, non vi sia la necessità di disporre specifiche ed ulteriori misure per il contenimento dei costi (art. 20 comma 2 lett. f del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i.). Gli obiettivi stabiliti dagli enti locali per Ravenna Entrate S.p.a. e la verifica del loro raggiungimento sono consultabili nella documentazione di cui al link "Bilanci" della sezione "Società trasparente" della società.

REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

Condizioni art. 20, co. 2

Riferimento esercizio 2020

Numero medio dipendenti (e)	44
Numero amministratori	1
di cui nominati dall'Ente	
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	

Costo del personale (f)	€ 1.404.826,00
Compensi amministratori	€ 39.520,00
Compensi componenti organo di controllo	€ 18.971,00

RISULTATO D'ESERCIZIO	
2018	€ 95.155,00
2019	€ 180.733,00
2020	€ 180.733,00

FATTURATO	
2018	€ 4.270.051,00
2019	€ 3.928.846,00
2020	€ 5.236.929,00
FATTURATO MEDIO	4478608,67

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2

La società non ricade in nessuna delle ipotesi indicate dall'art. 20, comma 2, lett. a) - g), in quanto:

- a) la società rientra in una delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a);
- b) la società non è priva di dipendenti e il numero degli amministratori non è superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b);
- c) la società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c);
- d) il fatturato medio è superiore al milione di euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d);
- e) la società non ha prodotto perdite nei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e) per società che non gestiscono un servizio di interesse generale);
- f) non si rileva la "necessità di contenimento dei costi funzionamento" (art. 20, co. 2, lett. f) in quanto la società continua a garantire il pieno equilibrio economico-gestionale. In applicazione dell'art. 19 comma 5 si è consolidato un meccanismo di definizione e assegnazione di indirizzi e obiettivi specifici, coerenti con le singole fattispecie societarie e relativi anche alla gestione del personale, alla Holding e alle società operative, assegnati direttamente dagli enti locali soci e recepiti/previsti nei budget delle società.
- g) non si rileva la necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g).

Sostenibilità economico-finanziaria

La società nell'ultimo triennio:

- ha chiuso i bilanci in utile e prodotto un cash flow positivo;
- ha ottenuto risultati positivi, rispettando gli obiettivi per quanto riguarda i principali indicatori economico-patrimoniali e gestionali assegnati.

Tabella riassuntiva dei dati dei bilanci degli ultimi quattro esercizi:

Conto Economico riclassificato	2017	2018	2019	2020
Valore della produzione	4.839.997	4.270.051	5.236.929	3.928.846
Acquisti	-38.949	-36.277	-39.528	-27.121
Servizi e godimento beni di terzi	-2.661.655	-2.787.411	-3.332.991	-2.010.779
Oneri diversi di gestione	-41.789	-35.291	-17.344	-17.986
Totale costi operativi esterni	-2.742.393	-2.858.979	-3.389.863	-2.055.886
Valore Aggiunto	2.097.604	1.411.072	1.847.066	1.872.960
Costo del personale compreso distacchi	-1.176.123	-1.239.880	-1.547.210	-1.580.625
EBITDA = Margine operativo lordo	921.481	171.192	299.856	292.335
Ammortamenti e acc.ti	-29.244	-40.256	-36.479	-36.946
EBIT = Risultato operativo	892.237	130.936	263.377	255.389
Gestione finanziaria	3.124	3.051	3.188	2.943
Risultato ante imposte	895.361	133.987	266.565	258.332
Imposte dell'esercizio	-268.212	-38.832	-85.832	-58.833
Risultato netto	627.149	95.155	180.733	199.499

Risulta necessario richiamare l'emergenza sanitaria globale dovuta al propagarsi del Covid-19 che ha colpito l'economia italiana e il nostro territorio già dal mese di febbraio 2020.

Si rileva che tale emergenza ha reso necessario un attento esame finalizzato ad individuare le misure operative da intraprendere e valutare gli impatti economici e finanziari. Nel periodo del cosiddetto Lockdown, di sospensione delle attività produttive industriali e commerciali imposto dal DPCM 22.03.2020 per contrastare e contenere il diffondersi del virus, Ravenna Entrate ha comunque continuato ad operare, sia pure con modalità attenuate.

Sono state sospese e rinviate le attività di accertamento e riscossione disposte con legge nazionale o direttamente dall'Amministrazione Comunale. L'operatività dell'ufficio si è necessariamente concentrata in attività istruttorie che produrranno i loro effetti solo nell'esercizio successivo, se ciò risulterà compatibile con la normativa al momento vigente e con le indicazioni dell'Amministrazione Comunale in rapporto all'evoluzione della pandemia.

Gli effetti prodotti sull'andamento della gestione, hanno comportato la riduzione degli aggi e dei ricavi variabili che maggiormente hanno risentito degli effetti collegati al fermo delle attività di accertamento ed esecutive.

Le proiezioni economiche per il periodo 2021-2023 sono state determinate considerando gli obiettivi definiti dal Comune di Ravenna e le condizioni disciplinate dal vigente contratto di servizio.

Per il budget 2021-2023, la società ha stimato un valore della produzione annuo sopra ai 5 milioni di euro, in aumento rispetto 2020 e in leggera crescita nel triennio, in quanto è stato ipotizzato il ritorno ad una situazione di "normalità" e, pertanto, è stata considerata la ripresa dell'attività accertativa e di riscossione da parte della società.

In conformità alla "Mission" della società orientata all'erogazione di un efficace, efficiente ed economico servizio di riscossione delle entrate e dei tributi di competenza del Comune di Ravenna, pur non perseguendo la massima remunerazione del capitale (la cui salvaguardia costituisce tuttavia un presupposto fondamentale che deve essere necessariamente coniugato alle finalità istituzionali) Ravenna Entrate ha previsto risultati netti per il prossimo triennio 2021-2023 positivi in grado di garantire l'equilibrio economico, che deve essere considerato un obiettivo minimo inderogabile.

Con riferimento alla sostenibilità finanziaria si ritiene che la presenza della società capogruppo Ravenna Holding S.p.A. possa far ritenere il rischio finanziario assai remoto, in quanto i rapporti finanziari sono gestiti prevalentemente con essa attraverso il cash pooling, improntato all'ottimale gestione delle disponibilità finanziarie del gruppo societario.

Nell'insieme la gestione del Cash Pooling consente di evitare possibili squilibri finanziari riconducibili alle singole realtà aziendali facenti parte del gruppo, attraverso una gestione unitaria della situazione finanziaria del medesimo gruppo in capo alla controllante Ravenna Holding S.p.A..

A riprova di quanto sopra indicato si evidenzia che nel mese di novembre 2020 l'Assemblea dei Soci ha deliberato la distribuzione di un dividendo straordinario per 403.000 Euro al fine di soddisfare le esigenze prospettate dagli Enti Soci di Ravenna Holding S.p.A. in difficoltà a causa dell'intervenuta emergenza sanitaria legata al COVID-19. Il Socio Unico Ravenna Holding S.p.A. ha evidenziato l'esigenza di ricorrere in particolare alla distribuzione di riserve di utile disponibili, previa effettuazione delle opportune verifiche circa la piena sostenibilità dell'operazione dal punto di vista finanziario e operativo (in particolare previsioni di investimento).

Il dividendo straordinario è stato prelevato dalle riserve di utile ed è stato in pagamento nell'esercizio 2020; considerata la positiva situazione di liquidità che è rimasta tale anche dopo l'operazione, non si evidenziano criticità neppure potenziali nella situazione finanziaria della società.

Mantenimento della partecipazione:

Ravenna Entrate S.p.A. è una "società in house" che svolge il servizio di accertamento e riscossione dei tributi e delle altre entrate comunali, affidatole con apposito contratto di servizio dal Comune di Ravenna.

La società Ravenna Entrate è da ritenersi strettamente necessaria per il raggiungimento del fine dell'ente, in quanto esclusivamente dedicata all'attività di accertamento, liquidazione e riscossione dei tributi del Comune di Ravenna.

Ai fini dell'affidamento in house, il Comune affidante ha effettuato preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta procedendo ad una analisi di benchmarking. Da tale analisi è emerso che la società Ravenna Entrate rileva una efficienza produttiva migliore rispetto alla media di settore.

Si evidenzia che Anac ha dato positivo riscontro dell'avvenuta iscrizione del Comune di Ravenna negli elenchi di cui all'art. 192 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (attivi dal 30.10.2017). La domanda era stata presentata in data 19.10.2018 in vista dell'affidamento dal 1.1.2019.

Conclusione:

- Si ritiene che la società RAVENNA ENTRATE S.p.A. sia riconducibile ad una delle categorie indicate nell'articolo 4 del TUSP e che svolga attività necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente.
- La società RAVENNA ENTRATE S.p.A. non ricade in nessuna delle ipotesi indicate dall'art. 20, comma 2, lett. a) - g), pertanto non si ravvisa la necessità di individuare azioni di riassetto per la sua razionalizzazione.

Posto, pertanto, il rispetto dei parametri sopra indicati si prevede di mantenere la partecipazione societaria.

AZIMUT S.P.A.

Progressivo società partecipata:	4
Denominazione società partecipata:	AZIMUT S.P.A.
Tipo partecipazione:	Indiretta
Attività svolta:	Esercizio di servizi pubblici locali o servizi di interesse generale affidati da parte di enti soci e/o altri soggetti e definiti sulla base di contratti di servizio. In particolare: la gestione dei servizi cimiteriali (incluse le operazioni di polizia mortuaria); la gestione di cremazione salme; la gestione di camere mortuarie; la gestione di manutenzione verde pubblico; l'igiene ambientale attraverso attività antiparassitarie e di disinfestazione; la gestione toilette pubbliche; la gestione della sosta; la gestione delle attività di accertamento delle violazioni al codice della strada in materia di sosta; la gestione di servizi ausiliari ai precedenti.

Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4):

La società:

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)	X
Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)	X

Per le motivazioni relative al rispetto dei vincoli di scopo di cui al comma 1 dell'articolo 4 del TUSP (D.Lgs. 175/2016), e la riconducibilità ad una delle attività di cui ai commi 2 e seguenti, si richiamano le considerazioni già indicate nella revisione straordinaria delle partecipazioni ai sensi dell'articolo 24 dello stesso TUSP, riprese anche nei successivi piani di razionalizzazione periodica delle partecipazioni (con riferimento alla situazione al 31/12/2017, al 31/12/2018 e al 31/12/2019) predisposti ai sensi dell'art. 20 del Dlgs 175/2016.

AZIMUT S.p.A. è una "società mista" che svolge i servizi pubblici cimiteriali, disinfestazione, verde pubblico, sosta a pagamento, toilette pubbliche, in regime di concorrenza per il mercato, sulla base di contratti di servizio con gli enti locali.

La società gestisce servizi pubblici locali a rilevanza economica (da intendersi come "servizi a rilevanza economia generale" di cui all'art. 2, 1° comma, lett. h, del D.Lgs. n. 175/2016), ed è controllata da Ravenna Holding S.p.a. e quindi indirettamente dagli enti locali soci della stessa. La costituzione della società mista è avvenuta in data 01.07.2012 con scadenza 30.06.2027, attraverso l'assegnazione sia della partecipazione azionaria e dei compiti del socio privato, sia degli affidamenti correlati da parte degli enti locali.

Il socio privato è stato scelto con procedura competitiva ad evidenza pubblica, cosiddetta a "doppio oggetto", avente cioè per oggetto contestualmente la qualità di socio e l'attribuzione di compiti operativi connessi alla gestione del servizio, in conformità a quanto richiesto dall'ordinamento. La procedura di selezione è stata effettuata nel pieno rispetto dei requisiti

normativi per tale tipologia di affidamento anche per come via via precisatisi in base alla giurisprudenza (anche comunitaria).

La società mista rientra tra le fattispecie previste per le società pubbliche dall'art. 4 del D.Lgs. n. 175/2016 ed in particolare nella fattispecie di cui al comma 2 lett. c) "realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2.

AZIMUT S.p.A. risulta pienamente conforme al modello gestionale della società mista ammesso dall'ordinamento comunitario e nazionale.

Lo Statuto di Azimut (Statuto della Società mista in essere dal 01.07.2012) all'art. 4, 2° comma, prevede del resto inequivocabilmente che:

"4.1. La società ha per oggetto l'esercizio dei servizi di interesse generale affidati da parte di enti soci e/o altri soggetti ...",

4.2. I servizi per i soci sono svolti in regime di conformità alla disciplina dei servizi pubblici locali", regolati di contratti di servizio."

La gestione dei servizi cimiteriali (che rappresenta di per sé il 60% del fatturato) riguarda la gestione di un servizio pubblico locale (ai sensi dell'art. 5 comma 2 della legge regionale Emilia-Romagna n. 19/2004 i servizi cimiteriali o necroscopici vengono qualificati "servizi pubblici").

Più in generale, tutti i servizi aziendali sono qualificabili come "servizi di interesse generale", che comportano un'utilità per la collettività, con un beneficio per l'utenza diffusa sul territorio, che le amministrazioni pubbliche affidano per finalità diverse da una logica di puro mercato per soddisfare i bisogni della collettività stessa, rientrando logicamente nella nozione di "servizi a rilevanza economica generale" di cui all'art. 2 1° comma lett. g del D.Lgs. n. 175/2016).

Anche per quanto riguarda AZIMUT è stato opportuno aggiornare la verifica circa l'eventuale presenza di una situazione di controllo, secondo la peculiare definizione dell'art. 2, comma 1, lett. b). Nel corso del 2019 si sono infatti registrate una serie di rilevanti e convergenti decisioni della giurisprudenza contabile e amministrativa sulla nozione di "controllo pubblico" nelle società pubbliche significative per la situazione specifica.

Tali orientamenti in via di consolidamento relativi alle società miste di cui all'articolo 17 del TUSP, se applicati alla società AZIMUT S.p.A., impongono di considerare non presente il requisito del controllo pubblico nella governance della stessa.

Le menzionate sentenze evidenziano che nelle società miste costituite con gara a c.d. "doppio oggetto" la rilevanza della influenza sulla gestione del socio privato, garantita da statuto e/o patti parasociali, comportano la definizione di "società a partecipazione pubblica maggioritaria" (come espressamente definito per una fattispecie del tutto simile da Corte dei Conti Sezioni Riunite in Sede Giurisdizionale in Speciale Composizione 4.7.2019 n. 16). Il paragrafo "3.2.4. Controllo della società" del PTPCT 2021-2022-2023 (già presente in precedenti versioni) descrive nel dettaglio la specifica situazione della società. Si evidenzia come le condizioni per definire la società a "partecipazione pubblica" e non in "controllo pubblico", in quanto oggettive e strutturali, sussistono dalla data di avvio della società mista (1.7.2012).

Riveste particolare importanza al riguardo, per l'evidente autorevolezza, Corte dei Conti Sezioni Riunite in Sede Giurisdizionale in speciale composizione 4.7.2019 n. 16 ed inoltre Corte dei Conti Sez. Riunite in sede di Controllo 20.06.2019 n. 11; Corte dei Conti Sez. Controllo Umbria 2.10.2019, n. 76, e Tar Lazio Sez. I 19.4.2019, n. 511, e Tar Marche n. 694 e 695 del 2019.

Si rafforza l'orientamento che, anche in caso di maggioranza pubblica in assemblea (ed eventualmente anche nei componenti designati nel CdA), e anche se in capo ad un'unica Amministrazione, esclude l'effettiva ricorrenza della condizione del controllo pubblico (ai sensi del TUSP) in presenza di clausole statutarie o di patti parasociali che stabiliscano maggioranze qualificate la cui formazione renda necessario l'apporto dei soci privati.

Se si analizzano con tale lente lo Statuto ed il Patto Parasociale di Azimut S.p.A. emerge come, l'art. 16 dello Statuto preveda che per specifiche rilevanti materie non possono essere assunte

deliberazioni senza il voto del 70% dell'intero capitale azionario, rendendosi quindi necessario (anche) il voto favorevole della componente privata (40%). Senza l'approvazione assembleare della componente privata non si può modificare lo statuto e non si possono assumere nuovi servizi dagli stessi enti, senza il voto dell'Amministratore Delegato designato dal socio privato non si possono approvare in CdA il budget e altri atti fondamentali per la gestione societaria. L'art. 23 dello Statuto prevede inoltre espressamente che l'Amministratore Delegato sia designato dal socio privato ed elenca ampi poteri da attribuire da parte del C.d.A. allo stesso, che delineano oggettivamente ed espressamente l'attribuzione della "gestione ordinaria della società".

La configurazione della società come non a controllo pubblico appare potenzialmente molto rilevante, anche se l'assetto organizzativo complessivo di Azimut S.p.A. concretamente posto in essere, in quanto società mista con specifiche caratteristiche peculiari, appare attualmente decisamente evoluto e ritagliato su misura, avendo considerato in passato prudentemente la società in controllo pubblico.

Le modalità di adempimento da parte della società dei vari istituti riconnessi alla natura "pubblica" appaiono valide ed efficienti a prescindere dalla ricostruzione formale del controllo, dovendosi ritenere opportuno che tali prassi vengano nella sostanza confermate, anche se fondamentalmente in via di autolimitazione. Nulla cambierebbe di sostanziale nell'applicare in via di autolimitazione e non per obbligo una serie determinata di normative, e in particolare non parrebbe modificare la competenza giurisdizionale di base (che si riteneva in ogni caso civilistica e non amministrativa).

NB. GABRY DIREI DI NON RIPORTARE NULLA X QUESTA SOC. PERCHÉ POTREBBE ESSERE IN CONTRASTO CON LA PARTE NUOVA SCRITTA SOPRA

MISURE ADOTTATE E DEDUZIONE AI RILIEVI DELLA CORTE DEI CONTI

Azimut S.p.A. è società a partecipazione mista pubblico-privata ai sensi e in conformità all'art. 17 D.Lgs. 175/2016, soggetta al controllo indiretto di pubbliche amministrazioni e costituita a seguito dell'espletamento di una gara ad evidenza pubblica a cd. "doppio oggetto", ovvero avente ad oggetto contemporaneamente la selezione del socio privato con specifici compiti operativi e l'affidamento di servizi pubblici locali.

In considerazione del fatto che lo Statuto societario è stato parte integrante dei documenti di gara e, in quanto tale, determinante ai fini delle valutazioni operate dal socio privato aggiudicatario, nonché degli impegni assunti dal socio pubblico in merito alla governance societaria con la stipula del patto parasociale, anch'esso parte dei documenti di gara, si è ritenuto di provvedere, in linea generale, all'adeguamento dello statuto finalizzato a un mero recepimento delle disposizioni imperative introdotte dal TUSP.

In base a tali motivazioni, non è stata introdotta l'opzione dell'amministratore unico in statuto, Tuttavia l'Assemblea dei Soci di Azimut del 28 giugno 2018, in sede di rinnovo dell'organo amministrativo, ha motivato in merito a "specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi" riguardo alla composizione di cinque membri del Consiglio di Amministrazione.

La tematica in merito alla possibilità di Azimut S.p.a. di acquisire servizi ulteriori sul mercato è trattato al capitolo 3.2.2. del PTPCT 2021-2022-2023 (AZRB02 rev. 8) di Azimut S.p.a., supportata da pareri legali.

Riguardo ai meccanismi di scioglimento del rapporto societario in caso di cessazione del contratto di servizio (art. 17 comma 3° del D.Lgs. n. 175/2016), si evidenzia che lo Statuto regola la fattispecie di recesso del socio privato dalla società in caso di cessazione del contratto di servizio.

L'art. 12 2° comma ultima parte prevede infatti che "Il Socio Privato ha inoltre diritto di recedere qualora si verifichi la cessazione, per scadenza anticipata del termine naturale o per qualsivoglia altro motivo, dell'affidamento ad "AZIMUT S.P.A." dei Servizi cimiteriali di Ravenna e/o Faenza."

Trattandosi di società multiservizi ed essendo molteplici i contratti di servizio affidati con la gara a c.d. "doppio oggetto", lo Statuto prevede puntualmente - in attuazione di quanto previsto all'art. 17 comma 3 ultima parte del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i.- che la cessazione non di un singolo qualsiasi contratto di servizio, ma solo quella del contratto di servizio cimiteriale di Ravenna e/o di Faenza può consentire al socio privato di recedere e quindi di sciogliere il rapporto societario.

Peraltro lo stesso art. 10 dello Statuto, dopo avere descritto ai comi 5-9 in modo puntuale la procedura per attivare formalmente il recesso, al comma 10 descrive tali "meccanismi":

Per Azimut S.p.a. è considerata la non applicabilità ab origine dell'art. 4, comma 4, del D.L. n. 95/2011 (convertito, con modificazioni, dalla L. 135/2012). Azimut S.p.a. è società a partecipazione e non a controllo pubblico, per condizioni esistenti dalla data di costituzione. Inoltre l'art. 12 del D.Lgs. n. 175/2016 prevede l'esclusione della giurisdizione della Corte dei Conti per amministratori e dipendenti della società mista.

A differenza delle pubbliche amministrazioni, i costi di una società vanno necessariamente intesi in rapporto alla capacità della stessa di produrre utili. Azimut S.p.a. ha prodotto nel quinquennio 2016-2020 utili in ogni annualità. In tale contesto generale gli enti locali adottano obiettivi ed indicatori (sia di carattere economico che operativo) anche in applicazione a quanto disposto dall'art. 19 comma 5° del D.Lgs. n. 175/2016 al fine di valorizzare il rapporto costi/ricavi perseguendo la sana gestione dei servizi secondo criteri di economicità e di efficienza, anche con riferimento al contenimento del costo del personale e tendendo ad un equilibrato rapporto tra costi complessivi ed utile netto. Tra gli indicatori carattere economico, oltre quelli di redditività (individuati sul EBITDA - MOL, utile netto, Roe), appaiono particolarmente mirati ad una politica di controllo dei costi, quelli di efficienza ed economicità: % di incidenza della somma dei costi operativi esterni (servizi e godimento beni di terzi) e del costo del personale sui ricavi (obiettivo 2019 $\leq 70,00$, risultato 69,56; obiettivo 2020 $\leq 72,00$, risultato 63,6%); il rapporto costi operativi esterni (servizi e godimento beni di terzi) su utile ante imposte e ante partite straordinarie (obiettivo 2019 $\leq 4\%$, risultato 3,29%; obiettivo 2020 4,5% risultato 3,00%); il rapporto costi del personale su utile ante imposte e ante partite straordinarie (obiettivo 2019 $\leq 4\%$, risultato 2,41%; obiettivo 2020 4%, risultato 2,3%). Per ognuno di questi indicatori vengono indicati dei parametri soglia che Azimut ha pienamente rispettato, evidenziando altresì - come sopra indicato - dati in miglioramento. Il contenimento dei costi di struttura di Azimut S.p.a. è assicurato nell'ambito delle sinergie organizzative del gruppo impostate da Ravenna Holding S.p.a. (la cui descrizione è contenuta nel Bilancio di Sostenibilità 2020 di Ravenna Holding S.p.a. pubblicato sul sito della società sezione "Società trasparente" link "Bilanci"). Su tali presupposti si ritiene ragionevolmente che, nelle condizioni date, non vi sia la necessità di disporre specifiche ed ulteriori misure per il contenimento dei costi (art. 20 comma 2 lett. f del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i.). Gli obiettivi stabiliti dagli enti locali per Azimut S.p.a. e la verifica del loro raggiungimento sono consultabili nella documentazione di cui al link "Bilanci" della sezione "Società trasparente" della società.

REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
Condizioni art. 20, co. 2

Riferimento esercizio 2020

Numero medio dipendenti	60
Numero amministratori	5
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0

Costo del personale (3145085
Compensi amministratori	142587
Compensi componenti organo di controllo	26.208

RISULTATO D'ESERCIZIO	
2018	€ 1.027.800,00
2019	€ 980.258,00
2020	€ 1.077.799,00

FATTURATO	
2018	€ 11.526.247,00
2019	€ 11.487.139,00
2020	€ 11.721.631,00
FATTURATO MEDIO	€ 11.578.339,00

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2

La società non ricade in nessuna delle ipotesi indicate dall'art. 20, comma 2, lett. a) - g), in quanto:

- a) a società rientra in una delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a);
- b) la società non è priva di dipendenti e il numero degli amministratori non è superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b);
- c) la società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c);
- d) il fatturato medio è superiore al milione di euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d);
- e) la società non ha prodotto perdite nei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e);
- f) non si rileva la "necessità di contenimento dei costi funzionamento" (art. 20, co. 2, lett. f) in quanto la società continua a garantire il pieno equilibrio economico-gestionale. In applicazione dell'art. 19 comma 5 si è consolidato un meccanismo di definizione e assegnazione di indirizzi e obiettivi specifici, coerenti con le singole fattispecie societarie e relativi anche alla gestione del personale, alla Holding e alle società operative, assegnati direttamente dagli enti locali soci e recepiti/previsti nei budget delle società.
- g) non si rileva la necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g).

Sostenibilità economico-finanziaria

La società nell'ultimo triennio:

- ha chiuso i bilanci in utile e prodotto un cash flow positivo;
- ha ottenuto risultati positivi, rispettando gli obiettivi per quanto riguarda i principali indicatori economico-patrimoniali e gestionali assegnati.

Tabella riassuntiva dei dati dei bilanci degli ultimi quattro esercizi:

Conto Economico riclassificato	2017	2018	2019	2020
Valore della produzione	11.708.195	11.692.849	11.358.150	12.030.325
Acquisti	-815.415	-1.213.856	-714.845	-1.355.987
Servizi e godimento beni di terzi	-4.658.636	-4.511.470	-4.906.783	-4.735.009
Oneri diversi di gestione	-325.424	-187.911	-164.811	-176.016
Totale costi operativi esterni	-5.799.475	-5.913.237	-5.786.439	-6.267.012
Valore Aggiunto	5.908.720	5.779.612	5.571.711	5.763.313
Costo del personale compreso distacchi al netto rimborsi	-3.798.571	-3.609.020	-3.397.588	-3.415.988
EBITDA = Margine operativo lordo	2.110.149	2.170.592	2.174.123	2.347.325
Ammortamenti e acc.ti	-657.653	-736.146	-786.018	-885.609
EBIT = Risultato operativo	1.452.496	1.434.446	1.388.105	1.461.716
Gestione finanziaria	-5.786	-5.277	-3.218	-1.677
Risultato ante gestione straordinaria ed imposte	1.446.710	1.429.169	1.384.887	1.460.039
Risultato ante imposte	1.446.710	1.429.169	1.384.887	1.460.039
Imposte dell'esercizio	-359.713	-401.369	-404.629	-382.240
Risultato netto	1.086.997	1.027.800	980.258	1.077.799

Risulta necessario richiamare l'emergenza sanitaria globale dovuta al propagarsi del Covid-19 che ha colpito l'economia italiana e il nostro territorio dal mese di febbraio 2020.

Si rileva che, ad oggi, tale emergenza non ha comportato per la società rilevanti ripercussioni sia sugli aspetti operativi aziendali, che sugli impatti finanziari ed economici. L'attività aziendale è stata esercitata regolarmente, senza sospensioni, grazie agli adeguamenti

organizzativi adottati, in quanto esplicitamente rientrante tra quelle consentite dal DPCM 22.03.2020, adottato per contrastare e contenere il diffondersi del virus. I servizi offerti sono stati ritenuti essenziali e a servizio della collettività valorizzando appieno la missione "pubblicistica" della società.

Con particolare riferimento alla sostenibilità finanziaria si ritiene che la presenza della società capogruppo Ravenna Holding S.p.A. possa far ritenere il rischio finanziario assai remoto, in quanto i rapporti finanziari sono gestiti prevalentemente con essa attraverso il cash pooling, improntato all'ottimale gestione delle disponibilità finanziarie del gruppo societario.

Nell'insieme la gestione del Cash Pooling consente di evitare possibili squilibri finanziari riconducibili alle singole realtà aziendali facenti parte del gruppo, attraverso una gestione unitaria della situazione finanziaria del medesimo gruppo in capo alla controllante Ravenna Holding S.p.A..

A riprova di quanto sopra indicato si rileva che in data 4 novembre 2020 l'Assemblea dei Soci ha deliberato di distribuire un dividendo straordinario pari a € 0,37 per azione per complessivi € 1.010.305, al fine di soddisfare le esigenze prospettate dagli Enti Soci di Ravenna Holding S.p.A. in difficoltà a causa dell'intervenuta emergenza sanitaria legata al COVID-19. Il Socio Ravenna Holding S.p.A. ha evidenziato l'esigenza di ricorrere in particolare alla distribuzione di riserve di utile disponibili, previa effettuazione delle opportune verifiche.

Il dividendo straordinario è stato prelevato dalle riserve di utile ed è stato messo in pagamento nell'esercizio 2020, considerata la positiva situazione di liquidità, la quale è rimasta tale anche dopo l'operazione.

Risultano confermabili sostanzialmente i risultati della programmazione economica pluriennale che derivano dalle valutazioni, formulate con ragionevole prudenza, e verificate in considerazione della particolare situazione emergenziale.

Allo stato attuale, pur rimarcando la straordinarietà degli avvenimenti verificatisi e delle incertezze sugli eventi che potrebbero manifestarsi negli anni futuri, sulla base delle informazioni disponibili, si può ritenere che la società anche per il prossimo triennio possa confermare il pieno equilibrio economico di bilancio.

La società nei budget 2021-2023 ha previsto di chiudere per il triennio 2021-2023 bilanci con un utile pre-imposte pari a circa 800 mila euro.

Si evidenzia come, anche su decisione degli enti locali, Azimut S.p.a. applichi in via di autoregolamentazione la normativa del Codice dei Contratti (pur essendo esclusa ai sensi dell'art. 17 ultimo comma del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i., è regolarmente iscritta ad Anac) e di fatto - sempre per autovincolo - gli istituti previsti per le società a controllo pubblico (regolamento per l'assunzione del personale, separazione contabile delle attività pubblicistiche, anticorruzione e trasparenza in integrale).

Si sottolinea al riguardo significativamente come Azimut S.p.a. abbia acquisito del mese di ottobre 2021 la certificazione ISO 37001 anticorruzione (la società già in precedenza disponeva della certificazione ISO 9001), come obiettivo posto da Ravenna Holding S.p.a. e dagli enti locali in considerazione della natura della società (a partecipazione privata) e della sua oggettiva complessiva dell'attività (multiservizi). In considerazione del forte presidio di coordinamento della capogruppo dei sistemi integrati 231/anticorruzione che assicurano alle società del gruppo in modo omogeneo e in continuo i necessari adeguamenti calati nella specialità delle singole società, la capogruppo ha ritenuto di sottoporre a certificazione la società più complessa, anche come riscontro sul gruppo dei sistemi adottati.

Mantenimento della partecipazione

AZIMUT S.p.A. è conforme al modello di "società mista" che svolge i servizi pubblici assegnati con gara fino alla naturale scadenza.

Il modello adottato per Azimut S.p.a. appare pienamente conforme a quello dell'art. 17 del D.Lgs. n. 175/2016. Sussiste inoltre un vincolo contrattuale fino al 31.12.2027; in tale complessivo contesto il mantenimento della partecipazione rappresenta la scelta

oggettivamente indispensabile per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali degli enti locali ed infungibile rispetto a qualsiasi altra opzione.

Conclusione:

- Si ritiene che la società AZIMUT S.P.A. svolga attività necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente e sia riconducibile ad una delle categorie indicate nell'articolo 4 comma 2 del TUSP.
- La società AZIMUT S.P.A. non ricade in nessuna delle ipotesi indicate dall'art. 20, comma 2, lett. a) - g), pertanto non si ravvisa la necessità di individuare azioni di riassetto per la sua razionalizzazione.

Posto, pertanto, il rispetto dei parametri sopra indicati si prevede di mantenere la partecipazione societaria.

ROMAGNA ACQUE – SOCIETA' DELLE FONTI S.P.A.

Progressivo società partecipata:	5
Denominazione società partecipata:	Romagna Acque – Società delle Fonti S.p.A.
Tipo partecipazione:	Indiretta
Attività svolta:	Gestione dei sistemi di captazione, adduzione, trattamento e distribuzione primaria e della fornitura del servizio idrico all'ingrosso negli ambiti territoriali ottimali di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini.

Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4):

La società:

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)	X
Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)	X

Si premette che negli anni 2003-2004 gli enti locali delle tre province romagnole di Ravenna, Rimini e Forlì-Cesena hanno dato avvio al progetto "Romagna Acque-Società delle Fonti", al fine di mettere a sistema le risorse idriche disponibili in ciascun territorio provinciale, ed inglobare in un soggetto a totale capitale pubblico vincolato, di proprietà degli enti locali romagnoli, la proprietà e la gestione integrata di tutte le principali fonti di produzione idrica ad usi civili dell'intero bacino romagnolo, individuato come ambito ottimale di gestione del servizio.

A partire dal primo gennaio 2009, Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A è diventato l'unico produttore di acqua potabile per uso civile in Romagna.

La società è, pertanto, indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali degli enti soci, in quanto gestisce tutte le fonti idropotabili del territorio romagnolo.

La gestione della società è ispirata a logiche di miglioramento continuo sia per quanto concerne lo svolgimento del servizio che l'efficienza gestionale.

Le rinunce proposte da ATERSIR ed accettate dalla Società, (subordinate alla redazione di bilanci di previsione-Piani Industriali che diano evidenza della sostenibilità delle rinunce stesse sia dal punto di vista economico, ovvero non determinare perdite sul conto economico, sia dal punto di vista patrimoniale-finanziario, ovvero non determinare ricorso all'indebitamento oneroso da terzi per il finanziamento delle opere previste nei Piani degli Interventi approvati da ATERSIR e che verranno iscritte a patrimonio della Società) rappresentano il beneficio economico sulle tariffe del SII agli utenti finali degli ambiti territoriali delle tre province della Romagna.

Per le motivazioni relative al rispetto dei vincoli di scopo di cui al comma 1 dell'articolo 4 del TUSP (D.Lgs. 175/2016), e la riconducibilità ad una delle attività di cui ai commi 2 e seguenti, si richiamano le considerazioni già indicate nei precedenti piani di razionalizzazione, con particolare riferimento alla situazione al 31/12/2019 predisposto ai sensi dell'art. 20 del Dlgs 175/2016.

Romagna Acque si configura quale società in house sia ai sensi dell'art. 5 comma 1 del D.lgs.50/2016 che e ai sensi dell'art 16 del D.Lgs.175/2016. La Società gestisce con affidamento diretto, regolato attraverso apposita convenzione da parte dell'Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per Servizi Idrici e Rifiuti (ATERSIR) ai sensi dell'art 16 comma 1 del D.Lgs. 175/2016 le seguenti attività:

- servizio di fornitura idrica all'ingrosso al gestore del servizio idrico integrato (SII) nei territori delle tre province della Romagna;

- attività di finanziamento di opere del SII realizzate e gestite dal gestore del SII nei territori delle tre province della Romagna.

La Società, in qualità di fornitore d'acqua all'ingrosso al gestore del servizio idrico integrato nei territori delle tre Province della Romagna, gestisce il servizio di captazione, adduzione, trattamento e distribuzione primaria; tale attività soggiace a tutti gli effetti, alle disposizioni del servizio idrico integrato come regolamentato dall'AEEGSI (oggi ARERA) e da ATERSIR (Ente di governo d'ambito in Emilia-Romagna).

Attraverso l'affidamento alla Società delle attività e dei servizi sopra indicati, tramite ATERSIR, le Amministrazioni pubbliche socie perseguono le seguenti finalità:

- Il servizio di fornitura d'acqua all'ingrosso viene svolto con tariffe definite da ATERSIR nel rispetto dei vincoli e delle disposizioni poste dell'Autorità nazionale (oggi ARERA) ma tenuto conto delle rinunce di quote tariffarie proposte da ATERSIR ed accettate dalla Società, al fine di consentire il contenimento delle tariffe applicate, tramite il gestore del servizio idrico integrato, all'utente finale; in attuazione degli indirizzi impartiti dai soci, tali rinunce trovano origine nella stessa configurazione in house della Società e il loro limite è rappresentato dal rispetto dei principi di sostenibilità economica e finanziaria della Società;

- attraverso l'Accordo quadro e gli Accordi attuativi (sottoscritti fra ATERSIR e Romagna Acque), la realizzazione da parte del gestore del servizio idrico integrato delle opere previste nei Piani degli Interventi approvati da ATERSIR avviene attraverso la copertura in tariffa dei costi del capitale a valori inferiori a quanto previsto dalle deliberazioni assunte dall'AEEGSI in ciascun periodo regolatorio; anche in questo caso trattasi di rinunce a parti di componenti tariffarie (quelle previste a copertura dei costi del capitale) proposte da ATERSIR ed accettate da Romagna Acque e volte al contenimento delle tariffe idriche applicate all'utente finale; in attuazione degli indirizzi impartiti dai soci, tali rinunce trovano origine nella stessa configurazione in house della Società e il loro limite è rappresentato dal rispetto dei principi di sostenibilità economica e finanziaria della Società.

L'attività di indirizzo e controllo degli enti locali sulla società viene esercitata attraverso il coordinamento dei soci che agevola il perseguimento degli obiettivi assegnati e la verifica del loro rispetto. In tal modo si garantisce una efficace applicazione tra l'altro alle norme di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 147 quater.

Tra gli elementi caratterizzanti l'attività di indirizzo esercitata dagli enti locali, si segnala che i soci di Romagna Acque - Società delle Fonti - approvano annualmente specifici obiettivi ed indirizzi in materia di costi di funzionamento, che vengono dalla società espressamente indicati nel Conto Economico di Budget e di Piano Triennale. Tale attività, per l'esercizio in concreto del controllo analogo congiunto, si è sviluppata nel corso degli anni anche attraverso strutturati momenti di confronto tecnico e coordinamento tra i soci. Un confronto metodologico e di merito tra i principali soci ha caratterizzato necessariamente anche le attività istruttorie finalizzate alla predisposizione della presente relazione, e più in generale alle modalità di adeguamento alle novità normative introdotte dal TUSP.

Lo statuto societario è stato modificato nel corso del 2019 per adeguarne l'articolo relativo alla nomina dell'organo amministrativo, conformando lo stesso in maniera puntuale, alle previsioni di cui all'art. 11, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 175/2016.

In merito ad una parte di azioni di Romagna Acque del Comune di Cattolica date in pegno si evidenzia che le azioni non danno diritto di voto e di partecipare all'Assemblea e Statuto sociale impedisce che un soggetto privato possa divenire socio (art. 8 dello Statuto in rapporto all'art. 3 della convenzione ex art. 30 del D.Lg. 267/2000)

Romagna Acque provvede alle pubblicazioni previste dalla vigente normativa sul proprio sito aziendale sezione "Società Trasparente" (compresi gli allegati al MOG).

REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

Condizioni art. 20, co. 2

Riferimento esercizio 2020

Numero medio dipendenti	157
Numero amministratori	5
di cui nominati dall'Ente	
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	

Costo del personale	8728111
Compensi amministratori	136306
Compensi componenti organo di controllo	70620

RISULTATO D'ESERCIZIO	
2018	7.296.834
2019	7141108
2020	6498349

FATTURATO	
2018	58.045.927
2017	60316392
2016	58045927
FATTURATO MEDIO	58336999

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2

La società non ricade in nessuna delle ipotesi indicate dall'art. 20, comma 2, lett. a) - g), in quanto:

- a) la società rientra in una delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a);
- b) la società non è priva di dipendenti e il numero degli amministratori non è superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b);
- c) la società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c);
- d) il fatturato medio è superiore al milione di euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d);
- e) la società non ha prodotto perdite nei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- f) non si rileva la "necessità di contenimento dei costi funzionamento" (art. 20, co. 2, lett. f) in quanto la società continua a garantire il pieno equilibrio economico-gestionale. In applicazione dell'art. 19 comma 5 si è consolidato un meccanismo di definizione e assegnazione di indirizzi e obiettivi specifici, coerenti con le singole fattispecie societarie e relativi anche alla gestione del personale, alla Holding e alle società operative, assegnati direttamente dagli enti locali soci e recepiti/previsti nei budget delle società.
- g) non si rileva la necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g).

Sostenibilità economico-finanziaria

Si riportano di seguito le tabelle riassuntive dei dati di bilancio e degli indicatori economico-patrimoniali e finanziari degli ultimi quattro esercizi:

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO	BILANCIO 2017	BILANCIO 2018	BILANCIO 2019	BILANCIO 2020
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	47.354.724	47.770.635	50.568.234	46.171.945
Altri ricavi e proventi non commerciali	9.943.451	10.554.665	10.092.804	10.986.880
VALORE DELLA PRODUZIONE	57.298.175	58.325.300	60.661.038	57.158.825
- Costi operativi esterni	(24.134.089)	(21.799.399)	(24.455.247)	(22.209.814)
VALORE AGGIUNTO	33.164.086	36.525.901	36.205.791	34.949.011
- Costo del personale	(8.489.610)	(8.683.793)	(8.886.132)	(8.728.711)
MOL (Margine operativo lordo)	24.674.476	27.842.108	27.319.659	26.220.300
- Ammortamenti e accantonamenti	(19.029.384)	(18.850.936)	(19.016.350)	(18.556.913)
EBIT (Risultato operativo)	5.645.092	8.991.172	8.303.309	7.663.387
Risultato gestione finanziaria	1.319.446	1.281.241	1.285.679	1.069.405
Reddito al lordo delle imposte	6.964.538	10.272.413	9.588.988	8.732.792
- Imposte	(2.788.379)	(2.975.579)	(2.547.880)	(2.234.443)
Risultato d'esercizio	4.176.160	7.296.834	7.041.108	6.498.349

L'andamento della gestione 2020 è stata influenzata dall'emergenza sanitaria da Covid-19. In particolare si evidenzia che la situazione emergenziale ha determinato una diminuzione delle necessità idropotabili, oltre che il differimento dei termini di tutti i procedimenti amministrativi e delle gare d'appalto ed il rallentamento di tutte le attività di cantiere.

La società Romagna Acque continua comunque a presentare una buona solidità strutturale, derivante da una forte capitalizzazione, un rapporto di indebitamento complessivo equilibrato e, rispetto agli assetti patrimoniali, una buona redditività.

Il Coordinamento Soci e l'Assemblea dei Soci in sede di approvazione del preconsuntivo 2020 e del Piano triennale 2021-2023, hanno confermato quanto deliberato dal Coordinamento soci il

10 febbraio 2020, e precisamente la distribuzione di un dividendo complessivo di 13 euro ad azione per complessivi 9.449.000,00 euro, di cui una parte come distribuzione di utile dell'esercizio e una parte come distribuzione parziale della riserva "straordinaria" libera.

Il Piano triennale 2021-2023 prevede la capacità della società di mantenere i bilanci in utile, la redditività positiva e la buona solvibilità del proprio indebitamento oneroso. La posizione finanziaria netta è stimata positiva.

Motivazione della scelta di mantenimento della partecipazione:

Si premette che negli anni 2003-2004 gli enti locali delle tre province romagnole di Ravenna, Rimini e Forlì-Cesena hanno dato avvio al progetto "Romagna Acque-Società delle Fonti", al fine di mettere a sistema le risorse idriche disponibili in ciascun territorio provinciale, ed inglobare in un soggetto a totale capitale pubblico vincolato, di proprietà degli enti locali romagnoli, la proprietà e la gestione integrata di tutte le principali fonti di produzione idrica ad usi civili dell'intero bacino romagnolo, individuato come ambito ottimale di gestione del servizio.

A partire dal primo gennaio 2009, Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A è diventato l'unico produttore di acqua potabile per uso civile in Romagna.

La società è, pertanto, indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali degli enti soci, in quanto gestisce tutte le fonti idropotabili del territorio romagnolo.

La gestione della società è ispirata a logiche di miglioramento continuo sia per quanto concerne lo svolgimento del servizio che l'efficienza gestionale.

Le rinunce proposte da ATERSIR ed accettate dalla Società, (subordinate alla redazione di bilanci di previsione-Piani Industriali che diano evidenza della sostenibilità delle rinunce stesse sia dal punto di vista economico, ovvero non determinare perdite sul conto economico, sia dal punto di vista patrimoniale-finanziario, ovvero non determinare ricorso all'indebitamento oneroso da terzi per il finanziamento delle opere previste nei Piani degli Interventi approvati da ATERSIR e che verranno iscritte a patrimonio della Società) rappresentano il beneficio economico sulle tariffe del SII agli utenti finali degli ambiti territoriali delle tre province della Romagna.

Avanzamento delle attività del "Progetto di incorporazione in Romagna Acque-Società delle fonti di tutti gli asset del ciclo idrico della Romagna non iscritti nel patrimonio del gestore del servizio idrico integrato"

Si sta lavorando da tempo in modo condiviso con gli altri azionisti di Romagna Acque all'ambizioso progetto di ricercare le condizioni di fattibilità per l'ulteriore evoluzione della Società delle Fonti, al fine di configurarla come unica società romagnola detentrica degli asset idrici, con l'obiettivo di razionalizzazione del sistema e di completa valorizzazione delle potenzialità finanziarie. L'obiettivo è quello di conseguire vantaggi infrastrutturali e tariffari, rafforzando il ruolo di un soggetto a forte vocazione e controllo pubblico, all'interno del sistema di regolazione. Il progetto va inquadrato in una visione strategica, di respiro romagnolo e regionale.

Le attività, sin qui svolte secondo il programma predisposto, prevedono l'approvazione da parte del Consiglio d'ambito di ATERSIR della proposta di motivata istanza per l'approvazione del progetto tariffario collegato, e quindi la trasmissione ad ARERA per la successiva validazione. Sono stati individuati i passaggi di natura societaria per il completamento dell'operazione con salvaguardia dell'equilibrio tra gli azionisti.

Come evidenziato in sede della precedente ricognizione, Romagna Acque, vista la necessità di potenziamento della propria capacità progettuale, ha acquisito in data 26.02.2021 quote di partecipazione in una nuova società "in house" per i servizi di ingegneria, con altri soci pubblici del territorio: segnatamente l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centro-Settentrionale che governa il porto regionale di Ravenna e Ravenna Holding. Tale progetto ha il preciso scopo di rafforzare la capacità di Romagna Acque di accelerare la realizzazione degli investimenti già programmati oltre a consentire l'ulteriore pianificazione e realizzazione di nuovi investimenti che si rendessero necessari per soddisfare l'aumentato fabbisogno

infrastrutturale. La partecipazione sarà quindi oggetto di valutazione nella ricognizione al 31.12.2021.

Conclusione:

La società rispetta pienamente il vicolo di scopo e quindi svolge attività necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, ed è riconducibile ad una delle categorie indicate nell'articolo 4 comma 2 e seguenti del TUSP.

La società non ricade in nessuna delle ipotesi indicate dall'art. 20, comma 2, lett. a) - g).

Posto, pertanto, il rispetto dei parametri sopra indicati si prevede di mantenere la partecipazione societaria.

SAPIR – Porto Intermodale Ravenna S.p.A.

Progressivo società partecipata:	6
Denominazione società partecipata:	SAPIR – Porto Intermodale Ravenna S.p.A.
Tipo partecipazione:	Indiretta
Attività svolta:	Attività di servizi portuali e gestione degli "asset" per lo sviluppo del Porto di Ravenna (realizzazione, gestione e concessione in godimento di fabbricati, banchine e piazzali inerenti l'attività di impresa portuale e di movimentazione di merci in genere)

Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4):

La società:

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)	X
Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)	X
Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)	X

Per le motivazioni relative al rispetto dei vincoli di scopo di cui al comma 1 dell'articolo 4 del TUSP (D.Lgs. 175/2016), e la riconducibilità ad una delle attività di cui ai commi 2 e seguenti, si richiamano le considerazioni già indicate nei precedenti piani di razionalizzazione, con particolare riferimento alla situazione al 31/12/2019 predisposto ai sensi dell'art. 20 del Dlgs 175/2016.

La società concorre al perseguimento delle finalità istituzionali degli enti soci relative alle politiche di sviluppo economico del territorio attraverso la gestione "con finalità pubblicistiche" degli Asset per lo sviluppo del Porto di Ravenna. La società SAPIR S.p.A. è, infatti, proprietaria di Asset portuali (terminal container, infrastrutture per la piattaforma logistica, banchine, piazzali, ecc.), e la funzione pubblica si esplica nel coordinamento di aspetti patrimoniali e gestionali su aree che hanno un ruolo strategico per lo sviluppo economico locale (ai sensi dell'art.13 del TUEL).

SAPIR riveste un ruolo strategico riconducibile alla programmazione dell'utilizzo delle aree per l'insediamento e lo sviluppo di nuove attività produttive industriali e commerciali. Il ruolo di SAPIR a più forte vocazione pubblicistica, consiste quindi nella valorizzazione del patrimonio non in termini meramente immobiliari, ma di sviluppo delle attività economiche ad esso riferibili, sia in ambito portuale, che di servizi accessori.

L'attività imprenditoriale ha una finalità complessivamente riconducibile all'interesse generale di disponibilità di aree finalizzate allo sviluppo dell'attività portuale, anche da un punto di vista operativo, nel territorio di Ravenna. Tale attività, considerato il rilievo almeno regionale del porto di Ravenna, rientra, con diverse specificità, tra i compiti istituzionali degli enti territoriali (Regione, Comune), che rappresentano, direttamente o indirettamente i principali soci pubblici. Anche la Regione Emilia Romagna infatti ha individuato come strategico il mantenimento della partecipazione, in relazione al ruolo esercitato dalla società nell'ambito di una infrastruttura strategica come il porto di Ravenna.

Occorre tenere conto che i diversi soci pubblici non sono portatori di esigenze omogenee ma di istanze diverse, ciascuno con una rappresentanza di interessi pubblici specifici e che possono essere potenzialmente in conflitto (Camera di commercio, enti territoriali di livello diverso).

E' stata valutata, senza rilievi, la coerenza di SapiR con le disposizioni che già dalla legge finanziaria per il 2008 impedivano alle amministrazioni di costituire o detenere partecipazioni in

società aventi per oggetto attività "non strettamente necessarie" per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali (c.d. vincolo di scopo).

Si evidenzia che, dovendo inquadrare Sapir spa nel nuovo sistema di cui al Tusp, anche in relazione al c.d. vincolo di attività, gli azionisti di Ravenna Holding hanno valutato che certamente la stessa possa continuare ad operare come società patrimoniale, che è proprietaria di beni immobili e li valorizza, anche cedendoli a terzi in uso e gestione: caso che il nuovo testo unico prevede espressamente (articolo 4 comma 3). La portata derogatoria di tale comma appare ampia, e può certamente far valutare autonomamente assolti i cosiddetti vincoli di attività di cui al comma 2.

L'attività svolta da Sapir è poi inquadrabile tra i "servizi di interesse economico generale". In base alla specifica definizione ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. h) si può così valutare, anche se in modo non automatico, l'attività svolta nel complesso dalla società. Valutazioni specifiche merita l'attività di natura terminalistica, gestita in regime di concorrenza, che risulta in ogni caso non immediatamente scindibile.

Si segnala che la Regione Emilia Romagna ha classificato nella revisione ex articolo 24 l'attività della società come pienamente riconducibile ai servizi di interesse generale (art. 4 co. 2 let. a).

Come già evidenziato nel piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni predisposto ai sensi dell'art. 20 del Dlgs 175/2016 nel 2018, la Sezione di Controllo della Corte dei Conti dell'Emilia Romagna, pur ammettendo la possibilità di controllo congiunto "mediante comportamenti concludenti" non ha individuato un automatismo nel configurare le Società con prevalenza di quote detenute da diversi soci "pubblici" come in controllo pubblico congiunto. L'invito alle amministrazioni socie a rendere coerente l'assetto formale all'eventuale assetto sostanziale dei rapporti che configurasse un controllo esercitato mediante comportamenti concludenti, non è formulato indistintamente ma solo in caso di effettiva ricorrenza di tale situazione ("possa ricorrere").

In alternativa "..in mancanza di tali comportamenti" i soci pubblici devono assumere le iniziative "..allo scopo di valorizzare pienamente la prevalente partecipazione pubblica in essere". Si confermava cioè come plausibile l'assenza di una situazione di controllo congiunto, pur in presenza di una maggioranza di quote complessivamente possedute da soggetti pubblici, e in tal caso si invitano i soci pubblici ad agire in termini tali da valorizzare la prevalente partecipazione pubblica.

L'art. 2 del TUSP, prospetta la nozione di società a controllo pubblico facendola derivare da due previsioni definitorie contenute al comma 1 - lett. m) e lett. b).

La "Struttura di controllo e monitoraggio" del M.E.F. (ex art. 15 del D.Lgs. 175/2016), con proprio "Orientamento" reso in ordine alla nozione di "società a controllo pubblico" nel corso del 2018, si era espressa sul punto con una lettura estensiva nel senso di ritenere che il "controllo pubblico" possa sussistere anche ove i soci pubblici congiuntamente tra loro detengano almeno il 51% del capitale sociale, anche a prescindere da eventuali accordi tra essi ovvero esercitando il controllo attraverso comportamenti concludenti. Recentemente sul punto specifico della natura del sopracitato "orientamento" del MEF di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 175/2016 pubblicato il 15.1.2018 si è espressa con chiarezza TAR Lazio Sez. II n. 9883/2021 stabilendo che tale tipologia di atto è paragonabile ad una "circolare interpretativa" e, tra le stesse priva "di efficacia vincolante e contenuto prescrittivo". La "Struttura di controllo e monitoraggio" del M.E.F. (ex art. 15 del D.Lgs. 175/2016), con proprio "Orientamento" reso in ordine alla nozione di "società a controllo pubblico" nel corso del 2018, si era espressa sul punto con una lettura estensiva nel senso di ritenere che il "controllo pubblico" possa sussistere anche ove i soci pubblici congiuntamente tra loro detengano almeno il 51% del capitale sociale, anche a prescindere da eventuali accordi tra essi ovvero esercitando il controllo attraverso comportamenti concludenti. Recentemente sul punto specifico della natura del sopracitato "orientamento" del MEF di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 175/2016 pubblicato il 15.1.2018 si è espressa con chiarezza TAR Lazio Sez. II n. 9883/2021 stabilendo che tale tipologia di atto è paragonabile ad una "circolare interpretativa" e, tra le stesse priva "di efficacia vincolante e contenuto prescrittivo".

Successivamente a tale orientamento della Struttura di monitoraggio del MEF, oltre a pareri di segno sostanzialmente analogo di alcune sezioni di controllo della Corte dei Conti, e delle sezioni Riunite in sede di controllo (delibera 11/2019), sono intervenute diverse pronunce

giurisprudenziali, particolarmente esplicite, di segno opposto. Si fa riferimento alla sentenza Consiglio di Stato (N. 578/2019 del 13/12/2018, più recentemente confermata da Consiglio di Stato, Sez. III, Sent. n.1564 del 3.03.2020) e alle sentenze (16/2019 e 25/2019) delle Sezioni riunite della Corte dei conti in sede giurisdizionale. Successivamente a tale orientamento della Struttura di monitoraggio del MEF, oltre a pareri di segno sostanzialmente analogo di alcune sezioni di controllo della Corte dei Conti, e delle sezioni Riunite in sede di controllo (delibera 11/2019), sono intervenute diverse pronunce giurisprudenziali, particolarmente esplicite, di segno opposto. Si fa riferimento alla sentenza Consiglio di Stato (N. 578/2019 del 13/12/2018, più recentemente confermata da Consiglio di Stato, Sez. III, Sent. n.1564 del 3.03.2020) e alle sentenze (16/2019 e 25/2019) delle Sezioni riunite della Corte dei conti in sede giurisdizionale.

Le Sezioni riunite in sede giurisdizionale, in particolare, con la sentenza 25/2019 ribadiscono i nettissimi concetti già enunciati nella sentenza 16/2019 sui presupposti per l'attribuzione dello status di società a controllo pubblico ex Dlgs 175/2016. La partecipazione pubblica diffusa, frammentata e maggioritaria, non costituisce in sé, secondo la Corte, prova o presunzione legale (ma mero indice presuntivo) dell'esistenza di un coordinamento tra i soci pubblici, e quindi di un controllo pubblico, che deve essere invece accertato in concreto sulla base di elementi formali. Dunque la partecipazione maggioritaria di più Pubbliche Amministrazioni non può di per sé giustificare l'affermazione di un coordinamento di fatto né può tradursi automaticamente in «controllo».

L'interesse pubblico che ciascuna amministrazione deve perseguire non può, secondo le sezioni riunite, dirsi compromesso dall'adozione di differenti scelte gestionali o strategiche, che possono far capo a ciascun socio pubblico in relazione agli interessi locali o alle finalità in concreto realizzate attraverso la società quale soggetto unitario. Il coordinamento tra le amministrazioni socie - tale da comportare una precostituzione della volontà assembleare e dunque configurarsi come «controllo pubblico» - dovrebbe risultare da norme di legge o statutarie o da patti parasociali che, richiedendo il consenso unanime o maggioritario, determinino la capacità congiunta delle Pubbliche Amministrazioni di incidere sulle decisioni finanziarie e strategiche della società.

La Corte esclude poi l'esistenza di un obbligo per gli enti proprietari di provvedere alla gestione in modo associato e congiunto, in assenza di norme che dettino quest'obbligo espressamente, come sarebbe eventualmente necessario tra enti equiordinati.

Da ultimo si registrano diverso provvedimento di varie giurisdizioni conferme dell'orientamento di Sezioni Riunite, Sede Giurisdizionale Sent. n. 16 del 22.05.2019 e n. 25 del 29.07.2019.

Oltre alla conferma sopracitata del Consiglio di Stato (Sez. III, Sent. n.1564 del 3.03.2020), recentemente Corte dei Conti Sez. Contr. Veneto n. 18/2021/PSR del 29.01.2021 afferma che la qualificazione di «società a controllo pubblico» ex art.2, comma 1, lett. b), del TUSP si fonda sull'effettiva influenza degli enti partecipanti circa l'assunzione delle "decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale" ed è ravvisabile unicamente quando, in virtù di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, le decisioni strategiche per la vita sociale richiedano il consenso unanime delle amministrazioni pubbliche che esercitano il controllo, restando escluso che la menzionata qualificazione possa essere desunta da "comportamenti univoci o concludenti" che consentano di configurare il "controllo congiunto" degli enti controllanti

Appare al riguardo particolarmente importante la presa di posizione del T.A.R Emilia Romagna con la sentenza n. 858 del 28.12.2020 (che conferma pienamente TAR Marche n. 82/2019). Nelle società partecipate da più amministrazioni pubbliche il controllo pubblico non sussiste in forza della mera sommatoria dei voti spettanti alle amministrazioni socie. Dette società sono a controllo pubblico solo allorché le amministrazioni socie ne condividono il dominio, perché sono vincolate - in forza di previsioni di legge, statuto o patto parasociale - ad esprimersi all'unanimità, per l'assunzione delle "decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale". Non è sufficiente desumere il controllo pubblico dalla mera astratta possibilità per i soci pubblici di far valere la maggioranza azionaria in assemblea.

Nelle società partecipate da più amministrazioni pubbliche il controllo pubblico non sussiste in forza della mera sommatoria dei voti spettanti alle amministrazioni socie. Dette società sono a controllo pubblico solo allorché le amministrazioni socie ne condividono il dominio, perché sono vincolate - in forza di previsioni di legge, statuto o patto parasociale - ad esprimersi

all'unanimità, per l'assunzione delle "decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale".

Non è sufficiente desumere il controllo pubblico dalla mera astratta possibilità per i soci pubblici di far valere la maggioranza azionaria in assemblea.

Fra tutti i principali azionisti di Sapir, sia pubblici che privati con quote superiori al 6% del capitale (e complessivamente detentori di oltre il 90%), è stato sottoscritto un Patto di consultazione, che ha unicamente caratteristiche informative tra i soci. Lo statuto prevede che tutte le decisioni di competenza dei soci vengano assunte senza maggioranze predeterminate, direttamente in assemblea societaria; le concrete dinamiche societarie sono peraltro caratterizzate da ampia condivisione delle scelte tra i principali azionisti a prescindere dalla loro natura, pubblica o privata.

Analizzando in concreto la governance di Sapir emerge pertanto come nella stessa tutte le decisioni di competenza dei soci vengono assunte senza maggioranze predeterminate, direttamente in assemblea societaria, in assenza di specifici accordi preventivi, e quindi l'assenza di un "nucleo di controllo" costituito da alcuni dei soci.

Per tutto quanto esposto, si conferma quindi la non riconducibilità di Sapir alle società a controllo pubblico ai sensi del TUSP.

Tale ricostruzione appare peraltro compatibile con le osservazioni della Corte dei Conti - sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, essendosi verificata in concreto l'assenza dei presupposti individuati per l'esistenza del controllo pubblico congiunto.

Considerando in ogni caso la rilevante partecipazione pubblica, anche alla luce delle indicazioni della Corte dei Conti, si è posto l'obiettivo di valorizzazione della stessa.

E' stata pertanto deliberata in data 14 maggio 2019 una modifica statutaria, su impulso in particolare dei soci pubblici, che coglie in via di autolimitazione alcuni elementi del citato TUSP, rendendo più trasparente ed ispirato a principi di efficienza lo statuto e, confermando inevitabilmente gli assetti peculiari della Società, ha consentito una evoluzione anche della governance.

In relazione al perimetro della ricognizione si verifica, per quanto sopra esposto, la insussistenza su SAPIR da parte dei soci di Ravenna Holding, e in particolare del comune di Ravenna, di una eventuale situazione di controllo come definito all'art. 2, co. 1, lett. b) del TUSP. Si riconferma in ogni caso che le società partecipate/controllate da SAPIR S.p.A, rappresentano articolazioni finalizzate alla specializzazione operativa all'interno del gruppo societario di cui SAPIR S.p.A è capogruppo, e che ai fini dell'inquadramento l'articolazione del gruppo societario (con tutte le principali partecipazioni inserite nel perimetro di consolidamento integrale) non modifica sostanzialmente i presupposti. Il bilancio consolidato redatto della capogruppo rappresenta peraltro un punto di riferimento dal quale poter ottenere importanti informazioni anche relative alle partecipazioni indirette.

La Corte dei Conti Emilia-Romagna Sez. Controllo n. 9/2021 e 131/2021 conferma non trattarsi di "controllo pubblico" che "preso atto delle considerazioni espresse e delle caratteristiche assunte dalla governance anche per effetto della revisione statutaria operata dai soci si ritiene che non possa configurarsi un controllo pubblico della società".

Come anticipato in sede di precedente ricognizione, la società Sapir Engineering Srl ha intrapreso una sua evoluzione nell'ambito di un complessivo progetto organizzativo dei partners pubblici, che ha portato alla costituzione di Acqua Ingegneria Srl dal 04.01.2021, con riconfigurazione della partecipazione societaria dal 26.02.2021 (Romagna Acque Società delle Fonti S.p.a. 48 %; Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centro Settentrionale 31 %; Ravenna Holding S.p.a. 21 %). Sapir Engineering Srl è definitivamente cessata nel corso del 2021.

La società Acqua Ingegneria essendo stata costituita nel 2021, sarà oggetto della prossima ricognizione al 31/12/2021.

REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

Condizioni art. 20, co. 2

Riferimento esercizio 2020

Numero medio dipendenti	92
Numero amministratori	9
di cui nominati dall'Ente	1
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0
Costo del personale	€ 4.920.049,00
Compensi amministratori	€ 292.363,00
Compensi componenti organo di controllo	€ 62.827,00

RISULTATO D'ESERCIZIO	
2018	€ 3.828.730,00
2019	€ 3.570.682,00
2020	€ 2.807.522,00

FATTURATO	
2018	€ 29.072.145,00
2019	€ 29.469.411,00
2020	€ 26.949.880,00
FATTURATO MEDIO	€ 28.497.155,00

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2

La società svolge di attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

La società non ricade in nessuna delle ipotesi indicate dall'art. 20, comma 2, lett. c) - g), in quanto:

- a) la società rientra in una delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a);
- b) la società non è priva di dipendenti e il numero degli amministratori non è superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b);
- c) la società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c);
- d) il fatturato medio è superiore al milione di euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d);
- e) la società non ha prodotto perdite nei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e);
- f) non si rileva la "necessità di contenimento dei costi funzionamento" (art. 20, co. 2, lett. f) in quanto la società continua a garantire il pieno equilibrio economico-gestionale. La società non è soggetta all'applicazione dell'art.19 comma 5. In ogni caso, rinvenendo come ratio "di sistema" il contenimento delle spese complessive delle società a partecipazione pubblica, la società continuerà a prestare particolare attenzione ai costi fissi ed a quelli di produzione, al fine di contenerne l'impatto sul bilancio.
- g) non si rileva la necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g).

Sostenibilità economico-finanziaria

Si riportano di seguito le tabelle riassuntive dei dati di bilancio e degli indicatori economico-patrimoniali e finanziari degli ultimi quattro esercizi:

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO	2017	2018	2019	2020
Ricavi caratteristici	18.410.145	20.119.809	20.266.478	15.814.319
Altri ricavi non caratteristici	10.482.300	8.952.336	9.202.963	11.135.561
VALORE DELLA PRODUZIONE OPERATIVA	28.892.445	29.072.145	29.469.441	26.949.880
Costi operativi esterni	(16.968.569)	(17.841.062)	(17.683.056)	(14.931.952)
VALORE AGGIUNTO	11.923.876	11.231.083	11.786.385	12.017.928
Costi del personale	(3.623.111)	(4.270.307)	(4.404.062)	(4.920.049)
MARGINE OPERATIVO LORDO (EBITDA)	8.300.765	6.960.776	7.382.323	7.097.879
Ammortamenti e svalutazioni	(5.165.876)	(5.253.779)	(5.168.035)	(5.492.544)
RISULTATO OPERATIVO (EBIT)	3.134.889	1.706.997	2.214.288	1.605.335
Risultato dell'area finanziaria	2.339.722	2.731.846	2.057.202	1.456.209
RISULTATOPRE IMPOSTE	5.474.611	4.438.843	4.271.490	3.061.544
Imposte sul reddito	(1.019.233)	(610.113)	(700.808)	(254.022)
RISULTATO NETTO	4.455.378	3.828.730	3.570.682	2.807.522

Risulta necessario richiamare l'emergenza sanitaria globale dovuta al propagarsi del Covid-19. L'andamento dell'attività operativa-terminalistica ha subito un calo rispetto all'esercizio precedente, a seguito del rallentamento dei traffici del Porto di Ravenna. Nonostante ciò SAPIR S.p.A. presenta una situazione di perfetto equilibrio finanziario e patrimoniale. La società ha una buona solidità strutturale, un basso rapporto di indebitamento e una buona redditività.

Il bilancio consolidato al 31 dicembre 2020 presenta un valore della produzione di 51.560 mila euro (contro 60.181 mila euro del 2019) e un utile d'esercizio complessivo di 3.571 mila euro di cui di spettanza del Gruppo 3.048 mila euro.

Il Patrimonio netto di pertinenza è pari a 121.648 mila euro.

Il Piano Industriale 2017-2024 prevede la capacità della società di mantenere i bilanci in utile, la redditività positiva ed la piena solvibilità del proprio indebitamento oneroso..

Mantenimento della partecipazione

L'obiettivo di evoluzione dell'assetto del gruppo, individuato nella precedente pianificazione, appare in grado di confermarlo come perfettamente coerente con il quadro normativo. Per quanto riguarda il "faro" costituito dai "criteri di efficienza, efficacia ed economicità" è necessario valutare l'ingente valore patrimoniale della società (e il valore della partecipazione societaria per gli azionisti pubblici) e la sua consolidata capacità di produrre utili.

Le prospettive delineate dalle linee guida di Piano Industriale definiscono un percorso che possa rafforzare gli obiettivi di valorizzazione delle partecipazioni pubbliche, individuando le condizioni e i vincoli perché ciò possa avvenire evitando in particolare perdite patrimoniali o perdite di redditività.

Solo a seguito dell'implementazione del Piano industriale (iniziative e investimenti) Sapir sarà in grado di raggiungere una piena valorizzazione del patrimonio attuale e prospettico, fattore che si presenta come essenziale per la piena valorizzazione della componente infrastrutturale, di particolare interesse per gli azionisti pubblici. Sono in particolare previsti circa 90 Milioni di investimenti "obbligatori" in arco piano, derivanti dalle attività operative, di cui oltre 30 necessari per garantire la continuità di business (15 di interventi di manutenzione). Si evidenzia inoltre una forte interconnessione tra investimenti di sviluppo SAPIR e progetti strategici dell'Autorità Portuale (es. programmazione dei lavori del progetto Hub Portuale e conseguente incidenza sui volumi in ingresso per Sapir).

Nell'esercizio in corso, anche a seguito degli indirizzi dei soci pubblici è proseguita l'implementazione di quanto previsto nel piano industriale, partendo dai principali fattori abilitanti.

Dal 1 luglio 2018 è stata completata la nuova organizzazione, così come delineata nel piano. Dopo gli opportuni inserimenti di risorse (responsabile B.U. patrimoniale, responsabile della B.U. terminalistica, direttore AFC e controller) necessari per la sostituzione di diverse figure apicali in uscita per quiescenza. Il nuovo modello organizzativo prevede le due distinte Business Unit (terminalistica e patrimoniale), già operative dal punto di vista funzionale, e dal 2019 con il nuovo software amministrativo, anche dal punto di vista contabile.

Nonostante SAPIR non sia classificabile – sulla base dell'analisi effettuata e confermata da autorevole giurisprudenza – come società in controllo pubblico, non tenuta pertanto a procedere alla revisione del proprio statuto a norma dell'art. 26 del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i., è stata individuata l'opportunità di una modifica statutaria. Tale variazione è stata predisposta dal Consiglio di Amministrazione tenendo conto degli orientamenti dei principali soci e, su impulso in particolare dei soci pubblici, coglie in via di autolimitazione alcuni elementi del citato TUSP.

L'Assemblea dei SAPIR Spa in data 14 maggio 2019 ha approvato le modifiche statutarie con particolare riferimento alle maggioranze qualificate per operazioni di carattere straordinario

come acquisto e vendita di assett immobiliari, e per la nomina degli amministratori. Inoltre sono stati previsti in statuto indicatori che rendono trasparenti e verificabili da tutti i soci i comportamenti societari sul piano di sviluppo pluriennale della società, della responsabilità sociale e dei rischi societari di crisi.

Conclusione:

La società concorre al perseguimento delle finalità istituzionali degli enti soci relative alle politiche di sviluppo economico del territorio attraverso la gestione "con finalità pubblicistiche" degli Asset per lo sviluppo del Porto di Ravenna.

SAPIR riveste un ruolo strategico riconducibile alla valorizzazione del patrimonio non in termini meramente immobiliari, ma di sviluppo delle attività economiche ad esso riferibili, sia in ambito portuale, che di servizi accessori.

- Si ritiene che la società SAPIR S.p.A. rispetti pienamente il vincolo di scopo e quindi svolga attività necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, e sia riconducibile ad almeno una delle categorie indicate nell'articolo 4 comma 2 e seguenti del TUSP.

- La società SAPIR S.p.A. non ricade in nessuna delle ipotesi indicate dall'art. 20, comma 2, lett. a) - g), nonostante ciò si ravvisa la necessità di continuare il percorso avviato per riassetto organizzativo della società come sopra delineato.

Posto, pertanto, il rispetto dei parametri sopra indicati si prevede di mantenere la partecipazione societaria.

START ROMAGNA S.P.A.

Progressivo società partecipata:	7
Denominazione società partecipata:	START ROMAGNA S.P.A.
Tipo partecipazione:	Indiretta
Attività svolta:	Gestione del servizio di Trasporto Pubblico Locale per i bacini di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini; servizi scolastici e servizi di navigazione marittima

Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4):

La società:

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)	X
Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)	X

Per le motivazioni relative al rispetto dei vincoli di scopo di cui al comma 1 dell'articolo 4 del TUSP (D.Lgs. 175/2016), e la riconducibilità ad una delle attività di cui ai commi 2 e seguenti, si richiamano le considerazioni già indicate nei precedenti piani di razionalizzazione, con particolare riferimento alla situazione al 31/12/2019 predisposto ai sensi dell'art. 20 del Dlgs 175/2016.

Start Romagna S.p.A. gestisce il servizio di trasporto pubblico locale nelle province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini in regime di concorrenza per il mercato.

La società svolge l'attività caratteristica nell'ambito di contratti di servizio stipulati a seguito di affidamento tramite gare pubbliche. In particolare svolge il servizio di trasporto pubblico nel bacino di Ravenna, quale consorziata della società METE, aggiudicataria del servizio in base a procedura ad evidenza pubblica.

Il servizio di trasporto pubblico locale è un servizio di interesse generale, pertanto la società rientra nell'art. 4 comma 2 lettera a) del TUSP.

Si evidenzia che la società è frutto di precedenti processi di razionalizzazione. La società START ROMAGNA Spa, infatti, si è costituita (nel 2009) dando avvio al progetto di aggregazione delle tre aziende romagnole di gestione del trasporto pubblico locale: AVM Spa di Forlì-Cesena, ATM Spa di Ravenna e Tram Servizi Spa di Rimini, previsto dalla Legge Regionale 10/2008 in merito all'incentivazione delle aggregazioni dei soggetti gestori dei trasporti pubblici locali.

Il progetto di aggregazione dei soggetti gestori dei trasporti pubblici locali ha avuto il proprio inizio con la sottoscrizione, avvenuta nel mese di giugno 2009, della convenzione tra le province di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini, nonché dei Comuni di Cesena, Forlì, Ravenna, Rimini e società Ravenna Holding S.p.A..

Il progetto di aggregazione ha portato avanti due finalità:

- 1) l'unificazione della gestione pubblica del servizio di TPL all'interno di un unico soggetto gestore rappresentato da START ROMAGNA;
- 2) la realizzazione di economie gestionali per innalzare il livello dei servizi offerti e per rafforzare il profilo competitivo delle tre società, ed ottenere maggior efficienza del sistema della mobilità ed esercizio del trasporto pubblico, ai sensi di quanto disposto anche dalla L.R. n. 30/1998 all'art. 1.

Dal 2013 è entrata nella compagine sociale anche la società TPER SpA, che gestisce il trasporto pubblico su gomma sulla tratta Rimini-Valmarecchia, per completare l'unificazione della gestione pubblica del trasporto locale presente nel bacino della provincia di Rimini.

Tipologia di controllo

La Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, con riferimento ai rilievi effettuati ai Comuni Soci di Ravenna Holding relativamente alla ricognizione straordinaria, aveva rilevato come "l'ipotesi del controllo di cui all'art. 2359 del codice civile possa ricorrere anche quando le fattispecie considerate dalla norma si riferiscano a più pubbliche amministrazioni, le quali esercitino tale controllo congiuntamente mediante comportamenti concludenti, a prescindere dall'esistenza di un coordinamento formalizzato", ritenendo pertanto necessario che i soci pubblici assumessero le iniziative del caso allo scopo di rendere coerente la situazione giuridica formale con quella desumibile dai comportamenti concludenti posti in essere o, in mancanza di tali comportamenti, allo scopo di valorizzare pienamente la prevalente partecipazione pubblica in essere.

La stessa Corte inoltre aveva osservato che lo statuto societario prevedeva un consiglio di amministrazione composto da cinque membri e che, pertanto, esso non è coerente con le previsioni di cui all'art. 11, commi 2 e 3, del t.u. n. 175 del 2016. Ne deriverebbe, inoltre, l'assoggettabilità ai piani di revisione delle partecipazioni pubbliche, da effettuarsi ai sensi degli artt. 20 e 26, comma 11, del t.u. n. 175/2016, delle partecipazioni indirette detenute per il tramite di Start Romagna spa.

Nei rispettivi "piani di revisione straordinaria" approvati (ex art.24 del D.Lgs.175/2016) in settembre 2017, gli enti locali soci di Start, ritenendo, sulla base di una interpretazione letterale dell'articolo 2, comma 1, lettere "m" e "b", che non ricorresse, in capo a Start, nessuna delle condizioni ivi prefigurate, hanno classificato la stessa come "società partecipata", e non come "società a controllo pubblico" (congiunto).

La "Struttura di controllo e monitoraggio" del M.E.F. (ex art. 15 del D.Lgs.175/2016) con proprio "Orientamento" reso in ordine alla nozione di "società a controllo pubblico", si è espressa nel senso di ritenere che il "controllo pubblico" possa sussistere non solo in caso di "controllo monocratico" (unico socio detentore della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria dei soci), ma anche ove i soci pubblici congiuntamente tra loro detengano almeno il 51% del capitale sociale, anche a prescindere da eventuali accordi tra essi ovvero esercitando il controllo attraverso comportamenti concludenti. Con ciò sostenendo che comunque – sia in caso di controllo ex art. 2359 c.c. esercitato da una singola amministrazione sia in caso di controllo esercitato da più amministrazioni – detto controllo debba considerarsi imputato all'amministrazione intesa come soggetto unitario.

Avverso tale posizione peraltro ASTRA – Associazione Trasporti e diverse società di trasporto pubblico (tra cui Start Romagna S.p.A.) hanno peraltro promosso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Lazio. TAR Lazio Sez. II n. 9883/2021 ha accolto la tesi di Astra stabilendo che tale tipologia di atto è paragonabile ad una "circolare interpretativa" e, tra le stesse priva "di efficacia vincolante e contenuto prescrittivo"

Successivamente a tale orientamento della Struttura di monitoraggio del MEF, oltre a pareri di segno sostanzialmente analogo di alcune sezioni di controllo della Corte dei Conti, e delle sezioni Riunite in sede di controllo (delibera 11/2019), sono intervenute diverse pronunce giurisprudenziali, particolarmente esplicite, di segno opposto. Si fa riferimento alla sentenza Consiglio di Stato (N. 578/2019 del 13/12/2018) e alle recenti sentenze (16/2019 e 25/2019) delle Sezioni riunite della Corte dei conti in sede giurisdizionale.

Le Sezioni riunite in sede giurisdizionale, in particolare, con la sentenza 25/2019 ribadiscono i nettissimi concetti già enunciati nella sentenza 16/2019 sui presupposti per l'attribuzione dello status di società a controllo pubblico ex Dlgs 175/2016. La partecipazione pubblica diffusa, frammentata e maggioritaria, non costituisce in sé, secondo la Corte, prova o presunzione legale (ma mero indice presuntivo) dell'esistenza di un coordinamento tra i soci pubblici, e quindi di un controllo pubblico, che deve essere invece accertato in concreto sulla base di elementi formali. Dunque la partecipazione maggioritaria di più Pubbliche Amministrazioni non può di per sé giustificare l'affermazione di un coordinamento di fatto né può tradursi automaticamente in «controllo».

L'interesse pubblico che ciascuna amministrazione deve perseguire non può, secondo le sezioni riunite, dirsi compromesso dall'adozione di differenti scelte gestionali o strategiche, che possono far capo a ciascun socio pubblico in relazione agli interessi locali o alle finalità in concreto realizzate attraverso la società quale soggetto unitario. Il coordinamento tra le amministrazioni socie - tale da comportare una precostituzione della volontà assembleare e dunque configurarsi come «controllo pubblico» - dovrebbe risultare da norme di legge o statutarie o da patti parasociali che, richiedendo il consenso unanime o maggioritario,

determinino la capacità congiunta delle Pubbliche Amministrazioni di incidere sulle decisioni finanziarie e strategiche della società.

Ciò che più rileva per quanto riguarda START, è che viene con forza affermato che il concetto di controllo pubblico ha connotazione dinamica e quindi implica un concreto dominio sull'attività gestionale, distinto dalla mera partecipazione al capitale, che dunque deve essere pesata alla luce dell'effettivo assetto societario.

Se la maggioranza pubblica fa capo a più amministrazioni cumulativamente considerate il controllo richiede, ritiene la Corte, anche l'elemento positivo del coordinamento formalizzato (sulla base di legge, statuto o patti parasociali), idoneo a determinare l'orientamento delle scelte strategiche della società.

Sono seguiti provvedimenti di varie giurisdizioni (ammnistrativa e contabile) in linea con le citate sentenze della Corte dei Conti Sezioni riunite in sede giurisdizionale: Consiglio di Stato, Sez. III, Sent. n.1564 del 3.03.2020 (a piena conferma di Sez. V, Sent. n. 578 del 23.01.2019), Corte dei Conti, Sez. Contr. Veneto, del. n.18/2021/PAR del 29.01.2021 e soprattutto T.A.R Emilia-Romagna 28.12.2020 n. 858 (che conferma pienamente TAR Marche n. 82/2019)). Alla luce delle considerazioni svolte e viste le pronunce giurisprudenziali citate, si conferma perlomeno problematico ipotizzare che il legislatore del TUSP abbia voluto prevedere per le società a partecipazione pubblica la presenza del controllo ex art. 2359 in caso di una maggioranza di quote in capo a una pluralità di soci, anche in assenza di accordi di governo formalizzati sulla società. Il richiamo dell'art. 2359 impone in ogni caso (e quindi anche nel caso si volesse ammettere la possibilità di un controllo "per comportamenti concludenti") di valutarne l'eventuale sussistenza in capo ad una pluralità di azionisti solo in presenza di determinate condizioni e requisiti.

Tali requisiti non possono che essere desunti da criteri ermeneutici individuati dalla dottrina e dalla giurisprudenza, alla luce delle categorie generali del diritto civile, e devono essere verificati caso per caso e ricostruiti in concreto, non potendosi in ogni caso presumere in modo assoluto o con approccio meramente "aritmetico".

Qualora si fosse poi in presenza di accordi di natura parasociale che non integrano le condizioni del controllo in capo ad una pluralità (o totalità) di azionisti, e anzi espressamente lo escludano in capo a uno o più "soci pubblici", appare del tutto lineare escludere l'eventuale rilievo di "comportamenti concludenti". Occorrerà quindi verificare in concreto la governance e gli assetti societari desumibili dallo Statuto e da altri atti rilevanti e ricostruire la eventuale sussistenza di una situazione effettiva di controllo in capo ad uno o più azionisti (pubblici).

Tale impostazione appare peraltro pienamente compatibile con le sopraesposte osservazioni della Corte dei Conti - sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna. In caso di assenza di una situazione di controllo congiunto, pur in presenza di una maggioranza di quote complessivamente possedute da soggetti pubblici, la Corte invita in ogni caso i soci pubblici ad agire in termini tali da valorizzare la prevalente partecipazione pubblica.

Considerando la rilevante partecipazione pubblica pertanto, anche alla luce delle indicazioni di cui sopra, si è perseguito l'obiettivo di valorizzazione complessiva attraverso la società delle diverse partecipazioni, che può avvenire anche in assenza di patti finalizzati all'esercizio di un controllo congiunto tra soci pubblici, e in presenza, come nel caso di specie, di patti relativi alla governance che non configurino tuttavia un controllo congiunto.

I principali soci di Start Romagna, peraltro portatori di esigenze omogenee ma distinte, ciascuno con una rappresentanza di interessi pubblici specifici anche da un punto di vista territoriale, nell'ottica di garantire una piena valorizzazione delle distinte partecipazioni pubbliche hanno quindi adottato coordinandosi tra loro i seguenti procedimenti volti a:

a) procedere, in via di autolimitazione, all'adeguamento dello Statuto in coerenza ai principali profili di impronta "pubblicistica" del TUSP, coerentemente con la scelta di assicurare trasparenza e adeguatezza della governance, salvaguardando al contempo l'efficienza e l'economicità della gestione aziendale. Il nuovo statuto è stato adottato dall'Assemblea dei Soci in data 17 maggio 2019, con il pieno adeguamento, tra l'altro, alle disposizioni dell'articolo 11 sulle modalità di governo della società, e l'introduzione di alcuni strumenti quali, tra gli altri, quelli in tema di valutazione del rischio di crisi aziendale (articoli 6 e 14).

b) perfezionare, tra i principali soci di Start, unitamente alle modifiche statutarie sopra indicate uno specifico "accordo di consultazione" volto a favorire il confronto preventivo, non vincolante, tra i soci, in relazione alle decisioni più importanti da assumere in seno

all'assemblea della società, confermando modalità strutturate di confronto e collaborazione nel rispetto delle autonome posizioni.

START si conferma pertanto una società nella quale le scelte fondamentali si sviluppano e maturano nel voto assembleare, ricercando il consenso del maggior numero di soci, ma in assenza di un patto parasociale decisionale o di specifici accordi preventivi da parte di un "nucleo di controllo". In particolare, lo Statuto prevede maggioranze qualificate per alcune materie, come la nomina degli amministratori, nell'ottica di assicurare una governance condivisa ma efficace, non influenzabile da quote minoritarie del capitale sociale. Start Romagna, alla luce delle ricostruzioni fatte in base alle definizioni di cui all'art. 2 del D.Lgs. n. 175/2016, e aggiornate in base a tutto quanto esposto, non può definirsi come una società a controllo pubblico, ma si conferma come società a partecipazione pubblica non di controllo.

In data 17/05/2019 l'Assemblea Straordinaria dei Soci di Start Romagna spa ha approvato il testo del nuovo Statuto societario. L'esigenza di revisione del testo è stata fondata, da un lato, sulla necessità di ammodernare e rendere più snello il testo del medesimo (ove possibile), aggiornare le procedure di nomina degli organi societari e recepire talune indicazioni fornite da parte della Corte dei Conti Emilia-Romagna al fine di valorizzare le partecipazioni pubbliche, pur sottolineando che Start Romagna spa non è società a controllo pubblico ma società a partecipazione pubblica non di controllo.

TOGLIERE - E' RIPORTATO SOPRA CON UN ALTRO TITOLO
MISURE ADOTTATE E DEDUZIONE AI RILIEVI DELLA CORTE DEI CONTI

La Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, con riferimento ai rilievi effettuati ai Comuni Soci di Ravenna Holding relativamente alla ricognizione straordinaria, aveva rilevato come "l'ipotesi del controllo di cui all'art. 2359 del codice civile possa ricorrere anche quando le fattispecie considerate dalla norma si riferiscano a più pubbliche amministrazioni, le quali esercitino tale controllo congiuntamente mediante comportamenti concludenti, a prescindere dall'esistenza di un coordinamento formalizzato", ritenendo pertanto necessario che i soci pubblici assumessero le iniziative del caso allo scopo di rendere coerente la situazione giuridica formale con quella desumibile dai comportamenti concludenti posti in essere o, in mancanza di tali comportamenti, allo scopo di valorizzare pienamente la prevalente partecipazione pubblica in essere.

La stessa Corte inoltre aveva osservato che lo statuto societario prevedeva un consiglio di amministrazione composto da cinque membri e che, pertanto, esso non è coerente con le previsioni di cui all'art. 11, commi 2 e 3, del t.u. n. 175 del 2016. Ne deriverebbe, inoltre, l'assoggettabilità ai piani di revisione delle partecipazioni pubbliche, da effettuarsi ai sensi degli artt. 20 e 26, comma 11, del t.u. n. 175/2016, delle partecipazioni indirette detenute per il tramite di Start Romagna spa.

Nei rispettivi "piani di revisione straordinaria" approvati (ex art.24 del D.Lgs.175/2016) in settembre 2017, gli enti locali soci di Start, ritenendo, sulla base di una interpretazione letterale dell'articolo 2, comma 1, lettere "m" e "b", che non ricorresse, in capo a Start, nessuna delle condizioni ivi prefigurate, hanno classificato la stessa come "società partecipata", e non come "società a controllo pubblico" (congiunto).

La "Struttura di controllo e monitoraggio" del M.E.F. (ex art. 15 del D.Lgs.175/2016) con proprio "Orientamento" reso in ordine alla nozione di "società a controllo pubblico", si è espressa nel senso di ritenere che il "controllo pubblico" possa sussistere non solo in caso di "controllo monocratico" (unico socio detentore della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria dei soci), ma anche ove i soci pubblici congiuntamente tra loro detengano almeno il 51% del capitale sociale, anche a prescindere da eventuali accordi tra essi ovvero esercitando il controllo attraverso comportamenti concludenti. Con ciò sostenendo che comunque – sia in caso di controllo ex art. 2359 c.c. esercitato da una singola amministrazione sia in caso di controllo esercitato da più amministrazioni – detto controllo debba considerarsi imputato all'amministrazione intesa come soggetto unitario.

Avverso tale posizione peraltro ASSTRA – Associazione Trasporti e diverse società di trasporto pubblico (tra cui Start Romagna S.p.A.) hanno peraltro promosso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Lazio, tutt'ora pendente.

Successivamente a tale orientamento della Struttura di monitoraggio del MEF, oltre a pareri di segno sostanzialmente analogo di alcune sezioni di controllo della Corte dei Conti, e delle sezioni Riunite in sede di controllo (delibera 11/2019), sono intervenute diverse pronunce giurisprudenziali, particolarmente esplicite, di segno opposto. Si fa riferimento alla sentenza Consiglio di Stato (N. 578/2019 del 13/12/2018) e alle recenti sentenze (16/2019 e 25/2019) delle Sezioni riunite della Corte dei conti in sede giurisdizionale.

Le Sezioni riunite in sede giurisdizionale, in particolare, con la sentenza 25/2019 ribadiscono i nettissimi concetti già enunciati nella sentenza 16/2019 sui presupposti per l'attribuzione dello status di società a controllo pubblico ex Dlgs 175/2016. La partecipazione pubblica diffusa, frammentata e maggioritaria, non costituisce in sé, secondo la Corte, prova o presunzione legale (ma mero indice presuntivo) dell'esistenza di un coordinamento tra i soci pubblici, e quindi di un controllo pubblico, che deve essere invece accertato in concreto sulla base di elementi formali. Dunque la partecipazione maggioritaria di più Pubbliche Amministrazioni non può di per sé giustificare l'affermazione di un coordinamento di fatto né può tradursi automaticamente in «controllo».

L'interesse pubblico che ciascuna amministrazione deve perseguire non può, secondo le sezioni riunite, dirsi compromesso dall'adozione di differenti scelte gestionali o strategiche, che possono far capo a ciascun socio pubblico in relazione agli interessi locali o alle finalità in concreto realizzate attraverso la società quale soggetto unitario. Il coordinamento tra le amministrazioni socie - tale da comportare una precostituzione della volontà assembleare e dunque configurarsi come «controllo pubblico» - dovrebbe risultare da norme di legge o statutarie o da patti parasociali che, richiedendo il consenso unanime o maggioritario, determinino la capacità congiunta delle Pubbliche Amministrazioni di incidere sulle decisioni finanziarie e strategiche della società.

Ciò che più rileva per quanto riguarda START, è che viene con forza affermato che il concetto di controllo pubblico ha connotazione dinamica e quindi implica un concreto dominio sull'attività gestionale, distinto dalla mera partecipazione al capitale, che dunque deve essere pesata alla luce dell'effettivo assetto societario.

Se la maggioranza pubblica fa capo a più amministrazioni cumulativamente considerate il controllo richiede, ritiene la Corte, anche l'elemento positivo del coordinamento formalizzato (sulla base di legge, statuto o patti parasociali), idoneo a determinare l'orientamento delle scelte strategiche della società.

Alla luce delle considerazioni svolte e viste le pronunce giurisprudenziali citate, si conferma perlomeno problematico ipotizzare che il legislatore del TUSP abbia voluto prevedere per le società a partecipazione pubblica la presenza del controllo ex art. 2359 in caso di una maggioranza di quote in capo a una pluralità di soci, anche in assenza di accordi di governo formalizzati sulla società. Il richiamo dell'art. 2359 impone in ogni caso (e quindi anche nel caso si volesse ammettere la possibilità di un controllo "per comportamenti concludenti") di valutarne l'eventuale sussistenza in capo ad una pluralità di azionisti solo in presenza di determinate condizioni e requisiti.

Tali requisiti non possono che essere desunti da criteri ermeneutici individuati dalla dottrina e dalla giurisprudenza, alla luce delle categorie generali del diritto civile, e devono essere verificati caso per caso e ricostruiti in concreto, non potendosi in ogni caso presumere in modo assoluto o con approccio meramente "aritmetico".

Qualora si fosse poi in presenza di accordi di natura parasociale che non integrano le condizioni del controllo in capo ad una pluralità (o totalità) di azionisti, e anzi espressamente lo escludano in capo a uno o più "soci pubblici", appare del tutto lineare escludere l'eventuale rilievo di "comportamenti concludenti". Occorrerà quindi verificare in concreto la governance e gli assetti societari desumibili dallo Statuto e da altri atti rilevanti e ricostruire la eventuale sussistenza di una situazione effettiva di controllo in capo ad uno o più azionisti (pubblici).

Tale impostazione appare peraltro pienamente compatibile con le sopraesposte osservazioni della Corte dei Conti - sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna. In caso di assenza di una situazione di controllo congiunto, pur in presenza di una maggioranza di quote complessivamente possedute da soggetti pubblici, la Corte invita in ogni caso i soci pubblici ad agire in termini tali da valorizzare la prevalente partecipazione pubblica.

Considerando la rilevante partecipazione pubblica pertanto, anche alla luce delle indicazioni di cui sopra, si è perseguito l'obiettivo di valorizzazione complessiva attraverso la società delle diverse partecipazioni, che può avvenire anche in assenza di patti finalizzati all'esercizio di un controllo congiunto tra soci pubblici, e in presenza, come nel caso di specie, di patti relativi alla governance che non configurino tuttavia un controllo congiunto.

I principali soci di Start Romagna, peraltro portatori di esigenze omogenee ma distinte, ciascuno con una rappresentanza di interessi pubblici specifici anche da un punto di vista territoriale, nell'ottica di garantire una piena valorizzazione delle distinte partecipazioni pubbliche hanno quindi adottato coordinandosi tra loro i seguenti procedimenti volti a:

a) procedere, in via di autolimitazione, all'adeguamento dello Statuto in coerenza ai principali profili di impronta "pubblicistica" del TUSP, coerentemente con la scelta di assicurare trasparenza e adeguatezza della governance, salvaguardando al contempo l'efficienza e l'economicità della gestione aziendale. Il nuovo statuto è stato adottato dall'Assemblea dei Soci in data 17 maggio 2019, con il pieno adeguamento, tra l'altro, alle disposizioni dell'articolo 11 sulle modalità di governo della società, e l'introduzione di alcuni strumenti quali, tra gli altri, quelli in tema di valutazione del rischio di crisi aziendale (articoli 6 e 14).

b) perfezionare, tra i principali soci di Start, unitamente alle modifiche statutarie sopra indicate uno specifico "accordo di consultazione" volto a favorire il confronto preventivo, non vincolante, tra i soci, in relazione alle decisioni più importanti da assumere in seno all'assemblea della società, confermando modalità strutturate di confronto e collaborazione nel rispetto delle autonome posizioni.

START si conferma pertanto una società nella quale le scelte fondamentali si sviluppano e maturano nel voto assembleare, ricercando il consenso del maggior numero di soci, ma in assenza di un patto parasociale decisionale o di specifici accordi preventivi da parte di un "nucleo di controllo". In particolare, lo Statuto prevede maggioranze qualificate per alcune materie, come la nomina degli amministratori, nell'ottica di assicurare una governance condivisa ma efficace, non influenzabile da quote minoritarie del capitale sociale.

Start Romagna, alla luce delle ricostruzioni fatte in base alle definizioni di cui all'art. 2 del D.Lgs. n. 175/2016, e aggiornate in base a tutto quanto esposto, non può definirsi come una società a controllo pubblico, ma si conferma come società a partecipazione pubblica non di controllo.

Con riferimento alla disposizione dell'art. 11 ultimo comma del TUSP (proposta da parte del socio pubblico che detiene almeno il 10% del capitale sociale di applicare le disposizioni di alcuni commi della disposizione), si evidenzia che le disposizioni del 6° comma non appaiono ancora attuate in mancanza del decreto ministeriale e non risultano comunque previste le clausole o le pattuizioni di cui al comma 10 nei contratti dei dirigenti.

REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

Condizioni art. 20, co. 2

Riferimento esercizio 2020

Numero medio dipendenti	941
Numero amministratori di cui nominati dall'Ente	5
Numero componenti organo di controllo di cui nominati dall'Ente	3
Costo del personale	€ 37.690.263,00
Compensi amministratori	€ 84.504,00
Compensi componenti organo di controllo	€ 68.400,00
RISULTATO D'ESERCIZIO	
2018	€ 588.569,00
2019	€ 93.317,00
2020	€ 40.277,00
FATTURATO	
2018	€ 82.962.351,00
2019	€ 85.022.590,00
2020	€ 80.449.830,00
FATTURATO MEDIO	€ 82.811.590,00

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2

La società non ricade in nessuna delle ipotesi indicate dall'art. 20, comma 2, lett. a) - g), in quanto:

- h) la società rientra in una delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a);
- i) la società non è priva di dipendenti e il numero degli amministratori non è superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b);
- j) la società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c);
- k) il fatturato medio è superiore al milione di euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d);
- l) la società non ha prodotto perdite nei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e) per società che non gestiscono un servizio di interesse generale);
- m) non si rileva la "necessità di contenimento dei costi funzionamento" (art. 20, co. 2, lett. f) in quanto la società continua a garantire il pieno equilibrio economico-gestionale. Si rileva inoltre che il percorso di integrazione delle tre società ha comportato significative diminuzioni dei costi di gestione con particolare riferimento alla riduzione del numero dei CDA e Collegi Sindacali e di alcune figure dirigenziali.
- n) non si rileva la necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g).

Sostenibilità economico-finanziaria

Si riporta di seguito la tabella riassuntiva dei dati dei bilanci degli ultimi quattro esercizi:

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO	2017	2018	2019	2020
VALORE DELLA PRODUZIONE	82.595.659	83.998.194	86.217.774	81.534.076
- Costi operativi esterni	(33.780.542)	(34.855.486)	(35.172.110)	(33.363.152)
VALORE AGGIUNTO	48.815.117	49.142.708	51.045.664	48.170.924
- Costo del personale	(41.050.475)	(41.144.722)	(40.908.927)	(37.690.263)
MOL (Margine operativo lordo)	7.764.642	7.997.986	10.136.737	10.480.661
- Ammortamenti e accantonamenti	(6.026.812)	(7.309.238)	(9.907.993)	(10.405.817)
EBIT (Risultato operativo)	1.737.830	688.748	228.744	74.844
Risultato gestione finanziaria	13.646	(4.716)	(4.735)	1.006
Risultato gestione straordinaria	0	0	0	0
Reddito al lordo delle imposte	1.751.476	684.032	224.009	75.850
- Imposte	81.496	(95.463)	(130.692)	(35.573)
Risultato d'esercizio	1.832.972	588.569	93.317	40.277

L'andamento della gestione negli ultimi esercizi è stato complessivamente positivo, nonostante le difficoltà, tutt'ora irrisolte, del settore in cui la società opera.

A ciò si è aggiunto nel 2020 l'impatto della pandemia Covid-19, che nel settore del trasporto pubblico è stato particolarmente rilevante, anche a causa delle severe misure di blocco adottate per ridurre il rischio di diffusione del virus. Ulteriori fattori hanno avuto un ruolo importante nella riduzione della domanda di mobilità, quali la digitalizzazione delle attività economiche, educative e commerciali, con la crescita dello smart working, la diffusione del distance learning, e l'esplosione dell'e-commerce. Nonostante le restrizioni la società ha comunque sempre garantito, senza interruzioni, un livello minimo di servizio.

L'impatto dell'emergenza sanitaria ha colpito tutte le principali categorie dei ricavi ma in maniera più significativa i ricavi da traffico, sia da clientela occasionale (biglietti e carnet) che da abbonati, in particolare studenti.

Per compensare la riduzione dei ricavi tariffari sono stati riconosciuti ristori, con leggi statali e regionali, alle aziende del trasporto pubblico locale, istituendo un apposito fondo che si è ulteriormente incrementato con successive disposizioni di legge.

Significativi risparmi si sono registrati nei costi operativi esterni, in particolare per minori costi per materie di consumo, e nei costi di personale. Inoltre la società ha continuato a beneficiare di una serie di economie di scala e di efficientamenti che negli anni hanno prodotto un progressivo miglioramento.

Nonostante il 2020 sia stato caratterizzato da una situazione emergenziale che ha prodotto effetti particolarmente impattanti per le aziende del settore dei trasporti, i cui riflessi economici per la società sono stati significativamente negativi, le dinamiche contrattuali, i sostegni di finanza pubblica e gli ulteriori provvedimenti di sostegno della Regione Emilia-Romagna, sono stati in grado di garantire significativi contributi economico-finanziari tali da consentire il mantenimento dell'equilibrio di bilancio e garantire la continuità aziendale.

Le previsioni per l'esercizio 2021 sono condizionate dalle difficoltà della situazione sanitaria ancora in corso, a seguito della quale le valutazioni sui ricavi dalla vendita dei titoli di viaggio restano molto incerte, così come incerto è l'arco temporale per il ritorno ad una condizione di normalità, sia rispetto alla conclusione del periodo emergenziale, sia rispetto ai tempi nei quali le persone torneranno ad utilizzare senza timori i mezzi pubblici.

Il contesto operativo nell'ambito di attività regolate dovrebbe tuttavia attenuare significativamente l'impatto economico della crisi e limitare l'incertezza e l'instabilità dei ricavi. Le dinamiche contrattuali previste e il sostegno della finanza pubblica nei confronti del settore appaiono nel complesso solidi supporti al fine di garantire la continuità aziendale.

La struttura patrimoniale e finanziaria della società è in equilibrio. Il rapporto di indebitamento complessivo è bilanciato; l'ammontare dei debiti onerosi è basso.

La società rimane determinata a proseguire i piani di investimento intrapresi per il rinnovo della flotta e per lo sviluppo dei progetti dei sistemi di trasporto locale avviati nei territori di propria competenza.

Mantenimento della partecipazione:

Valutata la non riconducibilità di START ROMAGNA tra le "società a controllo pubblico", e confermando l'assenza dell'esercizio congiunto dei rispettivi diritti di voto, i principali azionisti hanno condiviso di procedere, alla sottoscrizione di un patto di consultazione, avente lo scopo di favorire il coordinamento tra loro per il più efficace perseguimento degli obiettivi societari, pur senza vincolarsi nella formazione ed espressione dei rispettivi voti assembleari.

L'obiettivo è quello di valorizzare le distinte partecipazioni pubbliche attraverso modalità strutturate di confronto e collaborazione tra loro nel rispetto delle distinte e autonome posizioni.

In via di autolimitazione, gli enti soci hanno condiviso, tra l'altro, l'obiettivo di adeguamento dello Statuto, in coerenza ai principali profili di impronta "pubblicistica" del TUSP, coerentemente con la scelta di assicurare trasparenza, contenimento della spesa e adeguatezza dei controlli interni, salvaguardando al contempo l'efficienza e l'economicità della gestione aziendale.

Start Romagna S.p.a. adotta in ogni caso in via di autolimitazione vari istituti tipici del controllo pubblico: dispone di un regolamento per le assunzioni del personale in linea con le disposizioni dell'art.19 2° comma del D.Lgs. n. 175/2016; adotta un sistema anticorruzione (PTPCT integrato con il modello 231); presenta una sezione "Società Trasparente" nel proprio link adeguatamente strutturata.

Conclusione:

- Si ritiene che la società START ROMAGNA svolga attività necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente e sia riconducibile ad una delle categorie indicate nell'articolo 4 comma 2 del TUSP.

- La società START ROMAGNA non ricade in nessuna delle ipotesi indicate dall'art. 20, comma 2, lett. a) - g), pertanto non si ravvisa la necessità di individuare azioni di riassetto per la sua razionalizzazione.

Posto, pertanto, il rispetto dei parametri sopra indicati si conferma la previsione di mantenere la partecipazione societaria.

HERA S.P.A.

Progressivo società partecipata:	8
Denominazione società partecipata:	HERA S.P.A.
Tipo partecipazione:	Diretta / Indiretta
Attività svolta:	Attività di servizi pubblici locali d'interesse economico: distribuzione di gas naturale, servizio idrico integrato e servizi ambientali, comprensivi di spazzamento, raccolta, trasporto e avvio al recupero e allo smaltimento dei rifiuti.

Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4):

La società:

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)	X
Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)	X

Hera Spa è società quotata nel mercato regolamentato.

Il TUSP, all'articolo 1 comma 5 indica che "Le disposizioni del presente decreto si applicano, solo se espressamente previsto, alle società quotate, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera p)". Nell'art. 20 "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche", non viene data tale previsione.

Inoltre, l'art. 26 comma 3 dello stesso decreto stabilisce che "Le pubbliche amministrazioni possono comunque mantenere le partecipazioni in società quotate detenute al 31 dicembre 2015" creando una sorta di presunzione di detenibilità anche a prescindere dal settore di attività e da una lettura stretta del c.d. "vincolo di scopo"

Anche la Corte dei Conti in sede di analisi dei precedenti piani di ricognizione delle partecipazioni dei Comuni soci di Ravenna Holding S.p.A. ha confermato che tale partecipazione, essendo riferibile a società quotata in mercati regolamentati, è soggetta, ai sensi dell'art.1, comma 5, alle sole norme del t.u espressamente richiamate.

La società HERA S.p.A. risulta in ogni caso riconducibile alla categoria indicata nell'articolo 4 comma 2 lettera a) del TUSP, svolgendo attività di gestione di servizi pubblici locali, certamente riconducibili a quelli necessari al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente.

REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
Condizioni art. 20, co. 2

Riferimento esercizio 2020

Numero medio dipendenti	3030	
Numero amministratori	15	
di cui nominati dall'Ente	0	n. 1 rappresentante soci area ravennate eletto in assemblea con voto di lista di maggioranza regolamentato da Patto di Sindacato di 1° livello e di 2° livello (Area Territoriale Romagna)
Numero componenti organo di controllo	3	
di cui nominati dall'Ente	0	

Costo del personale	€ 203.422.113,00
Compensi amministratori	€ 2.700.000,00
Compensi componenti organo di controllo	€ 500.000,00

RISULTATO D'ESERCIZIO

2018	€ 296.600.000,00
2019	€ 166.311.616,00
2020	€ 217.017.464,00

FATTURATO

2018	€ 1.390.793.951,00
2019	€ 1.395.668.846,00
2020	€ 1.344.516.131,00

FATTURATO MEDIO € 1.376.992.976,00

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2

Appare del tutto lineare che alle società del gruppo HERA (la capogruppo quotata redige bilancio consolidato), anche per espresse previsioni normative, non siano assegnabili, eventuali specifici indirizzi sul contenimento dei costi.

Mantenimento della partecipazione:

Il Gruppo Hera, attraverso la Capogruppo Hera Spa, è concessionario in gran parte del territorio di competenza e nella quasi totalità dei Comuni azionisti (province di Modena, Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini), dei servizi pubblici locali d'interesse economico (servizio idrico integrato e servizi ambientali, comprensivi di spazzamento, raccolta, trasporto e avvio al recupero e allo smaltimento dei rifiuti).

La società HERA S.p.A. risulta riconducibile alla categoria indicata nell'articolo 4 comma 2 lettera a) del TUSP, svolgendo attività di gestione di servizi pubblici locali, certamente riconducibili a quelli necessari al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente

La partecipazione azionaria di Ravenna Holding in HERA S.p.A. al 31/12/2019, è costituita da n. 74.200.000 azioni, pari al 4,98% del capitale sociale, a seguito della vendita di 2.524.227 azioni effettuata in ottobre 2019. La partecipazione in Hera continua a rappresentare una partecipazione strategica per Ravenna Holding S.p.A.

Ravenna Holding S.p.A. aderisce al "Contratto di Sindacato di Voto e di Disciplina dei Trasferimenti Azionari", che disciplina il coordinamento decisionale dei soci pubblici in merito alle operazioni più significative della società HERA S.p.A. e stabilisce i limiti ai trasferimenti azionari dei soci pubblici aderenti.

Le azioni di Hera garantiscono in maniera significativa gli introiti da partecipazioni per la Holding. Questa consapevolezza ha prodotto una strategia rispetto alla partecipazione in tale società da parte dei Soci della Holding, che ha guidato i passaggi relativi alla governance della società e alle operazioni relative al pacchetto azionario. E' stato perseguito l'obiettivo di contribuire con il pacchetto azionario al patto di sindacato tra azionisti pubblici, valutando eventuali alienazioni di azioni solo in caso di necessità di investimento da parte dei soci, e in ogni caso in maniera mirata e quantitativamente non tale da intaccare il pacchetto dedicato al controllo della società, attraverso il patto di sindacato.

Per quanto riguarda la detenibilità pare immediato che una società quotata, operante nel settore della gestione di servizi pubblici locali, non presenti profili problematici.

Posto, quanto sopra, si prevede di mantenere la partecipazione societaria.

TPER S.P.A.

Progressivo società partecipata:	9
Denominazione società partecipata:	TPER S.P.A.
Tipo partecipazione:	Diretta / Indiretta
Attività svolta:	Gestione del servizio di trasporto pubblico locale su gomma nei bacini di Bologna e Ferrara, trasporto pubblico locale ferroviario regionale Emilia-Romagna e dal 2014 gestione del servizio sosta nel comune di Bologna.

Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4):

La società:

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)	X
Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)	X
Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)	X

TPER Spa è società ha emesso strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati.

Il TUSP all'articolo 26 comma 5 indica che " il presente decreto non si applica alle società in partecipazione pubblica che, entro la data del 30 giugno 2016, abbiano adottato atti volti all'emissione di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati..."

Inoltre il TUSP, all'articolo 1 comma 5 stabilisce che "Le disposizioni del presente decreto si applicano, solo se espressamente previsto, alle società quotate, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera p)"

Nell'art. 20 "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche", non viene data tale previsione.

Anche la Corte dei Conti in sede di valutazione delle relazioni di revisione straordinaria delle partecipazioni relative ai Comuni soci di Ravenna Holding S.p.A. ha affermato che la previsione di cui all'art. 1, comma 5, del t.u. n. 175 ricorre anche nei confronti di TPER in forza di quanto previsto dall'art. 26, comma 5, dello stesso t.u., avendo la società tempestivamente perfezionato l'emissione di strumenti finanziari diversi dalle azioni quotati in mercati regolamentati.

REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

Condizioni art. 20, co. 2

Riferimento esercizio 2020

Numero medio dipendenti	2179
Numero amministratori	3
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0
Costo del personale	€ 93.719.668,00
Compensi amministratori	€ 128.000,00
Compensi componenti organo di controllo	€ 137.000,00

RISULTATO D'ESERCIZIO	
2018	€ 8.280.182,00
2019	€ 5.213.314,00
2020	€ 3.180.942,00

FATTURATO	
2018	€ 261.021.542,00
2019	€ 270.868.944,00
2020	€ 202.379.707,00
FATTURATO MEDIO	€ 244.756.731,00

Mantenimento della partecipazione:

TPER è stata costituita ai sensi della L.R. Emilia Romagna n. 30/1998, e svolge attività relativa al servizio pubblico di trasporto locale (TPL) su gomma e ferroviario, riconosciuto come servizio di interesse generale, pertanto la società rientra nell'art. 4 comma 2 lettera a) del TUSP.

Per quanto riguarda la detenibilità pare immediato che una società che ha emesso strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati, operante nel settore della gestione di servizi pubblici locali, non presenti profili problematici.

Al di fuori di qualsivoglia obbligo, ma nella logica di ricerca di ulteriore semplificazione, efficienza e crescita dimensionale ed industriale degli operatori, la Regione e gli Enti locali intendono valutare un progetto di integrazione industriale e societaria delle società pubbliche attualmente gestori dei servizi autofiloviari nei diversi bacini provinciali. Il Progetto potrà individuare e valutare, le eventuali forme, tempistica e modalità di aggregazione societaria ed essere sottoposto alla valutazione e approvazione dei soci. L'integrazione, con la eventuale aggregazione in un'unica holding, delle aziende a partecipazione pubblica che attualmente operano nel settore del trasporto pubblico dell'Emilia-Romagna, potrebbe costituire un'operazione strategica di ulteriore sviluppo del Trasporto Pubblico Locale in Emilia-Romagna nel medio-lungo termine, garantendo con logiche gestionali e industriali evolute, una efficace presenza del pubblico in un settore di estrema rilevanza sociale.

Conclusione:

Posto, quanto sopra, si prevede al momento di mantenere la partecipazione societaria.

PLURIMA S.P.A.

Progressivo società partecipata:	10
Denominazione società partecipata:	PLURIMA S.P.A.
Tipo partecipazione:	Indiretta
Attività svolta:	La Società promuove, progetta, gestisce e realizza infrastrutture e sistemi per la derivazione, adduzione e distribuzione di acque a usi plurimi in conformità con gli indirizzi programmatori della pubblica amministrazione

Finalità perseguite e attività ammesse:

La società:

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)	X
Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)	X
È a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4)	X

Plurima è una partecipazione pubblica di diritto singolare costituita per l'esercizio della gestione di servizi di interesse generale o di interesse economico generale o per il perseguimento di una specifica missione di pubblico interesse (art.1, co.4 lett. a).

Per tali società "restano ferme le specifiche disposizioni previste da leggi o regolamenti" e pertanto possono svolgere la loro attività nel rispetto delle norme che ne hanno previsto la nascita.

La società Plurima S.p.a. è stata infatti costituita in virtù di una previsione di legge (art. 13 comma 4 del Decreto Legge "Omnibus" 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni nella Legge 8 agosto 2002, n. 178) per la gestione degli schemi idrici ad uso plurimo a prevalente scopo irriguo fra il Canale Emiliano Romagnolo (CER) e Romagna Acque S.p.A..

Plurima S.p.A. ha in gestione il diritto in via esclusiva degli schemi idrici ad uso plurimo a prevalente scopo irriguo (opere classe "a") fino al 2037, riconosciuto dal CER, quale titolare della concessione di derivazione dal fiume Po, come previsto all'art. 7.07 della Convenzione Quadro del 4/4/2003, sottoscritta con Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A.

La società risponde inoltre ai requisiti richiesti dall'art. 4 comma 1 e 2 (let. a) del D.Lgs. 175/2016.

COMPOSIZIONE COMPAGINE SOCIETARIA

C.E.R. - Consorzio di Bonifica di Secondo Grado per il Canale Emiliano

Romagnolo 67,72%

Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A. 32,28%

Art. 2 Statuto

"La società ha per oggetto la promozione, la progettazione, la gestione e, compatibilmente con le normative di settore in vigore, la realizzazione di infrastrutture e sistemi per la derivazione, adduzione e distribuzione di acque ad usi plurimi in conformità con gli indirizzi programmatori della pubblica amministrazione al fine di soddisfare congiuntamente, con risorse alternative e/o complementari alle acque sotterranee locali, la domanda attuale e futura dell'agricoltura, dell'industria, del turismo e dell'ambiente, nonché quella dei distributori per usi civili.

Ove partecipata da enti pubblici ai sensi dell'art. 13, c. 4 del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, "Interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate", convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 2002, n. 178, la società potrà altresì svolgere le attività tutte ivi previste, nonché quelle che saranno eventualmente contemplate in future disposizioni normative."

La società, in conformità alla normativa speciale sopra indicata, è costituita per la realizzazione di infrastrutture e sistemi per la derivazione, adduzione e distribuzione di acque ad usi plurimi, in conformità con gli indirizzi programmatori della pubblica amministrazione al fine di soddisfare congiuntamente, con risorse alternative e/o complementari alle acque sotterranee locali, la domanda attuale e futura dell'agricoltura, dell'industria, del turismo e dell'ambiente, nonché quella dei distributori per usi civili. A tal fine è legittimata ad utilizzare gli specifici finanziamenti statali finalizzati ad assicurare il recupero di risorse idriche disponibili in aree di crisi del territorio nazionale e per il miglioramento e la protezione ambientale, mediante eliminazione di perdite, incremento di efficienza della distribuzione e risanamento delle gestioni, nonché mediante la razionalizzazione e il completamento di opere e di interconnessioni

Come previsto dalla legge istitutiva, CER (Consorzio di Bonifica di Secondo Grado per il Canale Emiliano Romagnolo), essendo il soggetto pubblico beneficiario dei finanziamenti previsti dal D.L. 138/2002 e dall'art. 141, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, deve mantenere la maggioranza incedibile delle proprie quote. Sono previste nello statuto, specifiche regole rivolte a garantire la conservazione della destinazione prevalentemente pubblica della proprietà societaria.

La società opera nell'ambito della produzione di un servizio di interesse generale mediante la realizzazione di infrastrutture e sistemi per la derivazione, adduzione e distribuzione di acque ad usi plurimi, ed è stata costituita, a tale scopo, in forza dell'art. 13, comma 4, del DL 138/2000 espressamente finalizzato a disciplinare le modalità di gestione dei finanziamenti e contributi pubblici destinati al recupero di risorse idriche disponibili in aree di crisi del territorio nazionale e al miglioramento e protezione ambientale.

L'Assemblea dei Soci di Plurima nel corso del 2019 ha approvato la modifica dello Statuto, su indicazione di quanto deliberato dal coordinamento soci di Romagna Acque - SdF Spa, con particolare riferimento agli articoli relativi alla nomina dell'organo amministrativo, introducendo l'opzione dell'amministratore unico e conformando lo stesso in maniera puntuale alle previsioni di cui all'art. 11, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 175 del 2016.

E' presente una discrasia tra quanto affermato all'art. 5 comma 1 ("La società è a totale capitale pubblico e per l'intera durata non è ammessa la partecipazione di capitali privati;") e l'ultimo comma del medesimo articolo ("In caso di partecipazione di enti pubblici ..., la società sarà a prevalente capitale pubblico"). L'art. 5 comma 1 dichiara espressamente che non è ammessa la partecipazione del capitale privato, per cui il riferimento alla "prevalenza del capitale pubblico" indicata all'ultimo comma del medesimo articolo deve ritenersi erronea ed in ogni caso come non apposta. In occasione della prima modifica statutaria, si procederà alla modifica dell'errore materiale.

L'attività viene gestita dagli Amministratori anche mediante collaborazioni con i Soci. Al fine di ridurre i costi di funzionamento, non essendovi personale, la società ha ridotto il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione da cinque a tre. Si è proceduto, inoltre, su indirizzo dei Soci, all'azzeramento dei compensi degli Amministratori: infatti, con il rinnovo del

Consiglio di Amministrazione avvenuto in data 25 maggio 2020, ai componenti non è stato riconosciuto alcun compenso, ma unicamente il rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio. Plurima S.p.A. detiene il diritto di gestione di opere di adduzione primaria e secondaria di fondamentale importanza per gli usi plurimi nel territorio di competenza, le quali peraltro sono direttamente funzionali alle attività proprie degli enti soci, e indirettamente garantiscono la continuità di un servizio di rilevante interesse generale.

Si evidenzia che l'art. 17 dello Statuto, nell'indicare che in caso di scelta di un organo amministrativo di n. 3 o 5 componenti si debba procedere con "deliberazione motivata dell'Assemblea", non specifica che la motivazione debba avere riguardo a "ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi". Fermo restando che le delibere di Assemblea in concreto dovranno essere in ogni caso in tal senso motivate, si procederà ad adeguamento in sede della prima modifica statutaria utile.

REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

Condizioni art. 20, co. 2

Riferimento esercizio 2020

Numero medio dipendenti	0
Numero amministratori	3
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0

Costo del personale	0
Compensi amministratori	0
Compensi componenti organo di controllo	€ 13.933,00

RISULTATO D'ESERCIZIO

2018	€ 46.813,00
2019	€ 34.575,00
2020	€ 55.567,00

FATTURATO

2018	€ 1.452.213,00
2019	€ 1.440.075,00
2020	€ 1.494.769,00
FATTURATO MEDIO	€ 1.462.352,33

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2

L'attività viene gestita anche mediante collaborazioni con i soci.

Al fine di ridurre i costi di funzionamento, non essendovi personale, la società ha ridotto il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione da cinque a tre. Si è proceduto procederà, inoltre, su indirizzo dei soci, a proporre l'all'azzeramento dei compensi degli amministratori.

Si ritiene che, per tutte le motivazioni e finalità sopra indicate, Plurima S.p.A. non debba né possa essere oggetto di messa in liquidazione né di aggregazione in altre società esistenti

Sostenibilità economico-finanziaria

Le ragioni che giustificano la convenienza economica della società ineriscono al fatto che è una società costituita sulla base di uno specifico disposto legislativo (il richiamato art. 13, comma 4 del D.L. 138/2002) nello specifico legittimante la costituzione - da parte dei soggetti beneficiari dei contributi e finanziamenti pubblici di cui alla Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (tra cui il CER) - di società a partecipazione pubblica incedibile per la gestione dei finanziamenti stessi. Su tali basi Romagna Acque gode di un credito fruttifero maturato a seguito del finanziamento delle opere di adduzione, originariamente pari al valore di oltre 40 miliardi di vecchie Lire, e che sta recuperando. Il finanziamento attraverso Plurima delle opere realizzate, ha consentito a Romagna Acque significative economie rispetto a forme alternative di investimento (a suo tempo valutate), per soddisfare le esigenze di fornitura idrica soddisfatte mediante le opere assegnate a Plurima.

Non esiste alcuna possibilità, allo stato attuale, di impiego alternativo delle risorse, investite esclusivamente per la realizzazione di opere di adduzione idrica. Qualsiasi ipotesi di abbandono dell'attuale schema societario comporta viceversa gravissimi rischi di non recupero degli investimenti medesimi, effettuati sulla base delle richiamate previsioni normative e dei relativi atti attuativi, e di impossibilità di soddisfare le esigenze (pubbliche) di approvvigionamento idrico cui le opere sono finalizzate.

Il rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità è verificato dagli Enti soci attraverso la valutazione e l'approvazione dei Bilanci d'esercizio.

Motivazione della scelta di mantenimento della partecipazione:

Ai sensi dell'art. 1 comma 4 lett. a) del TUSP restano ferme *"le specifiche disposizioni contenute in leggi o regolamenti governativi o ministeriali, che disciplinano società a partecipazione pubblica di diritto singolare costituite per l'esercizio della gestione di servizi di interesse generale o di interesse economico generale o per il perseguimento di una specifica missione di pubblico interesse"*.

Tenuto conto che Plurima S.p.a. è stata costituita proprio in virtù di una previsione di legge, di diritto singolare (art. 13 comma 4 del D.L. 138/2002), rientra nell'art.1 comma 4 lett. a) sopra citato.

Plurima S.p.A. detiene il diritto di gestione di opere di adduzione primaria e secondaria di fondamentale importanza per gli usi plurimi nel territorio di competenza, le quali peraltro sono direttamente funzionali alle attività proprie degli enti soci, e indirettamente garantiscono la continuità di un servizio di rilevante interesse generale.

Conclusione:

- Si ritiene che la società Plurima rientri nell'art.1 comma 4 lett. a) quale società di diritto singolare.
- Si ritiene che la società Plurima sia inoltre riconducibile ad una delle categorie indicate nell'articolo 4 comma 2 del TUSP, e che svolga, sia pure in maniera indiretta, attività necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente.

Alla luce di quanto sopra si prevede e si reputa necessario mantenere la partecipazione societaria.